



COMUNE DI MISANO ADRIATICO

(Provincia di RIMINI)
Settore Tecnico Ambientale (STA)

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA

sottosoglia UE per l'appalto dei lavori pubblici per la

«RIQUALIFICAZIONE ASSE COMMERCIALE - VIA REPUBBLICA»

CUP: C97H22003170006

CIG: B999E52CD1

LETTERA DI INVITO a gara informale da esperire in MODALITÀ TELEMATICA

per l'affidamento di un appalto di sola esecuzione di lavori pubblici, mediante esperimento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (previa pubblicazione di un Avviso di indagine di mercato), ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 recante il nuovo "Codice dei contratti pubblici"

Contratto d'appalto con corrispettivo "a misura"

[Artt. 3, 5, 31 e 32 dell'Allegato I.7 al D.Lgs. 31/03/2023, n. 36]

		importi in euro	importi in euro
1.	Lavori "parte a corpo e parte a misura" posto a base di gara (da assoggettare a ribasso)	488.980,36	
2.	di cui per "costi della manodopera" (art. 41, c. 14, D.Lgs. 36/2023), inclusi nella voce 1.		116.672,23
3.	Costi della sicurezza (da non assoggettare a ribasso), non inclusi nella voce 1.	13.000,00	
A	Importo complessivo dei lavori in appalto al netto dell'IVA di legge (1 + 3)	501.980,36	

*Il Responsabile del Settore Tecnico Ambientale e
Responsabile Unico del Progetto (RUP)*

(Geom. Alberto Gerini)

[firmato digitalmente D.Lgs. 82/2005]

COMUNE DI MISANO ADRIATICO

Sede legale: Via Repubblica, n. 140 - 47843 Misano Adriatico (RN) - Cod. Fisc./P.IVA 00391260403 - sito istituzionale: www.comune.misano-adriatico.rn.it
Tel. centralino 0541 618411 - Fax 0541-613774 - PEC: comune.misanoadriatico@legalmail.it - E-mail: info@comune.misano-adriatico.rn.it

Sommario

STAZIONE APPALTANTE - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE (ENTE PUBBLICO COMMITTENTE)	4
PREMESSE	5
1. - PIATTAFORMA DI GARA.....	6
1.1 - LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD) TUTTOGARE.....	6
1.2 - DOTAZIONI TECNICHE.....	7
1.3 - IDENTIFICAZIONE.....	8
2. - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	8
2.1 - DOCUMENTI DI GARA.....	8
2.2 - CHIARIMENTI	10
2.3 - COMUNICAZIONI	10
3. - OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	11
3.1 - OGGETTO DELL'APPALTO	11
3.2 - INDIVIDUAZIONE DI UN UNICO LOTTO - CPV	12
3.3 - IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO.....	12
3.4 - CATEGORIE DEI LAVORI IN APPALTO	13
3.5 - CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI E TERRITORIALI DI LAVORO (CCNL) E CODICI ATENO APPLICABILI.....	14
3.6 - DURATA DELL'APPALTO	15
3.7 - OPZIONI E RINNOVI	15
3.8 - REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI.....	15
3.9 - MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	15
4. - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA (PLURISOGGETTIVA) E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	15
5. - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	19
5.1 - MISURE DI "SELF-CLEANING"	21
5.2 - REQUISITI RELATIVI ALLA PATENTE A CREDITI (SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI).....	23
5.3 - REQUISITI DI ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI ANTIMAFIA "WHITE LIST" O NELL'ANAGRAFE ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI DEL SISMA CENTRO ITALIA.....	24
5.4 - REQUISITI DI AMMISSIONE IN RELAZIONE AGLI IMPEGNI DA ASSUMERE DAI CONCORRENTI RISPETTO AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (CAM STRADE)	26
6. - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA [art. 100 del Codice].....	27
6.1 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (C.C.I.A.A.) [art. 100, comma 1, lettera a), del Codice]	27
6.2 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE [art. 100, comma 1, lettere b) e c) e comma 4, del Codice]	28
6.3 - INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E NEI CONSORZI ORDINARI, NELLE AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE E NEI GEIE (NEI CONCORRENTI PLURISOGGETTIVI/ASSOCIAZI)	29
6.4 - INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, NEI CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE E NEI CONSORZI STABILI	30
7. - AVVALIMENTO TECNICO-OPERATIVO [art. 104 del Codice]	32
8. - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, CLAU索OLE SOCIALI E REQUISITI/CONDIZIONI DI ESECUZIONE	35
9. - INAMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE	37
10. - SUBAPPALTO.....	37
11. - GARANZIA PROVVISORIA A CORREDO DELL'OFFERTA (NON DOVUTA).....	38
12. - SOPRALLUOGO NON ASSISTITO - VISITA DEI LUOGHI	39
13. - CONTRIBUTO DI GARA A FAVORE DELL'ANAC.....	39
14. - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA - SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	39
15. - REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	40
16. - SOCCORSO ISTRUTTORIO	41
17. - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA A)	42
17.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DGUE - EVENTUALE PROCURA	44
17.2 - DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE IMPEGNO AD APPLICARE IL CCNL DI GARA (IN CASO DI CCNL DIVERSO NON EQUIVALENTE) - (ART. 102 D.LGS. 36/2023)	52
17.3 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) E DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE.....	52
17.4 - DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ RIENTRANTI NELL'ELENCO WHITE LIST ANTIMAFIA	53
17.5 - DOCUMENTAZIONE CHE PROVA L'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI ANTIMAFIA	53
17.6 - DICHIARAZIONE DI IMPEGNO AD APPLICARE I CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) PER LE	

INFRASTRUTTURE STRADALI	54
17.7 - ATTESTAZIONE SOA POSSEDUTA DAL CONCORRENTE	54
17.8 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI AVVALIMENTO DEI REQUISITI SPECIALI NON POSSESTITI DAL CONCORRENTE AUSILIATO	55
17.9 - DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PATENTE A CREDITI.....	56
17.10 - RICEVUTA ATTESTANTE IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI GARA A FAVORE DI ANAC.....	56
17.11 - DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I CONCORRENTI ASSOCIATI/PLURISOGGETTIVI E PER I CONSORZI	57
17.12 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DAL CONCORRENTE CHE SI TROVA IN SITUAZIONI DI INSOLVENZA E/O DI CRISI D'IMPRESA COMUNQUE DENOMINATE	59
17.13 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DAL CONCORRENTE CHE È STATO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO O A CONFISCA.....	59
17.14 - PATTO PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ	60
17.15 - PROTOCOLLO DI INTESA PER LA LEGALITÀ, LA QUALITÀ, LA REGOLARITÀ E LA SICUREZZA DEL LAVORO E DELLE PRESTAZIONI NEGLI APPALTI.....	60
17.16 - PATTO DI INTEGRITÀ.....	60
17.17 - PROCURA NOTARILE (EVENTUALE).....	60
17.18 - ALTRA EVENTUALE DOCUMENTAZIONE	60
17.19 - GARANZIA PROVVISORIA (NON DOVUTA)	60
18. - OFFERTA ECONOMICA (BUSTA B).....	61
19. - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO - ESCLUSIONE AUTOMATICA OFFERTE ANOMALE.....	62
20. - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	63
21. - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - APERTURA BUSTE A.....	64
22. - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE - APERTURA BUSTE B	64
23. - VERIFICA DI ANOMALIA E DI CONGRUITÀ DELLE OFFERTE	64
24. - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	65
25. - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	67
26. - CODICE DI COMPORTAMENTO	67
27. - ACCESSO AGLI ATTI	67
28. - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	67
29. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	68
30. - ULTERIORI NORME FINALI DI <i>LEX SPECIALIS</i> DI GARA	68

LETTERA DI INVITO a gara informale da esperire in MODALITÀ TELEMATICA

per l'affidamento dell'appalto dei lavori pubblici per la:

«RIQUALIFICAZIONE ASSE COMMERCIALE - VIA REPUBBLICA»

(appalto di sola esecuzione di lavori pubblici da esperire mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (previa pubblicazione di un Avviso di indagine di mercato) ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett.a c), del D.Lgs.

31/03/2023, n. 36, con invito rivolto ai soli operatori economici individuati dalla Stazione appaltante

GARA PER L'APPALTO DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA UE, NON AVENTE INTERESSE TRANSFRONTALIERO CERTO

*Lettera di invito a gara trasmesso agli operatori economici mediante la
Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) TUTTOGARE*

Data: 7 gennaio 2026.-

*Spett.le OPERATORE ECONOMICO
invitato alla gara*

OGGETTO: **Lettera di invito a gara sottosoglia UE svolta in modalità telematica per l'appalto, mediante procedura negoziata da esperire ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36, dei lavori per la «RIQUALIFICAZIONE ASSE COMMERCIALE - VIA REPUBBLICA», con invito rivolto agli operatori economici individuati dalla Stazione appaltante.**

Codice Unico di Progetto (CUP): C97H22003170006 - Codice Identificativo Gara (CIG): B999E52CD1

- a) Importo complessivo dei lavori in appalto:€ 501.980,36
- b) Importo dei lavori posto a base di gara [soggetto a ribasso]:€ 488.980,36
- c) di cui "costi della manodopera" [art. 41, c. 14, D.Lgs. 36/2023] inclusi nella voce b):€ 116.672,23
- d) Costi della sicurezza [non soggetti a ribasso]:€ 13.000,00

STAZIONE APPALTANTE - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE (ENTE PUBBLICO COMMITTENTE)

Comune di Misano Adriatico - Provincia di Rimini (RN), Via Repubblica n. 140 - c.a.p.: 47843 - tel. centralino 0541/618411 - telefax 0541/613774 - sito istituzionale: <https://www.comune.misano-adriatico.rn.it/it-it/home> - PEC: comune.misanoadriatico@legalmail.it - E-mail: info@comune.misano-adriatico.rn.it - Servizio interessato all'appalto: Settore Tecnico Ambientale (STA) - Ufficio Tecnico comunale lavori pubblici - Codice univoco per fatturazione elettronica Settore STA: ZWDMBC.

Ai sensi dell'art. 15 del Codice dei contratti pubblici approvato con il D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 (di seguito anche definito "Codice dei contratti pubblici" o "Codice dei contratti" o "Codice" o "D.Lgs. n. 36/2023") il Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione è il Geom. Alberto Gerini, dipendente di ruolo del Comune di Misano Adriatico, che riveste anche il ruolo di Responsabile del Settore STA comunale.

Il Comune di Misano Adriatico intende procedere all'affidamento dell'appalto di sola esecuzione dei lavori pubblici per la «RIQUALIFICAZIONE ASSE COMMERCIALE - VIA REPUBBLICA» previsti con il progetto esecutivo approvato dal Comune di Misano Adriatico per una spesa complessiva di Quadro Economico di € 600.000,00 (di cui € 501.980,36 destinati all'importo complessivo dei lavori posto a base di appalto ed € 98.019,64 destinati alle "Somme a disposizione dell'Amministrazione appaltante").

Con determinazione a contrattare n. 1056/2025 del 31/12/2025, approvata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1 e dell'Articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.1 del D.Lgs. n. 36/2023, questa Amm.ne Com.le/Stazione appaltante ha stabilito di affidare l'appalto dei lavori in parola mediante esperimento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (previa pubblicazione di uno specifico Avviso di indagine di mercato), ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 57, comma 2 e dall'art. 83, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, i lavori devono essere realizzati anche in conformità alle **specifiche tecniche** ed alle **clausole contrattuali** contenute nei **Criteri Ambientali Minimi** indicati nella **"Relazione sui CAM"** (vedi **"TAV.CAM"**) facente parte degli elaborati di **progetto esecutivo** approvato e posto a base di appalto: in particolare, per l'ammissione alla gara l'operatore economico concorrente deve presentare con la documentazione amministrativa di gara (Busta A virtuale), **a pena di esclusione** (fatta salva la procedura di **soccorso istruttorio** di cui all'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023), le **DICHIARAZIONI** di impegno ad applicare i **Criteri Ambientali Minimi (CAM)** indicati nella suindicata **"Relazione sui CAM"** (nel successivo punto **5.4** si dettagliano i contenuti delle dichiarazioni da rendere dal concorrente per ottenere l'ammissione alla gara).

Di seguito si riporta il link internet (URL) dove è possibile consultare i **Criteri Ambientali Minimi (CAM)** vigenti ed approvati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica: <https://gpp.mase.gov.it/CAM-vigenti>.

L'appalto riguarda l'esecuzione dei lavori pubblici per la «RIQUALIFICAZIONE ASSE COMMERCIALE - VIA REPUBBLICA» e prevede la riqualificazione di Via Repubblica, nel tratto di strada comunale compreso fra la Strada Statale S.S. 16 Adriatica e la stazione ferroviaria di Misano Adriatico.

In particolare, l'intervento prevede la riqualificazione del centro commerciale naturale del Comune di Misano Adriatico a monte della ferrovia, individuato nella zona a maggior vocazione turistica del territorio, nelle aree limitrofe all'asse rappresentato da Via Repubblica e Via Litoranea.

Nello specifico è intendimento dell'Amministrazione procedere con il completo rifacimento di Via Repubblica (nel sopra citato tratto stradale), che comprende una zona ad alta densità di esercizi commerciali anche di carattere annuale, andando ad ripensare l'arredo realizzato, con una nuova visione improntata a favorire una miglior fruizione dell'area, in particolar modo da parte dei pedoni, dei ciclisti e di persone disabili attraverso l'eliminazione di barriere architettoniche

Per una descrizione più dettagliata della prestazione contrattuale richiesta si rimanda agli elaborati costituenti il progetto esecutivo dei lavori in oggetto di cui all'art. 41 ed all'Allegato I.7 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 approvato dalla Stazione appaltante (Comune di Misano Adriatico), i quali sono liberamente scaricabili dal seguente link (URL): <https://nextcloud.misanoadr.it/nextcloud/index.php/s/QtmNKyXNiERGDNR>.

La presente LETTERA DI INVITO a gara contiene le **norme di lex specialis** relative alle modalità di partecipazione e di ammissione alla procedura negoziata in oggetto da parte degli operatori economici invitati a gara, di compilazione e di presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, alle modalità di aggiudicazione e ogni altra informazione relativa alla procedura di affidamento dell'appalto.

PREMESSE

- a seguito dell'avvenuta pubblicazione in data 16/12/2025 di uno specifico AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO, sono stati individuati i n. 10 (DIECI) operatori economici da invitare a gara, nel pieno rispetto del numero minimo di 5 (cinque) soggetti da consultare previsto dall'art. 50, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 36/2023 in funzione dell'importo complessivo dei lavori in appalto;
- il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, con verbale di verifica e di validazione del 29/12/2025 a firma del sottoscritto RUP Geom. Alberto Gerini, ha ottenuto la **validazione** ai sensi di quanto prescritto dall'art. 42 e dall'Allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 30/12/2025, esecutiva, e con successiva determinazione del sottoscritto Responsabile del Settore STA n. 1055 del 31/12/2025, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto, posto a base di appalto;
- con determinazione a contrattare n. 1056/2025 del 31/12/2025, esecutiva, adottata dal Responsabile del Settore Tecnico Ambientale (STA) comunale, è stato approvato lo schema della presente lettera di invito a gara e dei suoi allegati, al fine di affidare l'appalto dei lavori in oggetto nel rispetto del D.Lgs. 31/03/2023. n. 36 e ss.mm.ii. e delle ulteriori norme vigenti applicabili;
- il Comune di Misano Adriatico ha titolo giuridico per svolgere autonomamente la procedura negoziata in parola in qualità di Stazione appaltante qualificata ad affidare l'appalto dei lavori in oggetto ai sensi degli artt. 62 e 63 del D.Lgs. n.36/2023;
- il luogo di esecuzione dell'appalto è in territorio del Comune di Misano Adriatico (Codice **NUTS ITD59**);
- il codice CPV è il seguente: **45233140-2 - Lavori stradali**;
- il Codice Unico di Progetto (**CUP**) è il seguente: **C97H22003170006**;
- il Codice Identificativo di Gara (**CIG**) è il seguente: **B999E52CD1** il quale identifica la presente procedura di gara ed è stato reperito mediante la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) denominata **«TUTTOGARE»**, raggiungibile all'indirizzo Internet (URL) del Comune di Misano Adriatico <https://misano-adriatico.tuttogare.it/>;
- la presente gara informale sarà interamente svolta in modalità **telematica** ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 36/2023, utilizzando la suindicata Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) denominata **«TUTTOGARE»**.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO:

- si informa che l'operatore economico in indirizzo è invitato a partecipare alla gara informale per l'appalto di sola esecuzione dei lavori pubblici in oggetto, da esperire mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, per un importo complessivo dei lavori in appalto di **€ 501.980,36** al netto dell'IVA di legge, il quale è formato dall'importo dei **lavori posto a base di gara** [da assoggettare a ribasso] di **€ 488.980,36** [nel quale sono inclusi anche i **"costi della manodopera"** di **€ 116.672,23** di cui all'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023 che, di regola, non devono essere assoggettati a ribasso se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale ai sensi di quanto ammesso dallo stesso art. 41, comma 14] ed i **"costi della sicurezza"** di **€ 13.000,00** [di cui all'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023, da non assoggettare a ribasso];
- pertanto, poiché i **"costi della manodopera"** di **€. 116.672,23** sono inclusi nell'importo dei lavori posto a base di gara [da assoggettare a ribasso] di **€. 488.980,36**, ciò significa che il **ribasso unico percentuale** che sarà oggetto di offerta economica da parte del concorrente dovrà tenere conto che la quota parte di detti **costi della manodopera** di

€.116.672,23 non è ribassabile (come detto sopra, se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale) e, di conseguenza, il valore del **ribasso unico percentuale** da indicare/dichiarare nell'offerta economica dal concorrente (entro la **Busta B** virtuale), qualora non ricorra per il concorrente la citata possibilità di possedere una più efficiente organizzazione aziendale, deve essere dapprima calcolato sulla sola quota parte dell'importo dei lavori effettivamente ribassabile di **€ 372.308,13** (dato da € 488.980,36 - € 116.672,23) e poi deve essere "spalmato" (**ricalcolato**) sull'intero importo dei lavori posto a base di gara di **€. 488.980,36** comprendente anche i "costi della manodopera" di **€. 116.672,23**;

- l'appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, secondo il criterio del "**prezzo più basso**", mediante offerta a **ribasso unico percentuale** applicabile all'Elenco dei prezzi unitari previsti dal progetto esecutivo posto a base di appalto (trattasi di contratto con corrispettivo interamente "**a misura**") e, di conseguenza, applicabile all'importo dei lavori posto a base di gara di **€ 488.980,36** al fine di definire il corrispettivo netto contrattuale;
- l'aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle leggi, decreti, regolamenti e capitolati, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto;
- qualora la ditta in indirizzo fosse interessata alla partecipazione alla gara dovrà presentare, esclusivamente a mezzo la Piattaforma **TUTTOGARE**, la propria migliore offerta attenendosi a quanto di seguito riportato;
- non è ammesso il recapito di alcun atto o documento cartaceo all'indirizzo fisico della Stazione appaltante o di alcun atto elettronico alla PEC della Stazione appaltante [tutta la documentazione di gara dovrà essere trasmessa dall'offerente mediante l'utilizzo della Piattaforma di negoziazione TUTTOGARE secondo quanto più dettagliatamente di seguito indicato];
- le norme di gara (cd. norme di "**lex specialis**") riguardanti la presente procedura negoziata che sarà esperita per l'affidamento dell'appalto di sola esecuzione dei lavori in oggetto vengono qui di seguito riportate, a cui i concorrenti devono necessariamente attenersi per ottenere l'ammissione alla gara.

1. - PIATTAFORMA DI GARA

Ai sensi degli artt. 25 e 26 del Codice la procedura negoziata di gara è interamente svolta in modalità telematica attraverso l'utilizzazione della Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) denominata "**TUTTOGARE**" in uso alla Stazione appaltante, accessibile all'indirizzo web (URL) <https://misano-adriatico.tuttogare.it/> [piattaforma certificata da ANAC/AGID e che nella presente Lettera di invito a gara viene anche definita "PAD" o "Piattaforma telematica di negoziazione" o "Piattaforma telematica di gara" o "Piattaforma di gara" o "Piattaforma di negoziazione" o, semplicemente, "Piattaforma" o "Sistema"].

In particolare, tramite tale indirizzo URL si accede alla piattaforma di gara dopo essersi registrati ed aver ottenuto le relative credenziali di accesso, nonché alla documentazione tecnico-amministrativa posta a base dell'appalto, la quale è scaricabile gratuitamente dagli operatori economici interessati.

1.1 - LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD) TUTTOGARE

L'utilizzo della Piattaforma di gara (PAD) TUTTOGARE comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n.910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante il "Codice dell'amministrazione digitale" (CAD) e delle relative Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma stessa.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile, nonché nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 e ss.mm.ii., recante il "*Codice dei contratti pubblici*" ivi compresi i suoi Allegati vigenti, delle Regole tecniche di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 36/2023, delle vigenti norme legislative e regolamentari di attuazione dello stesso Codice dei contratti pubblici, nonché delle ulteriori norme vigenti aventi attinenza con l'appalto dei lavori in oggetto.

Inoltre, l'utilizzo della PAD è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità, in quanto nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di files e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda di partecipazione a gara,

malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme a quanto indicato nella presente Lettera di invito a gara e a quanto previsto nelle "[Norme Tecniche di Utilizzo](https://misano-adriatico.tuttogare.it/norme_tecniche.php)" reperibili all'indirizzo Internet (URL) https://misano-adriatico.tuttogare.it/norme_tecniche.php, ove sono riportate le modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma e le modalità di partecipazione alla procedura di gara.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento della PAD, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte è resa nota sulla PAD TUTTOGARE, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica alla presente Lettera di invito a gara ai sensi dell'art. 27 del Codice dei contratti, né la riedizione della procedura.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la Stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accettare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30/11/1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario, dalla data di ricevimento della presente Lettera di invito a gara e fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte da parte degli operatori invitati.

L'operatore economico deve accreditarsi sulla PAD TUTTOGARE e deve di volta in volta accertarsi che sia utilmente avvenuto l'invio degli atti alla PAD stessa, e più in specifico deve accertarsi di avere effettuato l'invio utile in esecuzione delle istruzioni fornite dalla Piattaforma, non essendo sufficiente il semplice caricamento (upload) dei documenti sulla Piattaforma stessa.

Le modalità tecniche per l'utilizzo della PAD TUTTOGARE sono contenute nelle "[Norme Tecniche di Utilizzo](https://misano-adriatico.tuttogare.it/norme_tecniche.php)" reperibili all'indirizzo Internet (URL) https://misano-adriatico.tuttogare.it/norme_tecniche.php, che costituiscono parte integrante della presente Lettera di invito a gara; in dette "Norme Tecniche di utilizzo" sono descritte le informazioni riguardanti il Sistema TUTTOGARE, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione, le modalità di registrazione ed accreditamento, la forma delle comunicazioni, le modalità per la presentazione della documentazione e delle offerte ed ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo del Sistema.

Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento del Sistema, non diversamente acquisibili, è possibile accedere all'**Help Desk: (+39) 02 40031280** o all'indirizzo assistenza@tuttogare.it.

Per accedere al Sistema e partecipare alla gara è necessaria la registrazione dell'operatore economico all'indirizzo: <https://misano-adriatico.tuttogare.it/register.php>

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nelle suindicate "[Norme Tecniche di Utilizzo](https://misano-adriatico.tuttogare.it/norme_tecniche.php)", nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

La Piattaforma di gara è accessibile agli utenti registrati 24 ore su 24.

1.2 - DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, ogni operatore economico interessato deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nella presente Lettera di invito a gara e a quanto previsto ed indicato nelle suindicate "[Norme Tecniche di Utilizzo](https://misano-adriatico.tuttogare.it/norme_tecniche.php)" che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

Per poter utilizzare la Piattaforma di gara gli operatori economici devono dotarsi, a propria cura e spese, della strumentazione tecnica ed informatica necessaria e, in particolare, è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione stabile alla rete internet e dotato di un comune **browser** aggiornato per la navigazione nella rete internet ed idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'art. 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.ii.), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del

Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);

- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità (modalità **CAdES** - estensione **.p7m**), rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Indicazioni tecniche sull'utilizzo delle applicazioni:

- Archivi compressi: per comprimere files si consiglia vivamente l'utilizzo di software open source, come ZIP e 7-ZIP;
- Prestare attenzione alla denominazione dei files: puntini di sospensione e simboli speciali.

1.3 - IDENTIFICAZIONE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, l'operatore economico interessato deve accedere alla Piattaforma TUTTOGARE in uso al Comune di Misano Adriatico, raggiungibile all'indirizzo Internet (URL) del Comune di Misano Adriatico <https://misano-adriatico.tuttogare.it/>. L'accesso è gratuito ed è consentito mediante credenziali identificative (SPID o CIE o CNS) rilasciate a seguito della registrazione alla PAD da effettuare tramite l'apposita sezione che compare dopo aver cliccato su "Registrati" visualizzabile in Homepage.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'accesso alla Piattaforma devono essere inoltrate al numero di contatto o all'indirizzo di posta elettronica (Email) visualizzabili sulla Piattaforma TUTTOGARE in Homepage [**Help Desk: (+39) 02 40031280** o E-mail assistenza@tuttogare.it].

La registrazione alla Piattaforma deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o dal procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD TUTTOGARE in uso al Comune di Misano Adriatico.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico (accesso mediante le credenziali previamente ottenute dall'operatore economico registrato alla PAD).

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (approvato con il decreto legislativo 07/03/2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando l'**Help Desk: (+39) 02 40031280** o scrivendo una E-mail all'indirizzo di posta elettronica assistenza@tuttogare.it attivo dal Lunedì al Venerdì non festivi, dalle ore 09:00 alle ore 18:00.

2. - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 - DOCUMENTI DI GARA

La documentazione della procedura di gara comprende:

- **Lettera di invito a gara** (presente documento trasmesso agli operatori economici invitati esclusivamente mediante la Piattaforma)
- **Allegato A** - Domanda di partecipazione a gara e dichiarazioni integrative DGUE;
- **Allegato B** - Dichiarazione di impegno ad applicare il CCNL di gara (se il proprio CCNL è diverso e non equivalente) ai sensi dell'art. 102, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 [modello da utilizzare dal concorrente che

applica ai propri dipendenti esecutori un CCNL diverso dai CCNL F012 o F015 o F018 (CCNL indicati nei successivi punti 3.5 e 8.) e che non garantisce le stesse (o le equivalenti) tutele normative ed economiche degli stessi CCNL F012 o F015 o F018];

- **Allegato C** - Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) in forma di SCHEMA, da redigere mediante la compilazione telematica all'interno della piattaforma TUTTOGARE, da presentare dal concorrente singolo, associato/raggruppato, dai consorzi ex-art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del D.Lgs. n. 36/2023, dai suoi consorziati designati;
- **Allegato D** - Dichiarazione di esecuzione delle attività rientranti nell'elenco White List antimafia
- **Allegato E** - Dichiarazione di impegno ad applicare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per le infrastrutture stradali
- **Allegato F** - Dichiarazione da rendere dall'AUSILIARIO dei requisiti speciali Attestato SOA (avalvalimento tecnico-operativo);
- **Allegato G** - Patto per la promozione della legalità della Provincia di Rimini - Anno 2022 - sottoscritto in data 11/08/2022 dalle parti indicate nel patto stesso, approvato dal Comune di Misano Adriatico con delibera G.C. n. 92 del 11/08/2022;
- **Allegato H** - Protocollo di intesa per la legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture sottoscritto in data 16/09/2013, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 06/11/2012, n. 190 (il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara degli operatori economici concorrenti);
- **Allegato I** - Patto di integrità applicabile nel Comune di Misano Adriatico, facente parte del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027 approvato con delibera G.C. n. 14 del 31/01/2025: ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 06/11/2012, n. 190 (il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara degli operatori economici concorrenti);
- **Allegato L** - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Misano Adriatico, approvato con delibera G.C. n. 56 del 30/05/2025;
- **PROGETTO** - Elaborati e documenti tecnici, grafici, descrittivi e tecnico-amministrativi (incluso il Capitolato speciale d'appalto e lo Schema di contratto) costituenti il PROGETTO ESECUTIVO dei lavori in appalto, verificato e validato dal RUP ed approvato dalla Stazione appaltante.

La suindicata documentazione di gara (inclusi gli elaborati del progetto esecutivo posto a base di appalto) è resa disponibile ai concorrenti in formato digitale, per un accesso gratuito, illimitato e diretto, sulla Piattaforma telematica di negoziazione TUTTOGARE con accesso a mezzo delle credenziali previamente richieste e possedute dall'operatore economico invitato a gara.

Il PROGETTO ESECUTIVO posto a base di appalto è stato sottoposto a **verifica** ed ha ottenuto in data **29/12/2025** la **validazione** dal sottoscritto RUP ai sensi dell'art. 42 e dell'Allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023.

Inoltre, per una descrizione dettagliata della prestazione contrattuale richiesta all'aggiudicatario/appaltatore si rimanda al **Capitolato Speciale d'Appalto** ed ai **restanti elaborati** di progetto di livello esecutivo posti a base di gara, i quali sono liberamente e gratuitamente scaricabili come in precedenza indicato.

Nota Bene:

Ogni operatore economico concorrente deve trasmettere mediante la Piattaforma TUTTOGARE, a pena di esclusione, la documentazione di cui sopra (domanda di partecipazione a gara, Dichiarazione di impegno ad applicare il CCNL di gara, DGUE, etc. etc.), da redigere e sottoscrivere preferibilmente secondo i modelli predisposti da questa Stazione appaltante denominati **Allegati A - B - C - D - E - F - G - H - I** [si rammenta che l'**Allegato L** (Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Misano Adriatico) non occorre trasmetterlo con la documentazione amministrativa di gara], mediante l'apposizione della firma digitale del proprio legale rappresentante o di un suo procuratore, i quali devono poi essere caricati nella Piattaforma stessa all'interno della **Busta A** virtuale contenente la documentazione amministrativa di gara, secondo le modalità contenute nelle "Norme Tecniche di Utilizzo" della Piattaforma, reperibili all'indirizzo Internet https://misano-adriatico.tuttogare.it/norme_tecniche.php, le quali costituiscono parte integrante della presente Lettera di invito a gara.

È fatta salva la procedura di **soccorso istruttorio** di cui all'art. 101 del D.Lgs. 36/2023 nel caso in cui i citati documenti non siano stati inseriti nella Busta A virtuale ovvero siano stati inseriti senza l'apposizione della firma digitale.

In particolare, la sottoscrizione e la presentazione dei tre suindicati documenti denominati **Allegati G - H - I** costituisce prova di **accettazione** e di **conoscenza** di quanto espresso nei contenuti dei documenti stessi, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di contrasto alla corruzione e di rispetto dei vincoli legislativi applicabili agli appalti pubblici.

Il suindicato documento denominato **Allegato L** (Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Misano Adriatico, approvato con delibera G.C. n. 56 del 30/05/2025) non deve essere inserito nella **Busta A** virtuale; tale documento si rende disponibile alle ditte invitate a gara in quanto con la domanda di partecipazione a gara da redigere,

preferibilmente, utilizzando il modello **Allegato A** predisposto da questa Stazione appaltante, il concorrente deve dichiarare "... *di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione appaltante*".

Nel caso l'offerta venga presentata da un **concorrente plurisoggettivo** (raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario ex art. 2602 c.c., aggregazione di imprese di rete e GEIE), sia se già costituito e sia se non ancora costituito ai sensi dell'art. 68, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, ogni impresa facente parte del concorrente plurimo deve inserire all'interno della **Busta A** virtuale, a pena di esclusione, tutti i suindicati documenti **Allegati A - B - C - D - E - F - G - H - I** firmati digitalmente dal proprio legale rappresentante (o da un suo procuratore aventi gli idonei poteri di firma). Anche in questo caso è ammesso il **soccorso istruttorio** secondo le procedure dell'art. 101 del D.Lgs. 36/2023.

2.2 - CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura di gara (in relazione a dubbi applicativi e interpretativi aventi esclusivamente **natura ed interesse generale**) nonché informazioni supplementari significative ai fini della predisposizione della domanda di partecipazione a gara e dell'offerta, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **almeno n. 8 (otto) giorni** prima della scadenza del termine perentorio fissato per la presentazione delle offerte (termine indicato nel successivo punto **14.**) attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti (le richieste di chiarimenti devono pervenire solo ed esclusivamente mediante la Piattaforma TUTTOGARE: non viene fornita risposta se la richiesta non pervenga mediante la PAD TUTTOGARE), secondo le modalità di seguito indicate.

NOTA BENE:

- il testo del quesito di **natura ed interesse generale** inoltrato dall'operatore economico **NON DEVE RIPORTARE** al suo interno alcun riferimento alle generalità dell'operatore stesso (denominazione, sede, partita IVA e codice fiscale, etc. etc.) poiché **è indispensabile** mantenere, fino al termine perentorio fissato per la presentazione delle offerte, la **segretezza** sulle generalità degli operatori economici invitati a gara (solo nel rispetto di tali modalità di presentazione dei quesiti sarà possibile **pubblicare** la risposta fornita dalla Stazione appaltante nell'area visibile a tutti gli invitati a gara, che, si ripete, deve essere di interesse generale) rendendo visibili a tutti gli operatori invitati a gara sia le richieste pervenute e sia le risposte fornite dalla Stazione appaltante, per il rispetto delle condizioni di *par condicio* fra i concorrenti in gara;
- qualora la richiesta di chiarimenti non rivesta interesse generale la risposta non verrà data o potrà non essere pubblicata nell'area visibile a tutti gli invitati a gara, a discrezione della Stazione appaltante.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico **almeno n. 6 (sei) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte [ai sensi di quanto prescritto dal combinato disposto dell'art. 88, comma 3 e dell'art. 92, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 36/2023], mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla sezione a ciò dedicata della PAD TUTTOGARE. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD.

Le istanze di chiarimento, pertanto, devono essere presentate dagli invitati a gara non oltre il termine che è indicato nella Piattaforma TUTTOGARE.

Accedendo al "Pannello di Partecipazione" l'operatore economico visualizzerà la funzione "Richiedi chiarimento", che permette di inoltrare richieste di chiarimenti direttamente a questa Stazione appaltante.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico secondo quanto sopra indicato: pertanto, si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

La Piattaforma invia automaticamente all'operatore economico richiedente una segnalazione di avviso.

Per maggiori informazioni si invita a consultare le "**Norme Tecniche di Utilizzo**" reperibili all'indirizzo Internet https://misano-adriatico.tuttogare.it/norme_tecniche.php.

2.3 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, in conformità con quanto disposto dal D.Lgs. n. 82/2005, tramite la PAD TUTTOGARE e, per quanto non previsto dalle stesse Piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, dello stesso D.Lgs. n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In particolare, tutte le comunicazioni avvengono utilizzando l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) inserita nella Piattaforma in sede di registrazione al portale e presso la sezione Comunicazioni della Piattaforma stessa, costituenti domicilio digitale eletto dell'operatore economico. In particolare, così come indicato alla fine del punto "5. IL COMPLETAMENTO DEL PROFILO" delle "**Norme Tecniche di Utilizzo**" reperibili all'indirizzo Internet https://misano-adriatico.tuttogare.it/norme_tecniche.php, «Ai fini delle comunicazioni intercorrenti con la Stazione Appaltante, l'operatore economico elegge domicilio digitale nell'apposita sezione "Comunicazioni" presente nella propria area riservata, e all'indirizzo di posta elettronica certificata riportato in sede di registrazione al portale ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 36/2023» (al portale della PAD TUTTOGARE).

In caso di offerta presentata da **concorrenti plurisoggettivi** (raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), consorzi

ordinari di concorrenti ai sensi dell'art. 2602 c.c., aggregazioni di imprese di rete o GEIE), anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del D.Lgs. n. 36/2023 (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

Qualora la PAD TUTTOGARE consenta l'invio automatico di comunicazioni ad un numero indifferenziato di soggetti, l'invio delle comunicazioni potrà essere effettuato a tutti gli operatori economici che partecipano a raggruppamenti temporanei, ai consorzi ordinari, alle aggregazioni di rete o ai GEIE, anche se non ancora costituiti formalmente, indipendentemente dalla qualifica posseduta.

Solo in caso di malfunzionamento della Piattaforma la Stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale dell'operatore economico presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del D.Lgs. n. 82/2005.

3. - OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto prevede l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare ultimati i lavori pubblici per la «**RIVALORIZZAZIONE ASSE COMMERCIALE - VIA REPUBBLICA**».

Ai sensi dell'art. 57, comma 2 e dell'art. 83, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, all'appalto trovano applicazione i **Criteri Ambientali Minimi (CAM)** indicati nella **"Relazione sui CAM"** (vedi **"TAV.CAM"**) facente parte degli elaborati di **progetto esecutivo** approvato e posto a base di appalto.

In particolare, i lavori devono essere realizzati in conformità alle **specifiche tecniche** ed alle **clausole contrattuali** contenute nei **Criteri Ambientali Minimi** indicati in detta **"Relazione sui CAM"** (vedi **"TAV.CAM"**) facente parte degli elaborati di **progetto esecutivo** approvato e posto a base di appalto: per l'ammissione alla gara l'operatore economico concorrente deve presentare con la documentazione amministrativa di gara (Busta A virtuale), **a pena di esclusione** (fatta salva la procedura di **soccordo istruttorio** di cui all'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023), le **DICHIARAZIONI** di impegno ad applicare i **Criteri Ambientali Minimi (CAM)** indicati nella suindicata **"Relazione sui CAM"** (nel successivo punto **5.4** si dettagliano i contenuti delle dichiarazioni da rendere dal concorrente per ottenere l'ammissione alla gara).

Inoltre, si precisa che la responsabilità della produzione/detenzione di eventuali rifiuti speciali o ad essi equiparati normativamente, che dovessero prodursi nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, rimane totalmente a carico dell'appaltatore. In particolare, rimangono in capo all'appaltatore non solo le operazioni di recupero, trasporto e corretto smaltimento degli eventuali rifiuti prodotti, ma anche gli adempimenti amministrativi attribuiti dal D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e ss.mm.ii. al produttore/detentore. La Stazione appaltante declina ogni responsabilità derivante dal mancato rispetto da parte dell'appaltatore della normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti.

Nell'ambito delle lavorazioni oggetto del presente appalto **sono incluse** alcune delle **attività** riconducibili a quelle **maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa** ai sensi dell'art. 1, comma 53, della legge 06/11/2012, n. 190 e ss.mm.ii., quali:

- l'estrazione, la fornitura ed il trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto terzi;
- guardiania dei cantieri;
- servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Pertanto, l'**esecuzione** delle suindicate **attività** riconducibili a quelle **maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa** deve essere svolta **esclusivamente** da operatori economici che sono **effettivamente iscritti** nell'Elenco **"White List"** **antimafia** di cui al comma 52 del medesimo art. 1 della legge n. 190/2012 (secondo il D.P.C.M. 18/04/2013) tenuti dalla Prefettura della provincia in cui gli operatori hanno la propria sede, oppure, in **alternativa**, da operatori economici che sono **effettivamente iscritti** nell'**Anagrafe Antimafia degli Esecutori del Sisma Centro Italia** tenuto dalla Struttura competente ai sensi dell'art. 30, comma 6, del decreto-legge 17/10/2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15/12/2016, n. 229 (quest'ultima iscrizione è **equiparata** giuridicamente all'iscrizione nell'Elenco **"White List"** antimafia), così come dettagliatamente indicato nel successivo punto **5.3**.

Di conseguenza, per l'**ammissione** alla gara degli operatori concorrenti che **indichino/dichiarino** in sede di gara (con la documentazione amministrativa da inserire nella **Busta A** virtuale) di voler **eseguire in proprio, del tutto o in parte**, dette **attività** riconducibili a quelle **maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa**, si rimanda a quanto indicato nel successivo punto **5.3**.

Per una descrizione dettagliata della prestazione contrattuale richiesta si rimanda agli **elaborati** costituenti il **progetto esecutivo** posto a base di appalto, i quali sono liberamente scaricabili dagli operatori economici invitati a gara collegandosi al seguente link (**URL**): <https://nextcloud.misanoadr.it/nextcloud/index.php/s/QtmNKyXNiERGDNR>.

Luogo di esecuzione: Comune di Misano Adriatico (RN), in Via Repubblica, nel tratto di strada comunale compreso fra la Strada Statale S.S. 16 Adriatica e la stazione ferroviaria di Misano Adriatico.

Per una descrizione dettagliata della prestazione contrattuale richiesta, si rimanda al Capitolato Speciale d'Appalto e agli elaborati di progetto esecutivo posto a base di gara.

3.2 - INDIVIDUAZIONE DI UN UNICO LOTTO - CPV

L'appalto è costituito da un unico lotto ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 [unico lotto di tipo funzionale, prestazionale e quantitativo] in quanto il valore dell'appalto è adeguato a garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese e, inoltre, trattasi di un progetto unitario che, per la particolare natura dei lavori da eseguire con lavorazioni strettamente concatenate tra di loro, si impone la costituzione di un unico cantiere di lavoro.

La mancata suddivisione in lotti dell'appalto è motivata, quindi, dalla tipologia di lavori di cui trattasi, la quale rende opportuno operare con un unico operatore economico appaltatore, nell'ottica della semplificazione e della economicità del procedimento, attesa anche l'unicità complessiva che caratterizza i lavori in oggetto.

Codice CPV assegnato all'appalto: unico CPV prevalente: **45233140-2 - Lavori stradali** (Common Procurement Vocabulary - codice del sistema unico europeo di classificazione delle attività che descrive l'oggetto del presente appalto da affidare).

3.3 - IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO

L'importo dei **lavori posto a base di gara** ammonta ad **€ 488.980,36** (al netto dell'I.V.A. di legge), il quale comprende i **costi della manodopera** di cui all'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n.36/2023 che con il progetto esecutivo in appalto sono stati stimati nell'importo di **€ 116.672,23**.

I **costi della manodopera** non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale, secondo quanto previsto ed ammesso dall'art. 41, comma 14, ultimo periodo, del D.Lgs. n.36/2023.

Il ribasso unico percentuale offerto dall'operatore economico concorrente (dichiarazione di offerta da inserire entro la Busta B virtuale) è calcolato sull'importo dei lavori posto a base di gara (di **€ 488.980,36**) comprensivo dei costi della manodopera di progetto (di **€ 116.672,23**) tenendo conto che, come sopra indicato, i costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale.

Pertanto, poiché i "costi della manodopera" di **€ 116.672,23** sono inclusi nell'importo dei lavori posto a base di gara [da assoggettare a ribasso] di **€ 488.980,36**, ciò significa che il **ribasso unico percentuale** che sarà oggetto di offerta economica da parte del concorrente **dovrà tenere conto** che la quota parte di detti **costi della manodopera** di **€.116.672,23** non è ribassabile (come detto sopra, se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale) e, di conseguenza, il **valore del ribasso unico percentuale** da indicare/dichiarare nell'offerta economica dal concorrente (entro la **Busta B** virtuale), qualora non ricorra per il concorrente la citata possibilità di possedere una più efficiente organizzazione aziendale, deve essere dapprima calcolato sulla sola quota parte dell'importo dei lavori effettivamente ribassabile di **€ 372.308,13** (importo dato dalla differenza tra € 488.980,36 ed €.116.672,23) e poi deve essere "**spalmato**" (**ricalcolato**) sull'intero importo dei lavori posto a base di gara di **€.488.980,36** comprendente anche i "costi della manodopera" di **€ 116.672,23**;

L'importo dei **costi della sicurezza** stimati con il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di progetto esecutivo di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e di cui all'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023 (da non assoggettare a ribasso) ammonta ad **€ 13.000,00** (al netto dell'I.V.A. di legge).

Pertanto, l'importo complessivo dell'appalto (valore stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023) ammonta ad **€ 501.980,36** (al netto dell'I.V.A. di legge).

Nella seguente **Tabella A** vengono riassunti i dati economici dell'appalto:

Tabella A:

n.	Descrizione	Importo	Importi totali
a.	Importo dei lavori in appalto (da assoggettare a ribasso):	€ 372.308,13	
b.	Costi della manodopera [art. 41, c. 14, D.Lgs. 36/2023 - inclusi nella voce a.]:	€ 116.672,23	
c.	Sommano - Importo dei lavori posto a base di gara:		€ 488.980,36
d.	Costi della sicurezza [art. 41, c. 14, D.Lgs. 36/2023, non soggetti a ribasso]:	€ 13.000,00	€ 13.000,00
	IMPORTO COMPLESSIVO dell'appalto - Art. 14 D.Lgs. 36/2023 (c + d)	€ 501.980,36	€ 501.980,36

Il suindicato importo dei lavori in appalto è stato calcolato/stimato dal progettista applicando il **prezzario 2025** delle oo.pp. approvato dalla Regione Emilia-Romagna (limitatamente alle lavorazioni il cui prezzo **non è previsto** in detto

prezzario, l'importo è stato determinato dal progettista sulla base di specifiche analisi dei prezzi, con riferimento a prodotti, attrezzature e lavorazioni analoghe e tenendo conto delle condizioni di mercato e del costo della manodopera).

La modalità di determinazione del corrispettivo contrattuale è interamente “**a misura**” ai sensi degli artt. 3, 5, 31 e 32 dell’Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023.

Il Quadro economico di progetto esecutivo prevede una spesa complessiva di **€ 600.000,00** dato dalla somma dell’importo complessivo dell’appalto di **€ 501.980,36** e dell’importo delle “Somme a disposizione dell’amministrazione appaltante” di **€ 98.019,64**.

La spesa complessiva di € 600.000,00 del progetto esecutivo dei lavori in appalto trova copertura finanziaria in quota parte di **€ 400.000,00** con mezzi propri dell’Amministrazione (bilancio di previsione del Comune di Misano Adriatico / avanzo di amministrazione) e in quota parte di **€ 200.000,00** mediante contributo in conto capitale concesso dalla Regione Emilia-Romagna.

3.4 - CATEGORIE DEI LAVORI IN APPALTO

Le lavorazioni di cui si compone l’intervento oggetto di appalto appartengono alle categorie di opere indicate nella seguente **Tabella B** (categorie di cui alla Tabella A dell’Allegato II.12 al D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 e ss.mm.ii., recante il “Codice dei contratti pubblici”):

Tabella B:

Categorie d’opera e relativa declaratoria % di incidenza della categoria sul totale dell’appalto		Classifica SOA da possedere dal concorrente singolo	Categoria prevalente e scorporabile	Qualifica obbligatoria	Importo categoria [a misura] (€)	di cui “costi di sicurezza” [a misura] (€)	SIOS categoria super-specialistica
OG 3 ----- 100,00%	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari ⁽¹⁾	Attestazione SOA in classifica II ⁽²⁾ [fino ad € 516.000]	prevalente	SI	501.980,36	13.000,00	NO SIOS ----- subappalto max 50% ⁽³⁾ ----- È ammesso avvalimento ⁽⁴⁾
VALORE DELL’APPALTO (fornitura materiali + manodopera + sicurezza):							
501.980,36							

Note alla precedente Tabella B:

- (1) La categoria di opere generali **OG 3** individua la **categoria prevalente** dei lavori in appalto, ai sensi del combinato disposto dell’Art. 31, comma 7, lett. a) e dell’Art. 40, comma 2, lett. f), punto 9), dell’Allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023. Ai sensi dell’art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023 è ammessa la qualifica in sede di gara mediante la **procedura di avvalimento tecnico-operativo**.
- (2) La **classifica II^a** (per un importo fino ad € 516.000,00) nella categoria prevalente **OG 3** è sufficiente a qualificare il concorrente singolo che la possiede.
- (3) Nella categoria prevalente **OG 3** la quota di contratto massima **subappaltabile** è pari al 50% dell’importo della stessa categoria prevalente ai sensi dell’art. 119, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.
- (4) Ai sensi dell’art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023 nella categoria prevalente **OG 3** è ammessa la qualifica in sede di gara mediante la **procedura di avvalimento tecnico-operativo**.

In applicazione delle norme del vigente Codice dei contratti pubblici (in particolare, degli artt. 100, 119 e dell’Allegato II.12 in materia di “*Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori*”), nonché delle restanti norme vigenti in materia di appalti di lavori pubblici e di qualificazione degli operatori economici che intendono presentare offerta per l’appalto dei lavori in oggetto, si specifica che [si sottolinea che con l’abrogazione dell’art. 12, comma 2, lett. b), del Decreto-Legge 28/03/2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della Legge 23/05/2014, n. 80 operata dall’art. 226, comma 3-bis, del Codice (il comma 3-bis è stato inserito dall’art. 71, comma 1, del D.Lgs. 31/12/2024, n. 209, a decorrere dal 31/12/2024), tutte le categorie d’opera elencate nella Tabella A dell’Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023 si devono ritenere “a qualificazione obbligatoria” come nella seguente lettera a) viene specificato]:

- a) la **categoria prevalente OG 3 “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari”**, essendo di importo superiore alla soglia di € 150.000,00, deve ritenersi una categoria di opere a **«qualificazione obbligatoria»** ai sensi dell’art. 100, comma 4, del D.Lgs. n.36/2023 e dell’Articolo 30 dell’Allegato II.12 dello stesso D.Lgs. n.36/2023; pertanto, tutte le lavorazioni in appalto appartenenti alla **categoria prevalente OG 3** non possono essere eseguite dall'affidatario se questi è privo della relativa adeguata qualificazione (da ciò consegue che il concorrente per ottenere l’ammissione alla gara deve possedere la qualificazione nella categoria prevalente OG 3 per l’intero suo importo oppure, in alternativa, può avvalersi di altro/i operatore/i ausiliario/i idoneamente qualificato/i, nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 104 del Codice e dall’art. 26 dell’Allegato II.12 del Codice stesso);

- b) la categoria di opere **OG 3**, essendo la “**categoria prevalente**” dell'appalto ai sensi dell'art. 31, comma 7, lett. a), dell'Allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023, può essere **subappaltata** entro i limiti stabiliti ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e, quindi, nella misura massima del 50% del suo importo (infatti, secondo il citato comma 1 dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023: “*È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.*”).

3.5 - CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI E TERRITORIALI DI LAVORO (CCNL) E CODICI ATECO APPLICABILI

In ottemperanza al combinato disposto dell'**art. 11**, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'**Allegato I.01 - Contratti collettivi** dello stesso D.Lgs. n. 36/2023, nella presente parte si forniscono le indicazioni circa il trattamento economico e normativo del personale dipendente dell'appaltatore che sarà impiegato nell'esecuzione dei lavori [estremi del contratto collettivo nazionale di lavoro prevalente (**CCNL**)] con i compatibili codici **ATECO 2025** [tenendo conto che le citate norme non richiedono una corrispondenza biunivoca rigida fra il **CCNL** individuato dalla Stazione appaltante ed il/i codice/i **ATECO 2025** vigente/i, ma invece richiedono una coerenza sostanziale tra l'oggetto dell'appalto, le prestazioni prevalenti previste in contratto, le attività lavorative concretamente svolte ed il **CCNL** prevalente individuato come riferimento, consegue che più codici ATECO 2025 possono essere compatibili e coerenti con un medesimo CCNL, purché descrivano ed includano le attività previste in appalto e siano coerenti con le figure professionali del **CCNL** da applicare al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto]:

1. **Individuazione del CCNL di riferimento:** considerata la prevalenza di lavorazioni stradali e di arredo urbano (scavi, pavimentazioni, segnaletica, ecc.), la Stazione Appaltante individua quale contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro (**CCNL**) coerente con l'oggetto dell'appalto:
 - CCNL Settore Edilizia (Industria e Cooperative)
 - Codice alfanumerico unico CNEL/INPES: **F012 - Aziende Edili: Industrie e Cooperative**
 2. **Codici ATECO 2025 compatibili:** a titolo esemplificativo e non esaustivo, si ritengono coerenti con le prestazioni previste in appalto i seguenti codici ATECO 2025 (sez. 42 e 43):
 - 42.11.00 Costruzione di strade e autostrade
 - 42.13.00 Costruzione di ponti e gallerie
 - 42.21.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto dei fluidi
 - 42.91.00 Costruzione di opere idrauliche
 - 42.99.00 Costruzione di altre opere di ingegneria civile n.c.a.
 - 43.11.00 Demolizione
 - 43.12.09 Altre attività di preparazione del cantiere edile
 - 43.22.04 Installazione di impianti di irrigazione per giardini
 - 43.24.02 Installazione di insegne non elettriche
 - 43.99.01 Noleggio di gru e altre attrezzature edili con operatore
- La Stazione Appaltante, a sua discrezione, valuterà la conformità di ulteriori codici ATECO posseduti dal concorrente rispetto (ulteriori rispetto a quelli sopra indicati) purché sussista una coerenza sostanziale tra l'attività d'impresa e le prestazioni contrattuali.
3. **Clausola di semplificazione per il Settore Edilizia:** si precisa che, ai sensi dell'**art. 3**, comma 2, dell'**Allegato I.01**, del D.Lgs. n. 36/2023, i contratti nazionali del **settore edilizia** identificati dai codici CNEL/INPES **F012 (Industrie e Cooperative)**, **F015 (Artigianato)** e **F018 (PMI)** sono considerati **equivalenti ope legis** (per diretta previsione di legge). Pertanto, l'applicazione dei CCNL **F015** o **F018** esonerà l'operatore concorrente dall'obbligo di presentare la Dichiarazione di Equivalenza delle tutele indicata nel seguente punto 4..
 4. **Facoltà dell'operatore economico (Dichiarazione di Equivalenza del proprio CCNL):** ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Codice, i concorrenti possono indicare un **CCNL diverso** da quello sopra individuato (CCNL diverso da **F012**, **F015** e **F018**), a condizione che **GARANTISCA le stesse (o le equivalenti) tutele normative ed economiche**. In tal caso, l'operatore dovrà allegare alla documentazione amministrativa di gara, a pena di esclusione (fatta salva la procedura di soccorso istruttorio), la relativa **Dichiarazione di Equivalenza** del proprio CCNL (art. 11, comma 4, del D.Lgs. n.36/2023 e Articolo 4 dell'Allegato I.01 dello stesso D.Lgs. n. 36/2023) secondo anche quanto indicato nei successivi punti **8. e 17.1 (Dichiarazione di Equivalenza** che è stata inserita all'interno del modello di **domanda di partecipazione a gara** da redigere, preferibilmente, utilizzando il modello “**Allegato A - Domanda di partecipazione a gara e dichiarazioni integrative DGUE**” predisposto dalla Stazione appaltante).

5. **Dichiarazione dell'impegno di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante:** ai sensi di quanto prescritto dagli articoli 11, 57, comma 1, lett. b) e 102, comma 1, lett. b) e Allegato I.01 del D.Lgs. n. 36/2023, se il concorrente alla data di presentazione dell'offerta **applica** ai propri dipendenti **UN DIVERSO** contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro rispetto a quelli sopra indicati (diverso CCNL dai CCNL **F012**, **F015** e **F018**) che **NON GARANTISCE le stesse (o le equivalenti) tutele normative ed economiche**, dovrà allegare alla documentazione amministrativa di gara, a pena di esclusione (fatta salva la procedura di soccorso istruttorio), la **Dichiarazione di impegno** ad applicare il **CCNL di gara** ai propri lavoratori dipendenti che, in caso di aggiudicazione a suo favore dell'appalto, eseguiranno

le prestazioni previste in contratto, da redigere, preferibilmente, utilizzando il modello “**Allegato B** - Dichiarazione di impegno ad applicare il CCNL di gara (se il proprio CCNL è diverso e non equivalente) ai sensi dell'art. 102, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023” predisposto dalla Stazione appaltante, secondo anche quanto indicato nei successivi punti **8.** e **17.1.**

3.6 - DURATA DELL'APPALTO

Il termine per ultimare tutti i lavori è pari a **n. 330 (trecentotrenta)** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Tenuto conto del tempo assegnato per l'esecuzione dei lavori, qualora ricorrono valide ragioni d'urgenza, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) potrà procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza ed in pendenza della stipula del contratto dopo l'aggiudicazione definitiva dei lavori stessi e potrà procedere a norma dell'art. 17, commi 8 e 9 e dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. 36/2023. In tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente nel verbale di consegna in via d'urgenza le lavorazioni da iniziare immediatamente ed in pendenza della stipula contrattuale.

Per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto **non è riconosciuto** un premio di accelerazione.

3.7 - OPZIONI E RINNOVI

Non sono previste opzioni e rinnovi del contratto d'appalto che si andrà a stipulare con l'aggiudicatario.

3.8 - REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera **superiore al 3%** dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati nella misura del **90%** del valore eccedente la variazione del 3% applicata alle prestazioni da eseguire, in attuazione di quanto previsto dall'art. 60, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e dell'Allegato II.2-bis - Modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi - dello stesso D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., a cui si rimanda.

Ai sensi dell'Articolo 2, comma 2, dell'Allegato II.2-bis del D.Lgs. n. 36/2023, quando l'applicazione dell'art. 60 del Codice non garantisce il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non è possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, è sempre fatta salva, ai sensi dell'Articolo 12, comma 1, lettera b), dello stesso Allegato II.2-bis del D.Lgs. n. 36/2023, la possibilità per la Stazione appaltante o l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. In tutti i casi di risoluzione del contratto ai sensi del citato comma 2, si applica l'art. 122, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023.

3.9 - MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Le modifiche al contratto in fase di esecuzione e le varianti in corso d'opera sono ammesse esclusivamente quando ricorra uno dei motivi previsti dall'art. 120 del Codice dei contratti pubblici.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto ($\pm 20\%$) dell'importo del contratto (entro il cd. “quinto d'obbligo”), il committente può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Trova applicazione anche il “CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE” (articoli da 39 a 41) del Capitolato Speciale d'Appalto (a cui si rimanda).

4. - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA (PLURISOGGETTIVA) E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici ammessi alla gara sono quelli indicati nell'art. 65 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.).

Gli operatori possono partecipare alla gara in forma **singola o associata/raggruppata temporaneamente** (plurisoggettiva/plurima) ai sensi degli artt. 65, 67 e 68 del D.Lgs. 36/2023, come nel seguito indicato, purché siano in possesso, alla data di presentazione dell'offerta, dei **requisiti generali** (di capacità giuridica a contrattare con la Pubblica Amministrazione) e dei **requisiti speciali** (di idoneità professionale e di capacità economico-finanziarie e tecnico-professionali che qualificano l'operatore all'assunzione in gara e/o all'esecuzione dei lavori) prescritti dal vigente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) e dalle restanti norme vigenti in materia, i quali sono indicati, rispettivamente, nei successivi punti **5.** e **6..**

Come indicato nel precedente punto **3.1**, possono **partecipare alla gara** gli operatori economici che intendano eseguire le attività riconducibili a quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 1, comma 53, della legge 06/11/2012, n. 190 e ss.mm.ii. e che, alla data di presentazione dell'offerta, siano effettivamente **iscritti** (oppure, in alternativa, che abbiano in corso il **rinnovo** dell'iscrizione in precedenza ottenuta oppure, in alternativa, che abbiano presentato, anche **per la prima volta**, la domanda di iscrizione) nell'elenco **“White List” antimafia** tenuto dalla Prefettura competente o, in alternativa, nell'**Anagrafe Antimafia degli Esecutori del Sisma Centro Italia** tenuto dalla Struttura competente ai sensi dell'art. 30, comma 6, del decreto-legge 17/10/2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15/12/2016, n. 229, così come dettagliatamente indicato nel successivo punto **5.3.** [NOTA BENE: in questi ultimi due casi, qualora il concorrente **aggiudicatario** non abbia ancora ottenuto, prima dell'approvazione della determina di aggiudicazione efficace dell'appalto ovvero **prima** della stipula del contratto

d'appalto (secondo quanto sarà stabilito dal RUP), **l'effettiva prima iscrizione** nell'elenco White List antimafia o nell'Anagrafe Antimafia degli Esecutori Sisma Centro Italia, si procederà alla **stipula** del contratto d'appalto con la **condizione risolutiva espressa** nell'eventualità detta iscrizione antimafia **venga diniegata** dagli organi competenti, secondo le modalità indicate nel successivo punto **5.3.**: in tal caso l'aggiudicatario avrà diritto al pagamento del corrispettivo delle sole lavorazioni regolarmente eseguite e contabilizzate del Direttore dei Lavori e, se ricorre, approvate dall'organo di collaudo tecnico-amministrativo e/o strutturale].

Inoltre, con decorrenza dalla data del **01/11/2024**, i **soli operatori economici concorrenti** che **alla data di presentazione dell'offerta non possiedono** valida **Attestazione SOA**, per qualsiasi categoria di opere elencata nella Tabella A dell'Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023, per una classifica secondo l'importo **pari o inferiore alla II**, per poter ottenere l'ammissione alla gara **devono aver correttamente adempiuto agli obblighi** relativi al **possesso della PATENTE A CREDITI** per i cantieri temporanei o mobili in conformità a quanto prescritto dall'**art. 27** del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e ss.mm.ii. e, in particolare, **entro il 31/10/2024** devono almeno aver presentato all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) la **domanda per il rilascio della patente a crediti** mediante il portale dell'Ispettorato stesso, secondo quanto più dettagliatamente indicato nel successivo punto **5.2.** In particolare, la **Circolare n. 4/2024 (Prot. R. INL 0000004 del 23/09/2024)** dell'INL puntuizza quanto segue: "Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia **fino alla data del 31 ottobre 2024** e vincola l'operatore a **presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro entro la medesima data**. **A partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.**".

Ai sensi dell'art. 68, comma 19, del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di affidamento di un appalto di lavori pubblici mediante **procedura negoziata**, l'operatore economico invitato **individualmente** alla gara (in forma singola) **HA FACOLTÀ** di presentare offerta o di trattare per sé o quale **mandatario** (capogruppo) di operatori economici **riuniti temporaneamente (RTI)** o in altra **forma plurisoggettiva** (consorzi ordinari di concorrenti ex art. 2602 c.c. o aggregazioni di imprese di rete o GEIE), anche se al momento della presentazione, da parte dello stesso operatore, della sua istanza di manifestazione di interesse in sede di indagine di mercato svolta dalla Stazione appaltante al fine di selezionare i soggetti da invitare a gara, tale eventualità non è stata dichiarata dall'operatore invitato, in conformità al Parere di precontenzioso ANAC approvato con **delibera n. 569 del 01/07/2020** del Consiglio della stessa ANAC (tale parere ANAC, anche se relativo alle norme dell'art. 48, comma 11, del previgente Codice dei contratti approvato con D.Lgs. 50/2016, può trovare applicazione anche all'art. 68, comma 19, del vigente Codice dei contratti approvato con D.Lgs. 36/2023 per la piena analogia delle due disposizioni normative): pertanto, **sarà esclusa** dalla gara l'offerta pervenuta da un concorrente **plurisoggettivo** nel quale l'operatore economico **invitato a gara** da questa Stazione appaltante partecipi alla procedura negoziata in qualità di **mandante** (non mandatario/non capogruppo) del RTI poiché la citata norma del D.Lgs. n. 36/2023 prescrive che l'operatore invitato alla gara debba assumere obbligatoriamente, nell'ambito di detto concorrente plurisoggettivo, il ruolo di **mandatario capogruppo**.

Ai soggetti concorrenti costituiti (o costituendi ai sensi dell'art. 68, comma 1, del D.Lgs. 36/2023) **in forma associata (plurisoggettiva):** raggruppamenti temporanei di concorrenti e consorzi ordinari di concorrenti ex art. 2602 c.c., aggregazioni di imprese di rete e GEIE si applicano le disposizioni di cui agli **articoli 67 e 68** del D.Lgs. n. 36/2023.

In particolare, gli operatori economici possono partecipare alla gara ai sensi degli artt. 65, 67 e 68 del Codice dei contratti, presentando offerta:

- **in forma singola:** in tal caso i requisiti speciali minimi (**requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale**) prescritti per l'ammissione alla gara indicati nel successivo punto **6.2** (a cui si rimanda) devono essere posseduti dall'operatore economico concorrente secondo quanto prescritto dall'Articolo 30, comma 1, dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023;

ovvero:

- **in forma plurisoggettiva/associata:** in tal caso i requisiti speciali minimi (**requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale**) prescritti per l'ammissione alla gara indicati nel successivo punto **6.2** (a cui si rimanda) devono essere **posseduti cumulativamente** dagli operatori facenti parte del concorrente plurisoggettivo ai sensi dell'Articolo 30, commi 2, 3, 4 e 6 del D.Lgs. n. 36/2023 con le modalità indicate nel successivo punto **6.3** (a cui si rimanda): i concorrenti **in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI)** o in **consorzio ordinario** di cui all'art. 2602 del codice civile, anche in forma societaria ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, per la presentazione dell'offerta possono procedere secondo due diverse modalità: possono formalmente costituirsi in forma associata / plurisoggettiva prima della presentazione dell'offerta, oppure, ai sensi di quanto previsto ed ammesso dall'art. 68, comma 1, del D.Lgs. n.36/2023, devono dichiarare in sede di gara l'impegno a costituirsi in forma "di raggruppamento temporaneo" o di "consorzio ordinario ex art. 2602 c.c." in caso di aggiudicazione dell'appalto a loro favore (in tal caso si parla di "costituendi" soggetti/concorrenti plurisoggettivi);

mentre per:

- i **consorzi** di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del D.Lgs. n. 36/2023 (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), sia che presentino offerta **in forma singola** e sia in **forma associata / plurisoggettiva** con altri operatori, i requisiti speciali minimi (**requisiti di capacità economico-**

finanziaria e tecnico-professionale) prescritti per l'ammissione alla gara indicati nel successivo punto **6.2** (a cui si rimanda) devono/possono essere posseduti secondo quanto indicato nel successivo punto **6.4** (a cui si rimanda) e qualora presentino offerta in forma associata / plurisoggettiva con altri operatori/soggetti secondo quanto indicato nel successivo punto **6.3** (a cui si rimanda).

Inoltre, gli operatori economici possono partecipare alla gara, ai sensi dell'art. 65, comma 2, lett. g), del Codice, in forma di **aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete** ai sensi del Decreto-Legge 10/02/2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 09/04/2009, n. 33 (nel prosieguo, anche definito, per brevità "aggregazione di retisti" o "aggregazione di rete/di imprese"): ai sensi dell'art. 68, comma 20, del D.Lgs. n. 36/2023, le norme dello stesso art. 68 "Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici" trovano applicazione, in quanto compatibili, nella partecipazione alla presente procedura di gara delle aggregazioni di retisti; queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 36/2023, sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.

Gli operatori economici possono, altresì, partecipare alla gara, ai sensi dell'art. 65, comma 2, lett. h), del Codice, in forma di soggetti che hanno stipulato il contratto di **gruppo europeo di interesse economico (GEIE)** ai sensi del D.Lgs. 23/07/1991, n. 240. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 240/1991 "1. Si applicano al GEIE le disposizioni in materia di concessioni ed appalti per opere o lavori pubblici o di pubblica utilità o per forniture pubbliche stabilite per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi.".

I concorrenti **associati / plurisoggettivi** in regime di raggruppamento temporaneo di imprese (**RTI**) o di **consorzio ordinario** devono indicare nella domanda di partecipazione a gara la quota di partecipazione (in valore percentuale o in euro) delle lavorazioni appartenenti alle categorie di opere previste in appalto (categorie e importi indicati nella **Tabella B** del precedente punto **3.4**) che sono assunte dai singoli operatori economici associati/raggruppati o in consorzio.

I **consorzi** di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice (**consorzi fra società cooperative** di produzione e lavoro, **consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili**) che intendono eseguire le prestazioni contrattuali tramite i propri **consorziati** sono tenuti ad indicare con la documentazione presentata in sede di gara le generalità dei **consorziati designati** esecutori dei lavori e per i quali il consorzio offerente concorre [nel caso del **consorzio stabile** si deve dichiarare in sede di gara se i lavori saranno eseguiti da uno o più dei propri consorziati designati per i quali il consorzio stabile concorre (o se invece l'esecuzione dei lavori sarà svolta dallo stesso consorzio stabile esclusivamente con la propria struttura); in assenza di tale dichiarazione da parte del consorzio stabile si intende che lo stesso partecipa alla gara in nome e per conto proprio e non per una parte dei propri consorziati].

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 67, comma 4, dell'art. 68, comma 14 e dell'art. 95, comma 1, lett. d), del Codice [secondo quanto prescritto dall'art. 95, comma 1, lett. d): "La Stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti: d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un **unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi** con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;"], il concorrente (singolo o associato/plurimo) che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è **escluso** dalla gara nel caso in cui la Stazione appaltante accerti, ai sensi del citato art. 95, comma 1, lett. d), del Codice, la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un **unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi** con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- a) partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo (RTI) o in più di un consorzio ordinario di concorrenti o in più di un'aggregazione di retisti;
- b) partecipazione sia in raggruppamento temporaneo (RTI) o in consorzio ordinario di concorrenti e sia in forma individuale;
- c) partecipazione sia in aggregazione di retisti e sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non designate quali esecutrici dall'aggregazione offerente, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- d) partecipazione in più di un Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) offerente [se ed in quanto al GEIE si applichino *tout-court* le norme del raggruppamento temporaneo (RTI) secondo quanto indicato dall'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 240/1991 e, di conseguenza, si applichino anche al GEIE le cause di esclusione di cui alla precedente lettera a)];
- e) partecipazione sia in Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) e sia in forma individuale [se ed in quanto al GEIE si applichino *tout-court* le norme del raggruppamento temporaneo (RTI) secondo quanto indicato dall'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 240/1991 e, di conseguenza, si applichino anche al GEIE le cause di esclusione di cui alla precedente lettera b)]. Tale esclusione non si applica alle imprese non designate quali esecutrici dal GEIE offerente, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- f) partecipazione di un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice (consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzio tra imprese artigiane e consorzio stabile) che ha designato in sede di gara un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa alla gara in una qualsiasi altra forma.

Qualora in sede di gara ricorrono le situazioni indicate nelle precedenti lettere da **a) ad f)**, avendo la Stazione appaltante l'onere di accertare se ricorrono le **cause di esclusione** previste dalle sopra citate norme [secondo il combinato disposto dell'art. 67, comma 4, dell'art. 68, comma 14 e dell'art. 95, comma 1, lett. d), del Codice], il RUP di

gara provvede ad informare gli operatori economici coinvolti da tali situazioni e a richiedere agli stessi gli **elementi** ed i **dati utili** ad accertare **se ricorrono o meno** le suindicate **cause di esclusione**, i quali, entro il **termine perentorio** indicato nella comunicazione del RUP di gara, possono dimostrare (con la documentazione trasmessa) che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 36/2023 (situazioni che, qualora ricorrano, permettono di **non escludere** i raggruppamenti temporanei di imprese/concorrenti, i consorzi ordinari ex art. 2602 c.c., i consorzi fra imprese artigiane ed i consorzi stabili limitatamente alle **consorziate esecutrici designate** e alle **consorziate aventi i requisiti** di cui i consorzi si avvalgono).

Le **aggregazioni di retisti** di cui all'art. 65, comma 2, lettera g), del Codice, devono rispettare la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia **dotata** di organo comune **con** potere di rappresentanza e **con** soggettività giuridica (cd. **rete-soggetto**), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia **dotata** di organo comune **con** potere di rappresentanza ma **priva** di soggettività giuridica (cd. **rete-contratto**), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete **sia dotata** di organo comune **privo** di potere di rappresentanza ovvero **sia sprovvista** di organo comune, oppure se l'organo comune è **privo** dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del **raggruppamento** costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di **aggregazioni di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli **scopi strategici inclusi nel programma comune**, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo di imprese può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 1, lettera b), c), d), del Codice ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica) tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 94, comma 5, lett. d), del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 95, comma 5, del D.Lgs. n. 14/2019, l'impresa in **concordato preventivo** può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 68, comma 15, del Codice, è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. L'inosservanza di quanto prescritto al citato comma 15 comporta l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, nonché l'annullamento dell'aggiudicazione o la risoluzione del contratto.

La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall'art. 68, comma 17 e dall'art. 97 del D.Lgs. n. 36/2023. In particolare, è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto.

Ai sensi dell'art. 68, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 i raggruppamenti temporanei non sono obbligati ad avere una forma giuridica specifica ai fini della presentazione dell'offerta o della domanda di partecipazione a gara.

Ai sensi di quanto prescritto dall'**art. 67, comma 4, penultimo periodo**, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., quando la **consorziate designata** in sede di gara da un consorzio fra società di cooperative di produzione e lavoro oppure da un consorzio tra imprese artigiane oppure da un consorzio stabile [consorzi concorrenti di cui di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice] è, a sua volta, **un consorzio** di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice (e, quindi, è anch'esso un consorzio fra società di cooperative di produzione e lavoro oppure un consorzio tra imprese artigiane) è **tenuto a sua volta** ad indicare, in sede di offerta, le sue **consorziate designate** all'esecuzione dei lavori.

È fatto divieto di partecipare a più di un **consorzio stabile** [**N.B.**: trattasi di norma di **lex specialis** indicata nel punto "4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE" del **Bando-Tipo 1/2023 di ANAC**, nella versione aggiornata al Correttivo al Codice dei contratti approvato con D.Lgs. n. 209/2024, il quale è stato aggiornato ed approvato con Delibera ANAC in data 16/09/2025].

Regole di ammissione alla gara degli operatori concorrenti che si trovano in una delle SITUAZIONI DI INSOLVENZA e/o di CRISI D'IMPRESA comunque denominate di cui al D.Lgs. 12/01/2019, n. 14 o di cui al R.D. 16/03/1942, n. 267:

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 94, comma 5, lett. d), del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 95, commi 3, 4 e 5,

del D.Lgs. n. 14/2019 nonché dell'art. 186-bis, commi 5 e 6, del R.D. n. 267/1942, l'operatore economico che si trova in una delle **situazioni di insolvenza** e/o di **crisi d'impresa** comunque denominate previste dal D.Lgs. 12/01/2019, n. 14 e ss.mm.ii. recante il "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza" oppure che si trovano in **concordato preventivo con continuità aziendale** ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16/03/1942, n. 267 e ss.mm.ii. recante "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa", può essere ammesso alla procedura di affidamento dell'appalto in oggetto solo se sono rispettate le norme rinvenibili dal combinato disposto dell'**art. 95**, commi 3, 4 e 5, dello stesso D.Lgs. n. 14/2019.

In particolare, secondo quanto prescritto dall'**art. 95**, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 14/2019 e dell'**art. 186-bis**, comma 5, lett. a), del R.D. n. 267/1942, l'operatore economico che si trova in tali condizioni, può essere ammesso alla procedura di gara in oggetto, solo se, alla data di presentazione dell'offerta, vengono rispettate le **seguenti condizioni** (in caso contrario, il concorrente viene escluso dal procedimento di appalto):

- **successivamente al deposito della domanda di accesso** a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui all'art. 40 del D.Lgs. n. 14/2019, la partecipazione alla gara deve essere **autorizzata dal tribunale** competente e dopo il deposito del **decreto di apertura** della situazione di crisi e di insolvenza, dal **giudice delegato** del tribunale competente, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato [*art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 14/2019*];
- **l'autorizzazione** rilasciata dai citati organi del tribunale competente consente la partecipazione alla gara **previo il deposito** (invio alla Stazione appaltante con la documentazione di gara) di una **relazione** a firma di un **professionista indipendente** che sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera o) del D.Lgs. n. 14/2019, che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto [*art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 14/2019*];
- fermo quanto previsto dall'**art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 14/2019**, l'**impresa in concordato** può concorrere anche **riunita** in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), sempre che **nessuna delle altre imprese** aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale [*art. 95, comma 5, del D.Lgs. n. 14/2019*].

In ogni caso l'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'**art. 186-bis**, comma 4, del R.D. n. 267/1942 e all'**art. 95, commi 3 e 4**, del Codice della crisi d'impresa di cui al D.Lgs. n. 14/2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali.

Regole di ammissione alla gara degli operatori concorrenti che si trovano sottoposto A SEQUESTRO o A CONFISCA (solo se ricorrono le condizioni qui di seguito indicate):

L'operatore economico che, in relazione alle cause di esclusione previste dagli artt. 94 "Cause di esclusione automatica" e 95 "Cause di esclusione non automatica" del D.Lgs. n. 36/2023, si trova sottoposto a **sequestro** o a **confisca** ai sensi dell'art. 240-bis del codice penale o degli artt. 20 e 24 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, e che è stato affidato ad un **custode** o ad un **amministratore** giudiziario o finanziario, può essere ammesso alla procedura di gara solo se le citate cause di esclusione sono riferite ad un **periodo precedente** al predetto affidamento al custode o all'amministratore giudiziario o finanziario.

5. - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Gli operatori economici concorrenti devono essere in possesso, alla data di presentazione dell'offerta ed a pena di esclusione dalla gara (sia qualora l'offerta venga presentata in forma singola e sia in forma plurisoggettiva), dei **requisiti di ordine generale** prescritti dagli articoli da 94 a 98 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché degli **ulteriori requisiti** indicati nel presente punto **5..**

In particolare, il concorrente non deve trovarsi, alla data di presentazione dell'offerta, in una delle situazioni comportanti una "causa di esclusione" dalla procedura di gara in oggetto, in applicazione di quanto previsto dagli articoli da 94 a 98 del D.Lgs. n. 36/2023, a cui si rimanda).

Ai sensi dell'**art. 99** del D.Lgs. 36/2023, la Stazione appaltante verifica il possesso dei **requisiti di ordine generale** (cause di esclusione automatica e non automatica di cui agli artt. 94 e 95 del Codice) accedendo al **Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0)** di cui all'**art. 24** del D.Lgs. n. 36/2023 tenuto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), fatto salvo quanto previsto nell'**art. 99 comma 3-bis** dello stesso D.Lgs. n. 36/2023 (in caso di malfunzionamento, anche parziale, del sistema FVOE 2.0) così come anche declinato nel successivo punto **24..**, nonché mediante la consultazione degli altri documenti trasmessi con la documentazione amministrativa di gara dall'operatore economico concorrente, tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.ii. e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni, ai sensi di quanto previsto dall'**art. 99, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 36/2023**.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE 2.0, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n.196.

Le circostanze di cui all'**art. 94** del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'**art. 95** del Codice comportanti le cause di esclusione non automatica è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico concorrente.

In caso di partecipazione di **consorzi** di cui all'art. 65, comma 2, **lettere b) e c)** del Codice (**consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane**), i **requisiti di ordine generale** di cui al presente punto **5.** devono essere posseduti, a pena di esclusione, dal **consorzio concorrente** e dalle **consorziate designate** in sede di gara all'esecuzione del contratto (secondo quanto prescritto dall'art. 67, comma 3, **1° periodo**, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.).

In caso di partecipazione di **consorzi stabili** di cui all'art. 65, comma 2, **lettera d)** del Codice, i **requisiti di ordine generale** di cui al presente punto **5.** devono essere posseduti, a pena di esclusione, dal **consorzio stabile** concorrente, dalle **consorziate designate** in sede di gara all'esecuzione del contratto (se ricorre questa ipotesi, potendo il consorzio stabile concorrere per la sola sua struttura di impresa) e dalle **consorziate che prestano al consorzio stabile i requisiti di ordine speciale** (di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale) di cui all'art. 100, comma 1, lett. b) e c) e comma 4, del Codice, come esplicitati nel successivo punto **6.4.**

I concorrenti, pertanto, per essere ammessi alla procedura di gara e per poter stipulare il contratto d'appalto, devono essere in possesso dei suindicati **requisiti di ordine generale** e/o non devono trovarsi in situazioni di impedimento, divieto o incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione previste dalla normativa vigente.

La Stazione appaltante verifica, altresì, con le stesse medesime modalità sopra richiamate, il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 100 del Codice che il concorrente deve possedere per l'ammissione alla gara e per l'esecuzione del contratto (trattasi dei **requisiti di ordine speciale di qualificazione** in gara da possedere dal concorrente in relazione all'oggetto dell'appalto: requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale da possedere per stipulare il contratto di appalto di esecuzione di lavori).

Si rammenta che, al fine di concludere il procedimento di affidamento dell'appalto nei tempi stabiliti dall'Allegato I.3 del Codice, l'operatore economico da verificare è tenuto ad **autorizzare tempestivamente** la Stazione appaltante all'**accesso** al proprio **Fascicolo Virtuale** mediante il sistema informatico **FVOE 2.0** di ANAC secondo le modalità previste da ANAC stessa e subito dopo che la Stazione appaltante avrà avanzato all'operatore stesso la relativa richiesta di autorizzazione, secondo le modalità previste dallo stesso sistema informatico FVOE 2.0 di ANAC (semprché tale richiesta sia necessaria al fine di cui sopra secondo le procedure informatiche ANAC).

Si precisa, inoltre, che in attesa della piena operatività del sistema **FVOE 2.0** di ANAC la Stazione appaltante per effettuare la verifica in merito al possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dal concorrente applicherà, ove possibile, le procedure di natura transitoria stabilite dal punto 12.4 della Delibera del Consiglio ANAC n. 262 del 20/06/2023 ad oggetto "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale".

L'operatore economico concorrente è **tenuto** ad inserire nel proprio Fascicolo Virtuale (nel sistema **FVOE 2.0** di ANAC) i dati e le informazioni aggiornati/e richiesti/e per permettere alla Stazione appaltante di poter effettuare le verifiche inerenti la **comprova dei requisiti prescritti** per l'ammissione alla gara o per l'aggiudicazione efficace dell'appalto al concorrente, qualora questi non siano già presenti nel suo Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico ovvero non siano già in possesso della Stazione appaltante e/o non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Qualora non risulti possibile effettuare le verifiche tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (**FVOE 2.0**) di ANAC la Stazione appaltante verifica le dichiarazioni rese in sede di gara dall'aggiudicatario tramite le restanti modalità previste dalla legge e dalla prassi.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni (pantoufage o revolving door).

La mancata accettazione delle clausole contenute nei **protocolli di legalità e dei patti di integrità** e il mancato rispetto degli stessi costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83-bis del D.Lgs. n. 159/2011, così come modificato dall'art. 3, comma 7, della Legge n. 120/2020 e ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 06/11/2012, n. 190.

Ai fini della valutazione dell'esclusione del concorrente dalla procedura di gara da parte di questa Stazione appaltante in relazione alle suindicate "cause di esclusione automatica" (art. 94 del Codice) e alle "cause di esclusione non automatica" (art. 95 del Codice), si precisa che:

- trova applicazione l'art. 96 (rubricato "*Disciplina dell'esclusione*") del Codice dei contratti (si veda anche il successivo punto **5.1 - MISURE DI SELF-CLEANING**), a cui si rimanda;
- in particolare, l'art. 96, comma 13, del Codice così prevede testualmente: "*13. Le cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.*";
- ai raggruppamenti temporanei di imprese (RTI concorrenti) trova applicazione l'art. 97 "*Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti*" del Codice dei contratti, a cui si rimanda;
- la valutazione dell'illecito professionale grave da parte della Stazione appaltante rileva ai sensi dell'art. 98 "*Illecito professionale grave*" del Codice dei contratti, a cui si rimanda.

Ai sensi dell'Articolo 1, comma 1, dell'Allegato II.3 del D.Lgs. n. 36/2023, sono **esclusi** dalla procedura di gara (è ammesso soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice) gli operatori economici che occupano **oltre cinquanta dipendenti** e che, al momento della presentazione dell'offerta, **non abbiano caricato** nel proprio Fascicolo Virtuale

(FVOE 2.0) tenuto da ANAC (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198, unitamente all'**attestazione di conformità** a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità ovvero, in mancanza di tale trasmissione, che **non abbiano caricato** nel proprio Fascicolo Virtuale l'**attestazione** della sua **contestuale trasmissione** alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi dell'Articolo 1, commi 2 e 6, ultimo periodo, dell'Allegato II.3 del D.Lgs. n. 36/2023, sono **esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano **un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta** (i quali non sono tenuti alla redazione del suindicato rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198) e che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta (termine indicato nel successivo punto **14.**) hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la **relazione di genere** sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta (detta **relazione di genere** deve altresì essere stata trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità).

5.1 - MISURE DI "SELF-CLEANING"

Ai sensi dell'**art. 96, comma 6**, del Codice, un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli **artt. 94 "Cause di esclusione automatica" e 95 "Cause di esclusione non automatica"** del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può essere ammesso alla procedura d'appalto a condizione che in sede di gara **fornisca la prova** di aver adottato **misure sufficienti** a dimostrare la sua **affidabilità** (c.d. misure di "**SELF CLEANING**", da fornire dal concorrente alla Stazione appaltante mediante la documentazione amministrativa presentata in sede di gara ovvero, ove occorra, da presentare dal concorrente a seguito di procedura di "soccorso istruttorio" attivato dalla Stazione appaltante ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del Codice).

Le **eccezioni** sopra richiamate in materia di **irregolarità CONTRIBUTIVE e FISCALI** previste dall'**art. 94, comma 6**, del Codice [violazioni che **non permettono** "tout court" l'ammissione alla gara del concorrente, trattandosi di "causa di esclusione automatica" e che non lascia alcun margine di valutazione alla Stazione appaltante, non essendo ammessa alla Stazione appaltante alcuna libertà interpretativa che possa permettere l'ammissione alla gara del concorrente] e dall'**art. 95, comma 2**, del Codice [violazioni che **non permettono** l'ammissione alla gara del concorrente solo a seguito di una specifica valutazione da parte della Stazione appaltante dell'effettiva gravità dell'irregolarità commessa dal concorrente, tale da comportare un valido motivo di esclusione dalla gara del medesimo, anche tenendo conto del **valore dell'appalto**], sono le seguenti:

- in relazione alle cause di esclusione AUTOMATICA di cui all'**art. 94, comma 6**, del D.Lgs. 36/2023: deve essere escluso dalla gara l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento delle **imposte e tasse** o dei **contributi previdenziali**, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui lo stesso è stabilito; in particolare, costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'**Articolo 1 dell'Allegato II.10** al D.Lgs. n. 36/2023, a cui si rimanda. In tal caso, però, l'esclusione dalla procedura di gara non si applica quando l'operatore economico concorrente ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione della sua offerta.
- in relazione alle cause di esclusione NON AUTOMATICA di cui all'**art. 95, comma 2**, del D.Lgs. n. 36/2023: deve essere escluso dalla gara l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento delle **imposte e tasse** o dei **contributi previdenziali** qualora la Stazione appaltante, a seguito della sua specifica valutazione, le ritenga gravi e tali da comportare un valido motivo di esclusione dalla gara del medesimo, anche tenendo conto del **valore** dell'appalto; in particolare, costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate quelle indicate negli **Articoli 2, 3 e 4**, dell'**Allegato II.10** al D.Lgs. n. 36/2023, a cui si rimanda. In tal caso, però, l'esclusione dalla procedura di gara non si applica quando l'operatore economico concorrente ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia stato comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione della sua offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico concorrente abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.
- ai sensi dell'Articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.10 al D.Lgs. n. 36/2023, si considera idoneo mezzo di prova, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, il **documento unico di regolarità contributiva (DURC)** acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante tramite accesso alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Se la **causa di esclusione** si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico concorrente deve indicare nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le **misure di self cleaning** adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6, del Codice (ove applicabili: vedi sopra);
- motiva l'impossibilità ad adottare dette **misure** e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione appaltante.

Se la **causa di esclusione** si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico concorrente deve adottare le **misure di self cleaning** di cui all'art. 96, comma 6, del Codice, dandone comunicazione alla Stazione appaltante.

In particolare, ai sensi di quanto previsto dall'**art. 96, comma 6**, ultimi quattro periodi, del Codice, qualora un operatore economico concorrente si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 94 (ad eccezione del comma 6 sopra descritto) e di cui all'art. 95 (ad eccezione del comma 2 sopra descritto) può fornire **PROVA DEL FATTO** che le **misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità** e, di conseguenza, può ottenere l'ammissione alla gara:

- se le **misure** adottate dallo stesso operatore economico concorrente sono ritenute **sufficienti** dalla Stazione appaltante ed idonee a dimostrare la sua affidabilità e sono state tempestivamente adottate, l'operatore stesso **non è escluso** dalla procedura d'appalto;
- sono considerate **misure sufficienti** il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;
- le **misure** adottate dagli operatori economici sono valutate dalla Stazione appaltante considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione;
- se le **misure** adottate dall'operatore economico concorrente sono ritenute **insufficienti e intempestive**, la Stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico concorrente.

Non può avvalersi del **self-cleaning** l'operatore economico escluso con **sentenza definitiva** dalla partecipazione alle procedure di appalto o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un **raggruppamento temporaneo di concorrenti** o un **consorzio** abbia **estromesso o sostituito** un partecipante o un esecutore o un consorziato avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola automatica o non automatica di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice o dal venir meno di un requisito di qualificazione, si valutano le **misure adottate** ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento temporaneo o del consorzio concorrente dalla procedura d'appalto. In particolare:

- ai sensi dell'**art. 97, commi 2 e 3**, del Codice (cause di esclusione per i partecipanti ai raggruppamenti temporanei, nonché per i partecipanti ai consorzi ordinari, ai consorzi tra imprese artigiane ed ai consorzi stabili limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono), fermo restando quanto previsto dall'art. 96, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del Codice, se un partecipante al raggruppamento o al consorzio di cui sopra si trova in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice (cause di esclusione automatica e non automatica) oppure non è in possesso di uno dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, il raggruppamento o il consorzio può comprovare di averlo **estromesso o sostituito** con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate dalla Stazione appaltante, il raggruppamento o il consorzio **non è escluso** dalla procedura d'appalto. Se, al contrario, la Stazione appaltante ritiene che le misure adottate siano intempestive o insufficienti, il raggruppamento o il consorzio **è escluso** dalla procedura d'appalto, con decisione motivata;
- per i **raggruppamenti temporanei** di concorrenti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), del Codice, si applica quanto ulteriormente previsto dall'**art. 97, commi 1**, del Codice, il quale prevede che il raggruppamento **non è escluso** qualora un suo partecipante sia interessato da una causa automatica o non automatica di esclusione o dal venir meno di un requisito di qualificazione, se si sono verificate le condizioni di cui al comma 2 dello stesso art. 97 e ha adempiuto ai seguenti oneri:
 - a) in sede di presentazione dell'offerta:
 - 1) ha comunicato alla Stazione appaltante la causa escludente verificatasi prima della presentazione dell'offerta e il venir meno, prima della presentazione dell'offerta, del requisito di qualificazione, nonché il soggetto che ne è interessato;
 - 2) ha comprovato le misure adottate ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Codice o l'impossibilità di adottarle prima di quella data;
 - b) ha adottato e comunicato le misure di cui all'art. 97, comma 2, del Codice, prima dell'aggiudicazione, se la causa escludente si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta o il requisito di qualificazione è venuto meno successivamente alla presentazione dell'offerta;
- ai sensi dell'**art. 97, comma 3**, del Codice, quanto sopra indicato per i **raggruppamenti temporanei** si applica anche ai **consorzi ordinari** di cui all'art. 65, comma 2, lett. f), del Codice ed anche ai **consorzi fra imprese artigiane** di cui all'art. 65, comma 2, lett. c), del Codice, nonché ai **consorzi stabili** di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), del Codice, limitatamente alle consorziate esecutrici ed alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono.

Ai fini dell'esclusione degli operatori economici concorrenti dalla procedura di gara si applicano, comunque, le norme contenute nel combinato disposto degli **articoli da 94 a 98** del Codice, a cui si rimanda.

5.2 - REQUISITI RELATIVI ALLA PATENTE A CREDITI (SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI)

Gli operatori economici concorrenti (imprese e lavoratori autonomi) qualificati all'assunzione dei lavori in appalto e che intendono partecipare alla gara ed operare "fisicamente" nel cantiere per la realizzazione dei lavori stessi e che possiedono, alla data di presentazione dell'offerta, valida **Attestazione SOA** in qualsiasi **categoria d'opera** elencata nella **Tabella A** dell'**Allegato II.12** del Codice, per una classifica **pari o inferiore alla II**, per ottenere l'ammissione alla gara devono aver correttamente adempiuto agli obblighi relativi al possesso della **PATENTE A CREDITI** per i cantieri temporanei o mobili in conformità a quanto prescritto dall'**art. 27** del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e ss.mm.ii. (T.U. Sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro) nonché dalla relativa normativa regolamentare **attuativa** approvata con **Decreto Ministeriale 18/09/2024, n. 132** recante "Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili." e nel rispetto della [Circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro \(INL\) Prot. R. 0000004 del 23/09/2024](#), a cui si rimanda.

Pertanto, l'obbligo del possesso della **patente a crediti** **NON RICORRE** per gli operatori concorrenti che **possiedono** valida ed idonea Attestazione SOA, in una qualsiasi categoria di opera di cui alla Tabella A dell'Allegato II.12 al D.Lgs. n.36/2023 e per una classifica secondo l'importo almeno **pari o superiore alla III** (e, quindi, non occorre PATENTE A CREDITI per importi di classifica SOA pari o superiori ad € 1.033.000,00).

Inoltre, allo stesso modo, **NON RICORRE** l'obbligo del possesso della **patente a crediti** per i concorrenti (imprese e lavoratori autonomi) che intendono effettuare nell'ambito del cantiere dei lavori in oggetto mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Per le restanti imprese e per i lavoratori autonomi che **non rientrano** nelle ipotesi indicate nei precedenti due periodi **RICORRE** l'obbligo del possesso della **PATENTE A CREDITI**, la quale viene rilasciata in formato digitale dall'Ispettorato nazionale del lavoro.

I suindicati obblighi del possesso della **patente a crediti** per i soggetti sopra indicati ricorrono in quanto, in caso di aggiudicazione dell'appalto, l'appaltatore e gli esecutori di qualsiasi natura (subappaltatori, cotti-misti, lavoratori autonomi, etc. etc.) dovranno operare in un **cantiere temporaneo o mobile** secondo la definizione fornita dall'art. 89, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81.

In particolare:

- con decorrenza dal **01/10/2024**, i concorrenti per i quali ricorrono i suindicati obblighi, per poter ottenere l'ammissione alla gara nonché per l'esecuzione dei lavori ad essi appaltati (in caso di aggiudicazione dell'appalto) devono aver correttamente adempiuto agli obblighi relativi al possesso della **patente a crediti** secondo la normativa transitoria prevista dalle citate disposizioni;
- le imprese ed i lavoratori autonomi che intendono operare nel cantiere per l'esecuzione dei lavori in oggetto e che risultano obbligati, secondo le citate disposizioni legislative e regolamentari, al possesso della **patente a crediti** e che, al momento della presentazione dell'offerta, **non sono in possesso della patente** stessa oppure dispongono di **una patente con punteggio inferiore a quindici crediti**, non possono partecipare alla procedura di gara per l'appalto dei lavori in oggetto, dovendo quindi essere esclusi dalla procedura stessa (si sottolinea, infatti, che la normativa in esame delinea **ulteriori requisiti** da possedere per l'**ammissione** alle gare d'appalto di lavori per i concorrenti che, secondo le citate disposizioni legislative e regolamentari, sono tenuti **già in sede di gara** all'obbligo di **possedere la patente a crediti**, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 27, commi 10 e 11, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., a cui si rimanda: infatti, le sanzioni previste da detto comma 11 prevedono, oltre a sanzioni amministrative pecuniarie, anche l'esclusione **per un periodo di sei mesi** dalla **partecipazione alle procedure di appalto** di lavori pubblici di cui al Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 31/03/2023, n. 36). Pertanto, il mancato possesso di tali requisiti per il concorrente tenuto all'obbligo della patente a crediti costituisce, in aggiunta a quanto prescritto dall'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023, un'ulteriore forma di causa di esclusione automatica dalle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici.

Ai sensi dell'**art. 27, comma 2**, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., dell'**art. 1, comma 7**, del D.M. n. 132/2024 e della [Circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro \(INL\) Prot. R. 0000004 del 23/09/2024](#), dopo la presentazione della domanda all'Ispettorato nazionale del lavoro e nelle more del rilascio della patente a crediti, è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui all'**art. 27, comma 1**, del D.Lgs. 81/2008, salvo diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.

Così come indicato nel punto "3. Modalità operative e tempistiche" di detta [Circolare INL del 23/09/2024, a partire dal 01/11/2024](#) non è più possibile operare in cantiere in forza della trasmissione dell'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva) inviata a mezzo PEC all'Ispettorato nazionale del lavoro attestante il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente a crediti, essendo infatti indispensabile aver effettuato (presentato) all'Ispettorato nazionale del lavoro la richiesta di **rilascio della patente** tramite il portale indicato nella citata Circolare INL, fatto salvo quanto previsto dalle norme citate nel precedente periodo e, in particolare, dall'**art. 27, comma 2**, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., secondo cui l'operatore economico concorrente può essere ammesso alla gara "*Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata*

dall'Ispettorato nazionale del lavoro.": tutto ciò si traduce, ai fini dell'ammissione alla gara del concorrente, nella necessità di dimostrare a questa Stazione appaltante, con la **documentazione amministrativa** inserita nella **Busta A virtuale**, che alla data di presentazione dell'offerta il concorrente possiede effettivamente la "patente a crediti", oppure, che ne ha già fatto corretta richiesta di rilascio all'INL e che è in attesa del rilascio della stessa "patente a crediti" e che lo stesso INL non ha notificato all'operatore concorrente alcuna diversa comunicazione che preclude l'attività del medesimo (è pertanto d'obbligo per il concorrente, a pena di esclusione, **allegare** alla documentazione amministrativa di gara la relativa documentazione probatoria che dimostri la posizione dell'operatore tenuto agli obblighi di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.).

Le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti, trovano applicazione anche nella **fase di esecuzione** dei lavori e, quindi, nei confronti dei **subappaltatori**, dei **cottimisti**, dei **lavoratori autonomi** e degli **esecutori** dei lavori comunque denominati (fatte salve le eccezioni di legge in precedenza indicate, per le quali non ricorre l'obbligo della patente a crediti), in attuazione di quanto prescritto dall'**art. 90, comma 9, lett. b-bis**, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; pertanto, in caso di subappalto da autorizzare dalla Stazione appaltante, il committente o il responsabile dei lavori (il RUP negli appalti di lavori pubblici) provvede, prima del rilascio dell'autorizzazione stessa, a controllare il rispetto di dette disposizioni anche nei confronti del subappaltatore, mentre nei casi in cui tale autorizzazione non è dovuta per previsione di legge, lo stesso committente o lo stesso responsabile dei lavori, prima dell'ingresso in cantiere di detti soggetti esecutori verifica, in capo agli stessi, il possesso della patente in parola. In ogni caso, l'appaltatore è comunque responsabile del rispetto delle disposizioni vigenti da parte degli esecutori delle lavorazioni allo stesso appaltate e che siano stati autorizzati dal medesimo ad operare in cantiere.

Pertanto, per la partecipazione e l'ammissione alla gara per l'appalto dei lavori in oggetto, l'operatore concorrente deve **autocertificare** ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (in forma di *dichiarazione sostitutiva*), utilizzando preferibilmente il modello «**Allegato A - Domanda di partecipazione a gara e dichiarazioni integrative DGUE**» predisposto da questa Stazione appaltante, se l'operatore stesso è tenuto o meno al possesso della **patente a crediti** di cui all'art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e, qualora sia tenuto a tale obbligo, deve **autocertificare** se, alla data di presentazione dell'offerta, è già in possesso della patente a crediti oppure, se è in attesa del suo rilascio da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) avendo presentato la richiesta di rilascio della stessa in data antecedente alla presentazione dell'offerta e nel rispetto delle tempistiche, delle modalità e degli adempimenti previsti dalle suindicate disposizioni al fine di ottenerne il rilascio da parte dell'INL e che l'ufficio competente dello stesso INL non ha notificato all'operatore concorrente alcuna diversa comunicazione che preclude l'attività del medesimo.

5.3 - REQUISITI DI ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI ANTIMAFIA "WHITE LIST" O NELL'ANAGRAFE ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI DEL SISMA CENTRO ITALIA

All'interno delle lavorazioni in appalto appartenenti alla categoria d'opera prevalente **OG 3** indicata nella **Tabella B** del precedente punto **3.4, sono incluse**, anche solo parzialmente (si vedano anche i precedenti punti **3.1 e 4.**), **attività** riconducibili a quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53, della legge 06/11/2012, n. 190 e ss.mm.ii. recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* e, di conseguenza, l'operatore economico concorrente che intende eseguire in proprio tali attività (operatore che, quindi, indichi/dichiari con la documentazione amministrativa di gara da inserire nella **Busta A virtuale**) di eseguire in proprio, del tutto o in parte, dette **attività** riconducibili a quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa nella **fase di esecuzione** dell'appalto deve possedere i **requisiti antimafia** dimostrabili mediante l'effettiva iscrizione nell'Elenco **"White List"** antimafia di cui al comma 52 del medesimo art. 1 della legge n. 190/2012 (secondo il D.P.C.M. 18/04/2013) tenuto dalla Prefettura della provincia in cui l'operatore ha la propria sede, oppure, in alternativa, mediante l'effettiva iscrizione nell'**Anagrafe Antimafia degli Esecutori** del Sisma Centro Italia tenuto dalla Struttura competente ai sensi dell'art. 30, comma 6, del decreto-legge 17/10/2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15/12/2016, n. 229 (quest'ultima iscrizione è **equiparata** giuridicamente all'iscrizione nell'Elenco **"White List"** antimafia), fatto però salvo quanto nel seguito indicato (ipotesi in cui si procederà alla stipula del contratto d'appalto in assenza dell'effettiva iscrizione nell'Elenco White List antimafia o nell'Anagrafe antimafia, ma con la **condizione risolutiva espressa** qualora detta iscrizione **venga diniegata** dagli organi competenti).

L'operatore economico concorrente che dichiara in sede di gara di eseguire direttamente ed in proprio dette **attività** riconducibili a quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa può essere ammesso alla gara secondo le seguenti **tre diverse modalità**, alternative fra loro:

- A. alla data di presentazione dell'offerta deve essere effettivamente iscritto nel suindicato Elenco prefettizio **"White List"** antimafia oppure, in alternativa, essere effettivamente iscritto nella suindicata **Anagrafe Antimafia degli Esecutori** del Sisma Centro Italia;
- B. alla data di presentazione dell'offerta deve aver presentato all'organo competente la richiesta di RINNOVO dell'iscrizione già in precedenza ottenuta al suindicato Elenco prefettizio **"White List"** antimafia oppure, in alternativa, alla suindicata **Anagrafe Antimafia degli Esecutori** del Sisma Centro Italia;
- C. alla data di presentazione dell'offerta deve aver presentato all'organo competente, anche per la prima volta, la **DOMANDA** di iscrizione al suindicato Elenco prefettizio **"White List"** antimafia oppure, in alternativa, alla suindicata **Anagrafe Antimafia degli Esecutori** del Sisma Centro Italia.

In caso di aggiudicazione dell'appalto a favore dell'operatore economico che **si trova ancora** nelle condizioni indicate nelle precedenti lettere **B.** e **C.** e, quindi, anche alla data di approvazione della determina di aggiudicazione efficace dell'appalto non possiede l'effettiva iscrizione nel suindicato Elenco White List antimafia o nella suindicata Anagrafe antimafia, **prima** dell'approvazione di detta determina di aggiudicazione efficace dell'appalto ovvero **prima** della stipula del contratto d'appalto (secondo quanto sarà stabilito dal RUP), **dovrà presentare** agli atti della Stazione appaltante una ***dichiarazione sostitutiva*** da rendere ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il suo legale rappresentante deve **attestare** se le persone e/o le società/ditte aventi personalità giuridica da assoggettare alle verifiche di cui all'**art. 85** del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 (Codice antimafia) al fine di ottenere detta iscrizione, sono mutate o, al contrario, non sono mutate rispetto a quanto accertato dall'organo competente al momento della **precedente iscrizione** nell'Elenco White List antimafia o nell'Anagrafe Antimafia degli Esecutori Sisma Centro Italia (caso **A.**), ovvero se sono mutate o, al contrario, non sono mutate rispetto a quanto dichiarato dall'operatore all'organo competente al momento della **prima iscrizione** nell'Elenco White List antimafia o nell'Anagrafe Antimafia degli Esecutori Sisma Centro Italia (caso **B.**).

Nelle ipotesi di cui ai precedenti casi **B.** e **C.**, la Stazione appaltante procederà comunque alla **stipula** del contratto d'appalto, ma con la **condizione risolutiva espressa** nell'eventualità detta iscrizione nell'Elenco White List antimafia o nell'Anagrafe antimafia di cui sopra **venga diniegata** dagli organi competenti: in tal caso l'aggiudicatario avrà diritto al pagamento del corrispettivo delle sole lavorazioni regolarmente eseguite e contabilizzate del Direttore dei Lavori e, se ricorre, approvate dall'organo di collaudo tecnico-amministrativo e/o strutturale.

Si sottolinea, infatti, che l'iscrizione nell'elenco "White List" antimafia o nell'Anagrafe Antimafia degli Esecutori del Sisma Centro Italia del concorrente che sia anche esecutore delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012, è **giuridicamente equiparabile** al possesso dei **requisiti di ordine generale** di cui al precedente punto **5.** prescritti per poter ottenere **l'ammissione** alla gara del concorrente esecutore stesso e la cui **mancanza**, di conseguenza, comporta **l'esclusione** dal procedimento di gara come confermato da ANAC con il [Comunicato del Presidente ANAC del 17/01/2023](#) ad oggetto "*Chiarimenti concernenti l'iscrizione nelle c.d. white list istituite presso le prefetture territorialmente competenti qualora il bando di gara abbia ad oggetto attività solo parzialmente rientranti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa o connesse con l'oggetto dell'affidamento*" e le pagine del sito istituzionale ANAC raggiungibile dal seguente indirizzo URL <https://www.anticorruzione.it/-/rischio-infiltrazioni-economiche-l-imprenditore-%C3%A8-tenuto-a-richiedere-l-iscrizione-all-white-list> nei quali il Presidente ANAC asserisce quanto segue:

"Come già affermato sia dall'Autorità che dalla giurisprudenza, si ribadisce che il requisito dell'iscrizione alle white list istituite presso le prefetture competenti territorialmente, in quanto requisito di ordine generale attinente alla moralità professionale, deve essere posseduto al momento della partecipazione alla procedura di gara, con la conseguenza che la mancata iscrizione (o la mancata dichiarazione di aver presentato idonea domanda di iscrizione nel predetto elenco) determina l'inammissibilità dell'impresa e la sua esclusione dalla gara.

... omissis....

*Si fa presente che l'iscrizione alla **white list** dovrà essere posseduta soltanto dal soggetto che effettivamente andrà a svolgere la prestazione rientrante all'interno dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 53, il quale potrà essere, in base al caso concreto, l'appaltatore, un'impresa del raggruppamento temporaneo verticale, il subappaltatore o il subaffidatario. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese orizzontale, il requisito dell'iscrizione all'elenco in parola **deve essere posseduto da tutti i componenti** del raggruppamento".*

In caso di offerta presentata da un concorrente **associato / plurisoggettivo** (raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario ex art. 2602 c.c., aggregazione di imprese di rete e GEIE) di tipo orizzontale nella categoria d'opera prevalente **OG 3** indicata nella **Tabella B** del precedente punto **3.4** nella quale sono incluse, anche solo parzialmente, le **attività** maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012 (vedi, al riguardo, il sopra richiamato [Comunicato del Presidente ANAC del 17/01/2023](#)) **tutti gli operatori** partecipanti al soggetto plurimo di **tipo orizzontale** che intendono **eseguire direttamente** ed in proprio le citate **attività** o parte delle citate **attività** devono possedere in proprio, a pena di esclusione, il requisito antimafia di cui sopra (effettiva iscrizione nell'Elenco White List antimafia o effettiva iscrizione nell'Anagrafe Antimafia degli Esecutori del Sisma Centro Italia oppure avvenuta presentazione all'organo competente della richiesta di rinnovo della precedente iscrizione già ottenuta nell'Elenco White List antimafia o nell'Anagrafe Antimafia degli Esecutori del Sisma Centro Italia oppure avvenuta presentazione all'organo competente della prima richiesta di iscrizione nell'Elenco White List antimafia o nell'Anagrafe Antimafia degli Esecutori del Sisma Centro Italia).

NOTA BENE:

Nel caso in cui l'operatore economico concorrente **non intenda o non possa** (per mancanza dei requisiti antimafia di iscrizione nella White List o nell'Anagrafe Antimafia degli Esecutori del Sisma Centro Italia) **eseguire direttamente ed in proprio** le **attività** maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53, della legge n.190/2012, lo stesso potrà anche essere ammesso alla procedura di gara mediante la presentazione, in sede di gara, della **DICHIARAZIONE** di far eseguire integralmente (tutte) le medesime **attività** ad uno o più **SUBAPPALTATORI o SUBCONTRAENTI** sempreché tali attività siano interamente **SUBAPPALTABILI** [a questo riguardo si rammenta, come anche indicato nella **Tabella B** del precedente punto **3.4**, che le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente **OG 3**

sono subappaltabili nella **misura massima del 50%** del suo importo], i quali a loro volta devono necessariamente possedere il prescritto requisito antimafia (effettiva iscrizione nell'Elenco White List antimafia o effettiva iscrizione nell'Anagrafe Antimafia degli Esecutori del Sisma Centro Italia).

Sulla possibilità che il **solo esecutore** delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012 debba possedere il requisito antimafia di cui sopra (effettiva iscrizione nell'Elenco White List antimafia o effettiva iscrizione nell'Anagrafe Antimafia degli Esecutori del Sisma Centro Italia), si veda il sopra richiamato [Comunicato del Presidente ANAC del 17/01/2023](#), i Pareri di precontenzioso ANAC approvati con [delibera ANAC n. 294 del 27/06/2023](#), con [Delibera ANAC n. 29 del 17/01/2024](#) e con [delibera ANAC n. 407 del 11/09/2024](#), nonché i pareri espressi dal MIT (con le risposte ai quesiti avanzati in tal senso) [n. 1269 del 06/04/2022](#), [n.1773 del 07/02/2023](#) e [n. 2273 del 05/09/2023](#).

5.4 - REQUISITI DI AMMISSIONE IN RELAZIONE AGLI IMPEGNI DA ASSUMERE DAI CONCORRENTI RISPETTO AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (CAM STRADE)

Gli operatori economici concorrenti, per poter essere ammessi alla gara ed a **pena di esclusione** (fatta salva la procedura di **soccorsa istruttoria** di cui all'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023), in relazione a quanto prescritto dai **Criteri Ambientali Minimi (CAM)** relativi ai *"Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali"* (d'ora in poi definiti anche **"CAM STRADE"**) approvati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con D.M. 05/08/2024 (GURI Serie Generale n. 197 del 23/08/2024), come modificati con il D.M. 11/09/2025 (GURI Serie Generale n. 221 del 23/09/2025) indicati dal progettista nella **"Relazione sui CAM"** (vedi **"TAV.CAM"**) facente parte degli elaborati di progetto esecutivo approvato e posto a base di appalto, secondo quanto prescritto normativamente dagli stessi **"CAM STRADE"** e secondo quanto prescritto dal progettista nella stessa **"Relazione sui CAM"**, devono **ATTESTARE** con la documentazione amministrativa di gara da inserire nella Busta A virtuale [la dichiarazione deve essere resa utilizzando, preferibilmente, il modello denominato **"Allegato E - Dichiarazione di impegno ad applicare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per le infrastrutture stradali"**] **DI IMPEGNARSI**, in caso di aggiudicazione dell'appalto a proprio favore:

- a) ad elaborare una Relazione CAM in cui, per ogni criterio incluso nel capitolo "3. CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DI INFRASTRUTTURE STRADALI" e nel sottocapitolo "3.1 CLAUSOLE CONTRATTUALI PER LE GARE DI LAVORI DI INFRASTRUTTURE STRADALI" dei **"CAM STRADE"** [impegno prescritto dal punto **"3.1.1 - Relazione CAM"** dei CAM STRADE]:
 - descrive le scelte e le procedure gestionali che garantiscono la conformità ai criteri ivi prescritti
 - dettaglia i requisiti dei materiali e dei prodotti da costruzione da utilizzare in cantiere, in conformità ai citati criteri
 - indica i mezzi di prova da presentare alla direzione lavori;
- b) (in relazione all'**Impianto produttivo di conglomerato bituminoso**): a rifornirsi in impianti con le caratteristiche indicate nei criteri di cui al punto **"3.1.2 Modalità di gestione dell'impianto produttivo di conglomerato bituminoso"** [impegno prescritto dalle condizioni di **VERIFICA** del citato punto **3.1.2** dei CAM STRADE];
- c) (in relazione alla **Temperatura di miscelazione del conglomerato bituminoso**): a presentare, alla Direzione lavori, i marchi CE e relative dichiarazioni di prestazione (DoP) dei conglomerati bituminosi con l'indicazione dell'intervallo di temperatura, massimo alla miscelazione e minimo alla consegna, i tabulati di produzione dell'impianto e i documenti di trasporto del conglomerato bituminoso con indicata la temperatura del materiale in uscita dall'impianto, ossia la temperatura di consegna, nel rispetto di quanto indicato nei criteri di cui al punto **"3.1.3 Temperatura di miscelazione del conglomerato bituminoso"** [impegno prescritto dalle condizioni di **VERIFICA** del citato punto **3.1.3** dei CAM STRADE];
- d) (in relazione al **Personale di cantiere**): a impiegare personale di cantiere nel rispetto di quanto indicato nei criteri di cui al punto **"3.1.4 Personale di cantiere"** [personale con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.) è adeguatamente formato sulle procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri e, più in generale, su tutte le misure di sostenibilità ambientale del cantiere indicate al capitolo "2.4 Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere" dei CAM STRADE] - [impegno prescritto dalle condizioni di **VERIFICA** del citato punto **3.1.4** dei CAM STRADE];
- e) (in relazione alle **Macchine operatrici**): a impiegare macchine operatrici nel rispetto di quanto indicato nei criteri di cui al punto **"3.1.5 Macchine operatrici"** [i motori termici delle macchine operatrici sono di fase IV a decorrere dal 1° gennaio 2025, e di fase V a decorrere dal 1° gennaio 2028. Le fasi dei motori per macchine mobili non stradali sono definite dal Regolamento UE 1268/2016 modificato dal Regolamento UE 2020/1040] - [impegno prescritto dalle condizioni di **VERIFICA** del citato punto **3.1.5** dei CAM STRADE];
- f) (in relazione ai **Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori**): a impiegare prodotti biodegradabili o minerali a base rigenerata, compatibili con le indicazioni del costruttore del veicolo come riportate nella documentazione tecnica "manuale di uso e manutenzione del veicolo", nel rispetto di quanto indicato nei criteri di cui al punto **"3.1.6.1 Grassi ed oli lubrificanti: compatibilità con i veicoli di destinazione"** [impegno prescritto dalle condizioni di **VERIFICA** del citato punto **3.1.6.1** dei CAM STRADE];

- g) (in relazione ai **Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori**): a impiegare grassi ed oli biodegradabili nel rispetto di quanto indicato nei criteri di cui al punto "3.1.6.2 Grassi ed oli biodegradabili" [impegno prescritto dalle condizioni di **VERIFICA** del citato punto 3.1.6.2 dei CAM STRADE];
- h) (in relazione ai **Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori**): a impiegare grassi ed oli a base rigenerata nel rispetto di quanto indicato nei criteri di cui al punto "3.1.6.3 Grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata" [impegno prescritto dalle condizioni di **VERIFICA** del citato punto 3.1.6.3 dei CAM STRADE];
- i) (in relazione ai **Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori**): a impiegare imballaggi nel rispetto di quanto indicato nei criteri di cui al punto "3.1.6.4 Requisiti degli imballaggi in plastica degli oli lubrificanti" [impegno prescritto dalle condizioni di **VERIFICA** del citato punto 3.1.6.4 dei CAM STRADE].

6. - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA [art. 100 del Codice]

Gli operatori economici concorrenti devono essere in possesso, alla data di presentazione dell'offerta ed a pena di esclusione dalla gara, dei **requisiti di ordine speciale** di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023 (di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale) indicati nei successivi punti da **6.1** a **6.4**.

È fatta salva la procedura di **avvalimento** dei requisiti di ordine speciale (limitatamente ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, ad esclusione dei requisiti di idoneità professionale) nel seguito specificati, ove mancanti, in tutto o in parte, all'operatore economico concorrente; in tal caso, per ottenere l'ammissione alla gara, è d'obbligo per il concorrente documentare in sede di gara, a pena di esclusione, la corretta procedura di **avvalimento** dei requisiti stessi, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché dall'Articolo 26, comma 1, dell'Allegato II.12 dello stesso D.Lgs. n. 36/2023, a cui si rimanda.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al **Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0)** di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 36/2023 tenuto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), fatto salvo quanto previsto nell'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché mediante la consultazione degli altri documenti trasmessi con la documentazione amministrativa di gara dall'operatore economico concorrente, tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.ii. e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 99, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023.

Si rimanda a quanto indicato nel precedente punto **5. - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE** in relazione alle verifiche da effettuare da questa Stazione appaltante sul possesso dei sopra citati requisiti speciali, all'obbligo del concorrente di registrarsi preventivamente ai servizi dell'ANAC al fine di permettere a questa Stazione Appaltante di poter procedere alla verifica circa il possesso dei suindicati requisiti tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0), nonché di autorizzare tempestivamente questa Stazione appaltante all'accesso al proprio Fascicolo Virtuale mediante il sistema informatico FVOE 2.0 di ANAC.

6.1 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (C.C.I.A.A.) [art. 100, comma 1, lettera a), del Codice]

Il concorrente, per ottenere l'ammissione alla gara, deve essere in possesso dei **requisiti di idoneità professionale** prescritti dall'art. 100, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023, di seguito indicati:

- a) iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), per attività pertinenti, anche se non coincidenti, con l'oggetto del presente appalto di lavori [si vedano gli idonei/compatibili codici **ATECO 2025** indicati nel precedente punto **3.5** in relazione al contratto collettivo nazionale e territoriale del lavoro (CCNL) individuato dalla Stazione appaltante per l'esecuzione dei lavori e le indicazioni ivi fornite rispetto i codici **ATECO 2025** posseduti dai concorrenti];
- b) nel caso di società cooperative e di consorzi fra società cooperative è inoltre richiesta l'iscrizione nell'Albo delle Società Cooperative di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 23/06/2004, approvato in attuazione dell'art. 15 del D.Lgs. 02/08/2002, n. 220, tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) in collaborazione con la competente CCIAA o tenuto dal Registro delle Imprese;
- c) per l'operatore economico avente sede in altro Stato membro UE e non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 del Codice.

Non è ammessa la procedura di **avvalimento** dei suindicati requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023 e, di conseguenza, non potrà essere ammesso alla gara l'operatore economico che non possieda l'iscrizione nei registri sopra indicati.

Ai fini della comprova di detti requisiti, l'iscrizione nel **Registro delle Imprese** o in altro Registro/Albo è acquisita d'ufficio dalla Stazione appaltante tramite il FVOE 2.0 o tramite altre modalità di legge. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri carcano nel proprio Fascicolo virtuale la dichiarazione, resa in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 o 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii., di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato II.11 del Codice, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE [art. 100, comma 1, lettere b) e c) e comma 4, del Codice]

Il concorrente, per ottenere l'ammissione alla gara, deve essere in possesso (sia qualora l'offerta venga presentata in forma singola o in forma plurisoggettiva) dei **requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale** prescritti dall'art. 100, comma 1, lett. b) e c) e comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, in attuazione dell'Allegato II.12 dello stesso D.Lgs. n. 36/2023, nel seguito indicati.

È fatta salva la possibilità, per l'operatore concorrente che **non possiede, del tutto o in parte**, tali requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, di qualificarsi in sede di gara mediante la procedura di **avvalimento** dei requisiti di cui il concorrente stesso è carente, mediante i requisiti posseduti da altro operatore (o da altri operatori) definito operatore "**ausiliario**", da documentare puntuamente in sede di gara (a pena di esclusione) nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 104 del Codice e dall'art. 26 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo quanto indicato nel successivo punto **7..**

Poiché, come indicato nel precedente punto **3.4**, la **categoria prevalente OG 3** è a "**qualificazione obbligatoria**", le lavorazioni in appalto (tutte appartenenti alla categoria prevalente **OG 3**) non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario se questi è privo della relativa, adeguata, qualificazione.

Pertanto, l'operatore economico concorrente, per poter ottenere l'ammissione alla gara, alla data di presentazione dell'offerta deve essere qualificato (è sempre fatta salva la procedura di **avvalimento** di cui all'art. 104 del D.Lgs. n.36/2023) mediante il possesso di valida **Attestazione SOA** (rilasciata da una Società Organismi di Attestazione autorizzata da ANAC) esclusivamente nella **categoria** di opere generali **OG 3** e per un importo di classifica che sia **adeguato** all'importo dei lavori che il concorrente, singolo o riunito, intende assumere in gara [in caso di offerta avanzata in forma di concorrente **singolo** è d'obbligo possedere Attestazione SOA nella categoria OG 3 per almeno la **classifica II^A** (per un importo fino ad € 516.000)].

Nel caso l'offerta venga presentata da un concorrente **plurisoggettivo/associato**, la classifica SOA minima e necessaria all'operatore concorrente facente parte del concorrente riunito/associato potrà variare in funzione dell'importo dei lavori che ogni operatore intende assumere in proprio, ma occorrerà sempre e comunque possedere Attestazione SOA nella categoria di opere **OG 3** e per almeno la **classifica I** (per un importo fino ad € 258.000) anche se il concorrente **raggruppato/associato** dichiari in sede di gara di assumere in proprio lavorazioni per un importo **inferiore ad €. 150.000,00** (si veda di seguito la motivazione).

Per le suddette ragioni, l'operatore economico concorrente può provare in sede di gara il possesso del **requisito di qualificazione nella categoria prevalente OG 3 secondo le seguenti tre diverse modalità, fra loro del tutto alternative:**

- 1) per il concorrente **singolo**: mediante il possesso di valida **Attestazione SOA**, rilasciata da una Società Organismi di Attestazione (SOA), esclusivamente (solo) nella categoria di opere generali **OG 3** e per almeno la **classifica II** (per un importo fino ad € 516.000);

ovvero, in alternativa:

- 2) per il concorrente **plurisoggettivo/associato temporaneamente** di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f) g), ed h) del D.Lgs. n. 36/2023 [raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c., aggregazione di imprese di rete e Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE)]: mediante il possesso di valida **Attestazione SOA**, rilasciata da una Società Organismi di Attestazione (SOA), esclusivamente (solo) nella categoria di opere generali **OG 3** e per una **classifica** secondo l'importo che sia adeguata e sufficiente a qualificare il componente il RTI/l'associazione rispetto all'importo dei lavori che lo stesso intende assumere in proprio nell'ambito del RTI/dell'associazione.

A tal fine si sottolinea che nel caso in cui l'operatore componente del RTI/della associazione intenda assumere in proprio lavorazioni per un **importo inferiore ad €. 150.000,00**, è ancora e comunque prescritto il possesso di valida Attestazione SOA nella categoria **OG 3 e per almeno la classifica I** (per un importo fino ad €. 258.000) in quanto trattandosi di lavorazioni appartenenti ad una categoria di opere (**OG 3**) di importo **superiore** alla soglia di € 150.000,00 di cui all'art. 100, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e, quindi, categoria che rientra a pieno titolo nel "Sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici" ivi previsto, **NON È AMMESSO** qualificarsi nella stessa categoria prevalente **OG 3**, qualora l'operatore riunito/associato non possieda valida Attestazione SOA, con il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'Articolo 28 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023 [**non è ammesso**, cioè, qualificarsi nella categoria prevalente **OG 3** agli operatori facenti parte di RTI/associazioni temporanee che intendono assumere in proprio lavori di importo inferiore ad € 150.000 con detti requisiti speciali "semplificati" di qualificazione essendo tali requisiti ammessi solo negli appalti di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 e che, quindi, non appartengono al "Sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici": si veda, al riguardo, conforme sentenza T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 14/01/2019, n. 417 - si veda detto principio confermato, seppur indirettamente, dalla sentenza T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V-ter, 05/05/2025, n. 8585, secondo cui la qualifica con i requisiti semplificati di cui all'Articolo 28 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023 può essere ammessa se l'importo della categoria scorporabile è inferiore ad € 150.000 (indirettamente si afferma che la qualifica con i requisiti semplificati non è ammessa se l'importo di una categoria - prevalente o scorporabile in appalto di importo superiore ad € 150.000 - viene frazionato per importi inferiori ad € 150.000 fra i vari componenti un RTI di tipo orizzontale)];

ovvero, in alternativa:

- 3) mediante la procedura di **avvalimento** dei requisiti speciali di cui è carente il concorrente nella categoria prevalente **OG 3** di cui all'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023 e secondo le modalità e nel rispetto di quanto previsto nello stesso art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023 e nella presente lettera di invito a gara (si veda il successivo punto **7.**).

Non è ammesso all'operatore concorrente qualificarsi nella categoria prevalente **OG 3** mediante il cd. “**subappalto qualificante**” (non è ammesso nella categoria prevalente **OG 3** qualificarsi mediante la dichiarazione di subappalto del 50% delle lavorazioni appartenenti a detta categoria, seppure l'operatore concorrente possiede Attestazione SOA nella categoria OG 3 per la classifica I^a) in quanto tale forma di qualificazione mediante il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali posseduti dal “subappaltatore” **non è ammessa** nella categoria prevalente ma solo nelle eventuali categorie scorporabili, se esistenti (come in precedenza indicato nel presente appalto non sono individuate categorie scorporabili) ai sensi dell'Articolo 30, comma 1, ultimo periodo, dell'Allegato II.12 al D.Lgs. n.36/2023, a cui si rimanda.

6.3 - INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E NEI CONSORZI ORDINARI, NELLE AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE E NEI GEIE (NEI CONCORRENTI PLURISOGGETTIVI/ASSOCIATI)

I concorrenti **plurisoggettivi/associati** di cui all'art. 65 comma 2, lettera e), f), g) e h) del Codice (raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c., aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e GEIE) devono possedere i requisiti di **ordine speciale** di cui al precedente punto **6.** nei termini di seguito indicati.

- Requisiti di idoneità professionale (CCIAA) di cui al punto 6.1:

I requisiti speciali di **idoneità professionale** di cui al precedente punto **6.1** relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA e, per le società cooperative ed i consorzi fra società cooperative nell'Albo delle Società Cooperative di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 23/06/2004, approvato in attuazione dell'art. 15 del D.Lgs. 02/08/2002, n. 220, tenuto dalla competente CCIAA, deve essere posseduto:

- da **ciascun operatore** componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da **ciascun operatore** componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

I pertinenti codici ATECO indicati nel precedente punto **3.5** (nel quale si indicano tali codici ATECO 2025 ed i contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro - CCNL - individuati dalla Stazione appaltante per l'esecuzione dei lavori in appalto), fermo restando che la rilevanza è data dalla descrizione dell'attività e non dal solo codice ATECO, devono essere posseduti dall'operatore economico associato/raggruppato in funzione della tipologia dei lavori che lo stesso intende eseguire in proprio nell'ambito del concorrente plurisoggettivo.

Come già indicato nel precedente punto **6.1** non è ammessa la procedura di **avvalimento** ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023 dei suindicati requisiti di **idoneità professionale** e, di conseguenza, non potrà essere ammesso alla gara l'operatore economico che non possieda l'iscrizione nei registri sopra indicati.

- Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al punto 6.2:

I requisiti speciali di **qualificazione** (di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale) di cui al precedente punto **6.2** (dimostrabili mediante il possesso di idonea e valida Attestazione SOA) devono essere posseduti dall'operatore economico che partecipa al concorrente plurisoggettivo in funzione dell'attività effettivamente svolta all'interno del raggruppamento temporaneo, del consorzio ordinario, dell'aggregazione di rete e del GEIE [possesso di Attestazione SOA, in corso di validità, rilasciata nella categoria prevalente **OG 3** in appalto e per una classifica idonea all'importo dei lavori che l'operatore riunito/associato intende assumere in proprio: è comunque prescritto il possesso di almeno la **classifica I** (per un importo fino ad € 258.000) anche qualora un componente il RTI/l'associazione temporanea intenda assumere in proprio lavorazioni per un importo inferiore ad € 150.000].

Come già indicato nel precedente punto **6.2** è ammessa la procedura di **avvalimento** ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023 dei suindicati requisiti di **capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale** e, di conseguenza, potrà essere ammesso alla gara l'operatore economico che produca con la documentazione amministrativa di gara quanto prescritto dall'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché dall'Articolo 26, comma 1, dell'Allegato II.12 dello stesso D.Lgs. n.36/2023, a cui si rimanda (secondo anche quanto più dettagliatamente specificato nel successivo punto **7.**).

Ai sensi dell'art. 68, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, questa Stazione appaltante **non richiede** ai raggruppamenti di operatori economici condizioni per l'esecuzione dell'appalto **diverse** da quelle imposte ai partecipanti in forma **singola**, fatto salvo quanto indicato nel precedente punto **6.2** in relazione all'obbligo del possesso di valida **Attestazione SOA** nella categoria prevalente **OG 3** in appalto come indicato nel periodo precedente.

Ai sensi dell'art. 68, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023, i raggruppamenti ed i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara solo se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati che vi partecipano, possiedono complessivamente i requisiti relativi alla capacità **economico-finanziaria** e alla capacità **tecnico-professionale** (e, quindi, possiedono tutti valida Attestazione SOA nella categoria prevalente **OG 3** per classifiche d'importo adeguate all'importo dei lavori **OG 3** che ogni componente intende assumere

in proprio), ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare (è fatta salva la procedura di avvalimento di cui all'art. 104 del D.Lgs. n.36/2023).

Ai consorzi ordinari, alle aggregazioni di retisti ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, ove compatibile, secondo quanto previsto ed ammesso dall'art. 68, comma 20, del Codice (ai GEIE, secondo quanto previsto ed ammesso dall'art. 10 del D.Lgs. 23/07/1991, n. 240).

Nel caso in cui la mandataria/mandante di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione di **ordine speciale** sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso raggruppamento poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento, così come già indicato nel precedente punto **5.1 - MISURE DI SELF-CLEANING**.

Non è ammesso all'operatore concorrente in RTI/in associazione temporanea qualificarsi nella categoria prevalente **OG 3** mediante il cd. **"subappalto qualificante"** (non è ammesso nella categoria prevalente **OG 3** qualificarsi mediante la dichiarazione di subappalto del 50% delle lavorazioni appartenenti a detta categoria, seppure l'operatore concorrente possiede Attestazione SOA nella categoria OG 3 per la classifica I^a) in quanto tale forma di qualificazione mediante il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali posseduti dal "subappaltatore" **non è ammessa** nella categoria prevalente ma solo nelle eventuali categorie scorporabili, se esistenti (come in precedenza indicato nel presente appalto non sono individuate categorie scorporabili) ai sensi dell'Articolo 30, comma 1, ultimo periodo, dell'Allegato II.12 al D.Lgs. n.36/2023, a cui si rimanda.

6.4 - INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, NEI CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE E NEI CONSORZI STABILI

I **consorzi** di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili) devono possedere i requisiti di **ordine speciale** di cui al precedente punto **6.** nei termini di seguito indicati.

- Requisiti di idoneità professionale (CCIAA) di cui al punto 6.1:

I requisiti speciali di **idoneità professionale** di cui al precedente punto **6.1** relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA e, per le società cooperative ed i consorzi fra società cooperative nell'Albo delle Società Cooperative di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 23/06/2004, approvato in attuazione dell'art. 15 del D.Lgs. 02/08/2002, n. 220, tenuto dalla competente CCIAA, deve essere posseduto dai **consorzi concorrenti** secondo le seguenti modalità (il pertinente codice **ATECO** deve essere posseduto dall'effettivo esecutore dei lavori, fermo restando che la rilevanza è data dalla descrizione dell'attività e non dal solo codice ATECO):

- a) nel caso l'offerta sia presentata da un **consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro** oppure da un **consorzio tra imprese artigiane** di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c), del Codice, il requisito di idoneità professionale (CCIAA) deve essere posseduto, con i pertinenti codici ATECO indicati nel precedente punto **3.5** (nel quale si indicano tali codici ATECO 2025 ed i contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro - CCNL - individuati dalla Stazione appaltante per l'esecuzione dei lavori in appalto), fermo restando che la rilevanza è data dalla descrizione dell'attività e non dal solo codice ATECO, dal **CONSORZIATO ESECUTORE** designato dal consorzio concorrente in relazione ai lavori che il consorziato stesso intende eseguire, mentre il **consorzio concorrente** deve essere iscritto nei sopra citati Registri tenuti dalla CCIAA ma non è d'obbligo che possieda anche i citati codici **ATECO** in quanto questi devono essere posseduti dall'**esecutore effettivo** dei lavori, in attuazione di quanto prescritto dall'art. 67, comma 3, 2° periodo, del D.Lgs. n. 36/2023;
- b) nel caso l'offerta sia presentata da un **consorzio stabile** di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), del Codice, il requisito di idoneità professionale (CCIAA) deve essere posseduto secondo quanto qui di seguito indicato, in funzione delle due diverse modalità di presentazione dell'offerta ammesse dal D.Lgs. n. 36/2023 per i consorzi stabili:
 - b.1) se il **consorzio stabile** dichiara in sede di gara di eseguire le prestazioni in appalto esclusivamente **con la propria struttura d'impresa** (senza cioè designare esecutrici una o più delle proprie imprese consorziate) il requisito di idoneità professionale (CCIAA) deve essere posseduto, con i pertinenti codici ATECO indicati nel precedente punto **3.5** dal **CONSORZIO STABILE concorrente** (fermo restando che la rilevanza è data dalla descrizione dell'attività e non dal solo codice ATECO), essendo questi l'esecutore effettivo dei lavori;
 - b.2) se il **consorzio stabile** dichiara in sede di gara di eseguire le prestazioni in appalto **tramite una o più** delle proprie **consorziate designate** esecutrici indicate in sede di gara, il requisito di idoneità professionale (CCIAA) deve essere posseduto, con i pertinenti codici ATECO indicati nel precedente punto **3.5**, dal/i **CONSORZIATO/I ESECUTORE/I** designato/i dal consorzio concorrente (fermo restando che la rilevanza è data dalla descrizione dell'attività e non dal solo codice ATECO), essendo questi gli esecutori effettivi dei lavori.

Come già indicato nel precedente punto **6.1** non è ammessa la procedura di **avvalimento** ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023 dei suindicati requisiti di idoneità professionale e, di conseguenza, non potrà essere ammesso alla gara l'operatore economico che non possieda l'iscrizione nei registri sopra indicati.

- Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al punto 6.2:

I requisiti speciali di **qualificazione** (di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale) di cui al precedente punto **6.2** (dimostrabili mediante il possesso di idonea e valida Attestazione SOA) devono essere posseduti dai **consorzi** di cui all'art. 65, comma 2, lettere **b** e **c**, del D.Lgs. n. 36/2023 (**consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane**) secondo le modalità qui di seguito specificate

I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro ed i consorzi tra imprese artigiane, fermo restando il disposto degli artt. 67, comma 3, 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., utilizzano i **requisiti propri** (di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale) di cui al precedente punto **6.2** dimostrati mediante il possesso da parte del consorzio concorrente di idonea **Attestazione SOA**, in corso di validità, rilasciata nella categoria prevalente **OG 3** e per una classifica adeguata all'importo dei lavori in appalto che il consorzio concorrente intende assumere in proprio in sede di gara e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono (secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.).

Pertanto, nel caso l'offerta sia presentata da un **consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro** oppure da un **consorzio tra imprese artigiane** [di cui all'art. 65, comma 2, lettere **b** e **c**, del D.Lgs. n. 36/2023] l'idonea e valida Attestazione SOA deve essere posseduta dal **consorzio concorrente** [non essendo prescritto, anche se non escluso, il possesso di idonea e valida Attestazione SOA da parte del consorziato esecutore designato in sede di gara, anche in considerazione del fatto che l'appalto dei lavori in oggetto NON RIGUARDA l'esecuzione di lavori da realizzare su un bene immobile vincolato ai Beni Culturali di cui agli articoli da 132 a 134 del D.Lgs. n. 36/2023 e di cui all'Allegato II.18 dello stesso D.Lgs. n. 36/2023 (in quanto, in tal caso, anche il consorziato esecutore deve necessariamente possedere idonea e valida Attestazione SOA in una delle categorie ammesse per l'esecuzione di lavori su beni vincolati dal D.Lgs. n. 42/2004)].

I **consorzi stabili** di cui all'art. 65, comma 2, **lettera d)**, del D.Lgs. n. 36/2023, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, lett. **b** e **c**, dello stesso D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., si qualificano e devono possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (adeguata Attestazione SOA) secondo le seguenti due diverse modalità, in funzione delle due diverse modalità di presentazione dell'offerta ammesse dal D.Lgs. n. 36/2023 per i consorzi stabili:

- se il **consorzio stabile** dichiara in sede di gara di eseguire le prestazioni in appalto **CON LA PROPRIA STRUTTURA** (senza designare esecutrici una o più delle proprie imprese consorziate) i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale posseduti in proprio dal **consorzio stabile** (Attestazione SOA nella categoria prevalente **OG 3**) sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle sue **imprese consorziate** [le categorie d'opera e le classifiche possedute delle sue consorziate mediante le loro Attestazioni SOA si cumulano con quelle del consorzio stabile concorrente ai sensi di quanto previsto dall'art. 67, comma 1, lett. **b**, del Codice, secondo il principio del cd. "**cumulo alla rinfusa**" dei requisiti SOA]: pertanto, la qualifica rispetto alla categoria d'opera prevalente **OG 3** indicata nella **Tabella B** del precedente punto **3.4** da parte del **consorzio stabile** che esegue **con la propria struttura** le lavorazioni in appalto si ottiene potendo utilizzare sia l'Attestazione SOA posseduta dal consorzio stabile e sia le Attestazioni SOA possedute dalle sue consorziate;
- se il **consorzio stabile**, invece, dichiara in sede di gara di eseguire le prestazioni in appalto **TRAMITE LE CONSORZIATE DESIGNATE** indicate in sede di gara (e non con la propria struttura), i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (idonea e valida Attestazione SOA nella categoria prevalente **OG 3** e per classifica adeguata all'importo dei lavori in appalto), ai sensi di quanto previsto dall'art. 67, comma 1, lett. **c**, del Codice, devono essere posseduti e comprovati in proprio dalle **consorziate designate** (mediante le Attestazioni SOA nella categoria prevalente **OG 3** possedute dalle sole consorziate designate, senza poter cumulare i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali posseduti dal consorzio stabile concorrente con la propria Attestazione SOA), ovvero, qualora le consorziate designate non possiedano, in tutto o in parte detti requisiti, mediante la procedura di **avvalimento** dei requisiti mancanti in attuazione dell'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023 (secondo quanto specificato nel successivo punto **7. - AVVALIMENTO**). In tal caso, la procedura di **avvalimento** dei requisiti SOA mancanti alla **consorziata designata esecutrice** dei lavori potrà essere attivata secondo le seguenti tre diverse modalità:

A) dal **consorzio stabile concorrente** che l'ha designata ed indicata in sede di gara, che diventa l'**AUSILIARIO** del consorziato designato ausiliato (in tal caso, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 67, comma 7, del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii., il consorzio stabile che concorre e che contemporaneamente riveste il ruolo di ausiliario della sua consorziata designata potrà avvalere la stessa consorziata solo con i requisiti **maturati in proprio** e, quindi, con i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale individuabili nella propria Attestazione SOA e che gli derivano dai soli contratti eseguiti con la propria struttura e non più con i requisiti che gli derivano dai contratti eseguiti dalle sue consorziate: si veda ATTENTAMENTE il successivo **N.B.:**);

B) da **altre imprese consorziate** al consorzio stabile concorrente, che diventano **AUSILIARIE** del consorziato designato ausiliato (in tal caso, le imprese consorziate al consorzio stabile concorrente, sia designate che non designate, possono avvalere con la propria Attestazione SOA, il consorziato designato esecutore che non possiede in proprio i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale necessari);

C) da **altri operatori economici**, anche non consorziati al consorzio stabile concorrente, che diventano **AUSILIARI** del consorziato designato ausiliato (in tal caso, altri operatori non consorziati al consorzio stabile concorrente

possono avvalere con la propria Attestazione SOA il consorziato designato esecutore che non possiede in proprio i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale necessari);

N.B.: al fine di quanto indicato nella precedente lettera **A)** - condizione di avvalimento da parte del consorzio stabile concorrente che avvale il consorziato designato che non possiede i requisiti necessari -, si sottolinea che il vigente comma 7 dell'art. 67 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. prescrive, al fine di rendere edotte le stazioni appaltanti su quali siano i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali maturati in proprio dal consorzio stabile: "Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio e di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA.";

Di conseguenza, qualora l'Attestazione SOA presentata in sede di gara dal consorzio stabile concorrente ed ausiliario del proprio consorziato designato ausiliato non indichi ancora quali sono i requisiti MATURATI IN PROPRIO dal consorzio stabile stesso, si prescrive (norma di *lex specialis* di gara) che con la documentazione amministrativa inserita nella **Busta A virtuale** di gara occorre trasmettere, a pena di esclusione dalla gara (fatta salva la procedura di soccorso istruttorio), un'**ATTESTAZIONE** in forma di *dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà* ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 447, a firma del legale rappresentante del consorzio stabile concorrente ed ausiliario, con la quale si dichiari la/le **CATEGORIA/E D'OPERA** e le relative **CLASSIFICHE** di importo incluse nella propria **Attestazione SOA** che siano riferibili ed ottenute dal consorzio stabile CON LE SOLE LAVORAZIONI ESEGUITE MEDIANTE LA SUA STRUTTURA, senza considerare i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali (lavori eseguiti) che gli sono derivati dalle sue imprese consorziate.

La Stazione appaltante deve essere in grado di **conoscere sollecitamente** e di **verificare** la relativa documentazione idonea a comprovare la veridicità dell'**ATTESTAZIONE** resa dal consorzio stabile accedendo al suo Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (**FVOE 2.0**): pertanto, in tale eventualità il consorzio stabile concorrente ed ausiliario del suo consorziato designato ausiliato, entro la data di presentazione dell'offerta ovvero entro la data di apertura della documentazione amministrativa di gara da parte del Seggio di gara, dovrà aver caricato nel proprio Fascicolo Virtuale la documentazione a comprova della veridicità di quanto dichiarato dal consorzio stabile in merito ai suindicati requisiti di qualificazione MATURATI IN PROPRIO.

La Stazione appaltante si riserva di ammettere alla successiva fase di gara il consorzio stabile concorrente che non abbia ancora caricato nel FVOE 2.0 tale documentazione e, in tal caso, qualora il consorzio stabile resti aggiudicatario in via provvisoria dell'appalto, in sede di verifica del possesso dei requisiti suddetti, la Stazione appaltante richiederà al consorzio medesimo la trasmissione e/o il caricamento in FVOE 2.0 di detta documentazione che dovrà pervenire, a pena di esclusione dalla graduatoria provvisoria di gara, entro il termine perentorio stabilito dalla Stazione appaltante.

Come già indicato nel precedente punto **6.2** è ammessa la procedura di **avvalimento** ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023 dei suindicati requisiti di **capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale** e, di conseguenza, potrà essere ammesso alla gara l'operatore economico che produca con la documentazione amministrativa di gara quanto prescritto dall'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché dall'Articolo 26, comma 1, dell'Allegato II.12 dello stesso D.Lgs. n.36/2023, a cui si rimanda (secondo anche quanto più dettagliatamente specificato nel successivo punto **7**).

Inoltre, ai sensi dell'art. 67, comma 7, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., è **vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile**.

Non è ammesso al consorzio concorrente qualificarsi nella categoria prevalente **OG 3** mediante il cd. "**subappalto qualificante**" (non è ammesso nella categoria prevalente **OG 3** qualificarsi mediante la dichiarazione di subappalto del 50% delle lavorazioni appartenenti a detta categoria, seppure il consorzio concorrente possiede Attestazione SOA nella categoria OG 3 per la classifica I^a) in quanto tale forma di qualificazione mediante il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali posseduti dal "subappaltatore" non è ammessa nella categoria prevalente ma solo nelle eventuali categorie scorporabili, se esistenti (come in precedenza indicato nel presente appalto non sono individuate categorie scorporabili) ai sensi dell'Articolo 30, comma 1, ultimo periodo, dell'Allegato II.12 al D.Lgs. n.36/2023, a cui si rimanda.

7. - AVVALIMENTO TECNICO-OPERATIVO [art. 104 del Codice]

Ai sensi dell'**art. 104** del Codice nonché dell'**Articolo 26**, comma 1, dell'Allegato II.12 del Codice stesso, l'operatore economico **concorrente**, in forma singola o in forma plurisoggettiva (in raggruppamento temporaneo di imprese, in consorzio ordinario ex art. 2602 c.c., in aggregazione di imprese di rete e in GEIE) che **non possiede** in proprio, del tutto o in parte, i **requisiti di ordine speciale** indicati nel precedente punto **6.2** [requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'art. 100, comma 1, lett. b) e c) del Codice: **Attestazione SOA** idonea e valida che lo qualifica alla gara], può **avvalersi delle dotazioni tecniche** nonché delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per tutta la durata dell'appalto da uno o più operatori economici **ausiliari** (procedura di **avvalimento** dei requisiti di ordine speciale tecnico-economici di cui il concorrente **ausiliato** è carente).

Ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice, per il concorrente ausiliato sono ammesse una o più imprese ausiliarie.

In tali casi, il concorrente **ausiliato** può essere ammesso alla gara mediante la procedura di **avvalimento** dei requisiti speciali (di natura economico-finanziaria e tecnico-professionale) di cui lo stesso è carente (cd. **avvalimento**

tecnico-operativo) i quali, oltre a dover essere posseduti da uno o più operatori **ausiliari** devono essere messi a disposizione del concorrente ausiliato per l'intera durata del contratto, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'ausiliario dei suindicati requisiti speciali può anche partecipare all'eventuale raggruppamento temporaneo che concorre alla gara e di cui fa parte il concorrente ausiliato ed **a condizione** che non si configuri una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023.

Nel contratto di avvalimento tecnico-operativo le parti specificano le **dotazioni tecniche** nonché le **risorse umane e strumentali** che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente ausiliato e indicano che l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di qualificazione di natura economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al precedente punto **6.2** di cui l'ausiliato è carente (cd. avvalimento tecnico-operativo).

Il contratto di avvalimento dei requisiti speciali di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dovrà essere allegato, a pena di esclusione dalla gara del concorrente ausiliato, alla documentazione amministrativa da inserire all'interno della Busta A virtuale della piattaforma di gara.

La mancanza o l'incompletezza del contratto di avvalimento e delle dichiarazioni da rendere dall'ausiliario e dal concorrente ausiliato comporterà l'esclusione dalla gara dello stesso concorrente ausiliato.

Il concorrente ausiliato e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale di cui al precedente punto **5.** ed i requisiti di idoneità professionale (iscrizione alla CCIAA - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura) di cui al precedente punto **6.1.**

L'ausiliario deve:

- a) possedere i **requisiti** di ordine generale di cui al precedente punto **5.** e dichiararli presentando un **proprio DGUE**, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i **requisiti** di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al precedente punto **6.2** oggetto di avvalimento e dichiararli nel **proprio DGUE**, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) **impegnarsi**, verso il concorrente che si avvale e verso l'Amministrazione committente, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le **dotazioni tecniche** e le **risorse umane e strumentali** (riferite ai requisiti di qualificazione) oggetto di avvalimento.

Il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione (inserendolo nella **Busta A** virtuale contenente la documentazione amministrativa) il **contratto di avvalimento** tecnico-operativo (contratto di avvalimento dei requisiti speciali di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale), che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti (e con data certa), nonché il **DGUE** dell'ausiliario e le dichiarazioni dell'ausiliario prescritte dall'art. 104 del Codice e dalla presente lettera di invito a gara, da redigere, preferibilmente, mediante il modello predisposto dalla Stazione appaltante denominato "**Allegato F** - Dichiarazione da rendere dall'AUSILIARIO dei requisiti speciali Attestato SOA (avvalimento tecnico-operativo)".

Ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle dotazioni tecniche e delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dall'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle dotazioni tecniche e delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione appaltante o dell'Amministrazione committente. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 10 (dieci) giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Nel **contratto di avvalimento** le parti devono obbligatoriamente specificare, a pena di esclusione, le dotazioni tecniche e le risorse umane e strumentali che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente ausiliato, oltre a dover specificare che l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito speciale di partecipazione/qualificazione non posseduto, del tutto o in parte, dal concorrente ausiliato.

Per il rispetto nella fase di gara della procedura di avvalimento, si applica l'art. 104 del Codice dei contratti pubblici nonché l'Articolo 26, comma 1, dell'Allegato II.12 del Codice stesso, a cui si rimanda.

Poiché anche l'**ausiliario** è giuridicamente equiparato all'esecutore dei lavori dovendo fornire ausilio al concorrente ausiliato mediante le proprie dotazioni tecniche e le proprie risorse umane e strumentali indicate nel contratto di avvalimento, in analogia e ai sensi di quanto indicato nei precedenti punti **3.1 e 5.3**, l'impresa **ausiliaria** che **avvale**, ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023, i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali di cui è carente il concorrente ausiliato nella categoria prevalente **OG 3** indicata nella **Tabella B** del precedente punto **3.4** (avalimento tecnico-operativo mediante idonea Attestazione SOA nella categoria d'opera per il quale il concorrente non è qualificato) ed al cui interno sono incluse, anche solo parzialmente, **attività** riconducibili a quelle maggiormente esposte a **rischio di infiltrazione mafiosa** di cui all'art. 1, comma 53, della legge 06/11/2012, n. 190 e ss.mm.ii. (attività "White List" antimafia), alla data di presentazione dell'offerta da parte del concorrente ausiliato ed a pena di esclusione dalla gara di questi, deve rispettare quanto indicato nel precedente punto **5.3** per l'operatore economico concorrente che intende eseguire direttamente ed in proprio dette **attività**, a cui si rimanda.

Pertanto, l'operatore economico ausiliario che avvale il concorrente che ha dichiarato in sede di gara di **eseguire** direttamente ed in proprio dette **attività** riconducibili a quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa per far ottenere al concorrente ausiliato l'**ammissione** alla gara, dove trovarsi almeno in una delle seguenti tre diverse modalità, alternative fra loro:

- A. alla data di presentazione dell'offerta del concorrente ausiliato deve essere effettivamente iscritto nell'Elenco prefettizio "**White List**" **antimafia oppure, in alternativa**, essere effettivamente iscritto nell'**Anagrafe Antimafia degli Esecutori** del Sisma Centro Italia;
- B. alla data di presentazione dell'offerta del concorrente ausiliato deve aver presentato all'organo competente la **richiesta di RINNOVO** dell'iscrizione già in precedenza ottenuta all'Elenco prefettizio "**White List**" **antimafia oppure, in alternativa**, all'**Anagrafe Antimafia degli Esecutori** del Sisma Centro Italia;
- C. alla data di presentazione dell'offerta del concorrente ausiliato deve aver presentato all'organo competente, anche per la prima volta, la **DOMANDA** di iscrizione all'Elenco prefettizio "**White List**" **antimafia oppure, in alternativa**, all'**Anagrafe Antimafia degli Esecutori** del Sisma Centro Italia.

Nelle ipotesi di cui ai precedenti casi **B.** e **C.**, la Stazione appaltante procederà comunque alla **stipula** del contratto d'appalto con il concorrente ausiliato qualora questi resti aggiudicatario dell'appalto, ma con la **condizione risolutiva espressa** nell'eventualità detta iscrizione dell'ausiliario nell'Elenco White List antimafia o nell'Anagrafe antimafia di cui sopra **venga diniegata** dagli organi competenti: in tal caso l'ausiliato aggiudicatario avrà diritto al pagamento del corrispettivo delle sole lavorazioni regolarmente eseguite e contabilizzate del Direttore dei Lavori e, se ricorre, approvate dall'organo di collaudo tecnico-amministrativo e/o strutturale.

Tutto quanto sopra in quanto, come anche indicato nel [Comunicato del Presidente ANAC del 17/01/2023](#) di cui al precedente punto **5.3** il requisito "White List antimafia" è, di fatto, **equiparato** ad un **requisito di ordine generale** "attinente alla moralità professionale" ex art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 e, inoltre, in quanto nell'avvalimento tecnico-operativo **l'ausiliario** è considerato **funzionalmente coinvolto** nella fornitura dei mezzi, dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali necessari al concorrente ausiliato per l'esecuzione delle attività a rischio di infiltrazione antimafia e, pertanto, gli obblighi del possesso dei sopraccitati requisiti antimafia **si estendono anche all'ausiliario** in virtù della responsabilità solidale e della necessità di prevenire elusioni dei controlli.

Pertanto, in sede di gara **l'ausiliario** è tenuto a dichiarare, sotto la sua responsabilità amministrativa e penale, se il suo ausilio concerne o meno lavorazioni e/o categorie d'opera in appalto per le quali al loro interno siano incluse (o meno), anche solo parzialmente, **attività** riconducibili a quelle maggiormente esposte a **rischio di infiltrazione mafiosa**.

In caso di avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla documentazione amministrativa, inserendola nella **Busta A** virtuale, il **contratto di avvalimento** nonché tutte le dichiarazioni ed i documenti prescritti dall'art. 104 del Codice, nel rispetto dell'art. 26, comma 1, dell'Allegato II.12 del Codice stesso, a cui si rimanda; le dichiarazioni devono essere rese in forma di "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n.445/2000.

L'impresa **ausiliaria** deve inserire nella **Busta A** virtuale - documentazione amministrativa - la propria valida **Attestazione SOA** di qualificazione (che dimostri il possesso di qualificazione nella categoria prevalente **OG 3** oggetto di appalto e per una **classifica** secondo l'importo adeguata ai requisiti speciali oggetto di avvalimento).

Ai sensi dell'art. 104, comma 5, del Codice, nel caso di dichiarazioni mendaci rese dall'ausiliario, fermo restando l'applicazione dell'art. 96, comma 15, del Codice nei confronti dell'ausiliario stesso nonché dei firmatari le false dichiarazioni, la Stazione appaltante assegna all'operatore economico concorrente ausiliato un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico ausiliato. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione appaltante esclude l'operatore economico concorrente ausiliato.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario, previa richiesta da parte della Stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

La Stazione appaltante verifica se l'impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105 del Codice, quest'ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione.

8. - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, CLAUSOLE SOCIALI E REQUISITI/CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire, ai **propri dipendenti** che eseguiranno le prestazioni previste in contratto ed ai suoi **subappaltatori**, l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro (CCNL) indicato nel precedente punto **3.5**.

In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un **diverso CCNL** da quello indicato nel precedente punto **3.5**. che **garantisca le stesse (o le equivalenti) tutele normative ed economiche** per i propri lavoratori e per quelli in subappalto che eseguiranno le prestazioni previste in contratto, secondo quanto nel seguito più dettagliatamente indicato.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel presente appalto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la **stabilità occupazionale** del personale impiegato nel contratto nonché a garantire le **pari opportunità generazionali e di genere** (occupazione giovanile e femminile), secondo quanto nel seguito più dettagliatamente indicato.

- **CCNL applicato ai dipendenti del concorrente:**

Ai sensi degli artt. 11, 57 e 102 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato I.01 (si veda anche il precedente punto **3.5**), l'aggiudicatario dell'appalto deve garantire ai dipendenti impiegati nell'esecuzione del contratto, per tutta la sua durata, l'applicazione del CCNL di settore indicato al precedente punto 3.5: CCNL Settore Edilizia (Industria e Cooperative) - Codice CNEL **F012 (Industrie e Cooperative)**.

In virtù della **presunzione di equivalenza** prevista dall'art. 3, comma 2, dell'Allegato I.01 del D.Lgs. n. 36/2023 (*ope legis*), l'operatore può anche applicare il CCNL **F015 (Artigianato)** o il CCNL **F018 (PMI)**, purché corrispondenti alla propria natura giuridica e dimensione aziendale. Tali tutele devono essere garantite dall'appaltatore anche ai lavoratori in subappalto.

In sede di gara, il concorrente deve dichiarare la propria posizione rispetto al CCNL da applicare, in caso di aggiudicazione, ai propri lavoratori dipendenti che eseguiranno le prestazioni previste in contratto e per tutta la durata dell'appalto, preferibilmente tramite i modelli predisposti da questa Stazione appaltante ("**Allegato A**" e "**Allegato B**"), secondo le seguenti modalità e a seconda dei tre diversi casi che si possono presentare:

- **Caso A:** Applicazione di uno dei CCNL previsti nella presente lettera di invito a gara (F012 o F015 o F018):

Il concorrente deve attestare nella domanda di partecipazione a gara (da redigere, preferibilmente, utilizzando il modello "**Allegato A** - Domanda di partecipazione a gara e dichiarazioni integrative DGUE"), a pena di esclusione (fatto salvo il soccorso istruttorio ex art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023), di applicare uno dei suddetti CCNL F012 o F015 o F018 (a seconda della propria natura giuridica e della propria dimensione aziendale) e che si impegna a garantirne l'applicazione ai propri lavoratori dipendenti che eseguiranno le prestazioni previste in contratto per tutta la durata dell'appalto. In questo caso, l'equivalenza delle tutele è presunta per legge e non richiede ulteriori dichiarazioni.

- **Caso B:** Applicazione di un CCNL DIVERSO da F012, F015 o F018 ma con le **STESSE** o le **EQUIVALENTI** tutele giuridiche ed economiche:

Qualora il concorrente applichi un CCNL differente dai CCNL F012 o F015 o F018 che, però, garantisce le STESSE o le EQUIVALENTI tutele economiche e normative di detti CCNL, il concorrente deve attestare nella domanda di partecipazione a gara (da redigere, preferibilmente, utilizzando il modello "**Allegato A** - Domanda di partecipazione a gara e dichiarazioni integrative DGUE"), a pena di esclusione (fatto salvo il soccorso istruttorio ex art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023) il codice CNEL/INPES del proprio diverso CCNL e che il proprio CCNL garantisce le STESSE o le EQUIVALENTI tutele economiche e normative dei CCNL F012/F015/F018 e che, in caso di aggiudicazione a suo favore dell'appalto, si impegna a garantirne l'applicazione ai propri lavoratori dipendenti che eseguiranno le prestazioni previste in contratto per tutta la durata dell'appalto.

In tal caso, la Stazione appaltante in sede di **VERIFICA DEL POSSESSO** dei requisiti necessari per l'aggiudicazione efficace dell'appalto e per la stipula del contratto d'appalto, effettuerà le **VERIFICHE** sull'effettiva **EQUIVALENZA** delle tutele economiche e normative del **diverso CCNL** dichiarato dall'aggiudicatario ai sensi dell'art. 110 del Codice, richiedendo se necessario all'aggiudicatario la presentazione della **DOCUMENTAZIONE PROBATORIA** e di una **RELAZIONE DETTAGLIATA** sui parametri di valutazione previsti nei commi 2 e 3 dell'Articolo 4 dell'Allegato I.01 del D.Lgs. n.36/2023.

- **Caso C:** Applicazione di un CCNL DIVERSO da F012, F015 o F018 e **NON EQUIVALENTE** nelle tutele giuridiche ed economiche:

Qualora il concorrente applichi un CCNL differente dai CCNL F012 o F015 o F018 e che NON garantisce le STESSE o le EQUIVALENTI tutele economiche e normative di detti CCNL, il concorrente:

- deve attestare nella domanda di partecipazione a gara (da redigere, preferibilmente, utilizzando il modello "**Allegato A** - Domanda di partecipazione a gara e dichiarazioni integrative DGUE"), a pena di esclusione (fatto salvo il soccorso istruttorio ex art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023) il codice CNEL/INPES del proprio diverso CCNL e deve dichiarare che il proprio CCNL NON garantisce le STESSE o le EQUIVALENTI tutele economiche e normative dei CCNL F012/F015/F018;
- è tenuto a presentare in sede di gara, a pena di esclusione (fatto salvo il soccorso istruttorio ex art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023), anche la **Dichiarazione di impegno** [da redigere preferibilmente utilizzando il modello "**Allegato B** -

Dichiarazione di impegno ad applicare il CCNL di gara (se il proprio CCNL è diverso e non equivalente) ai sensi dell'art. 102, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023"], con la quale l'operatore concorrente si impegna, in caso di aggiudicazione a suo favore dell'appalto, ad applicare ai propri lavoratori impiegati nell'appalto il CCNL previsto nella presente lettera di invito a gara F012, F015 o F018 (a seconda della propria natura giuridica e della propria dimensione aziendale) e per tutta la durata del contratto.

- Pari opportunità generazionali e di genere (occupazione giovanile e femminile):

Ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 1, comma 1, dell'Allegato II.3 del Codice, l'operatore economico che, alla data di presentazione dell'offerta, **occupa oltre cinquanta dipendenti** (il quale è tenuto alla redazione del **rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile** ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D.Lgs. 11/04/2006, n.198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna") **dove produrre, a pena di esclusione dalla gara** (fatta salva la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice), al momento della presentazione dell'offerta (termine indicato nel successivo punto 14.) ovvero, quale ultimo termine ammesso, al momento dell'apertura della prima seduta di gara indicato nel successivo punto 20., con le modalità già indicate nel precedente punto 5. (mediante caricamento, ove non sia già presente, nel proprio Fascicolo Virtuale **FVOE 2.0** tenuto da ANAC), copia dell'ultimo sopra citato **rapporto periodico** sulla situazione del personale maschile e femminile, unitamente all'**attestazione di conformità** a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato art. 46, ovvero, in mancanza di tale trasmissione, dell'**attestazione** della sua **contestuale trasmissione** alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice, l'operatore economico risultato aggiudicatario del presente appalto e che **occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta** (che non è tenuto alla redazione del suindicato rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile prescritto dall'art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006 per i soli operatori che occupano oltre cinquanta dipendenti) entro **n. 6 (sei) mesi** dalla conclusione del contratto è tenuto a consegnare a questa Stazione appaltante una **relazione di genere** sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione stessa deve essere altresì trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 1, comma 3, dell'Allegato II.3 del Codice, lo stesso operatore economico risultato aggiudicatario del presente appalto e che **occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta**, è altresì tenuto a **consegnare**, entro n. 6 (sei) mesi dalla conclusione del contratto, a questa Stazione appaltante, la **certificazione** di cui all'art. 17 della legge 12/03/1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" (certificazione relativa all'obbligo o meno dell'assunzione dei disabili) e una **relazione** che attesti l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico della medesima legge n. 68/1999 e che illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la stessa relazione, entro il medesimo termine di n. 6 (sei) mesi dalla conclusione del contratto, anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

Ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 1, comma 4, dell'Allegato II.3 del Codice, il concorrente, con la documentazione amministrativa da presentare per l'ammissione alla gara [e, in particolare, nella domanda di partecipazione a gara da redigere, preferibilmente, utilizzando il modello "**Allegato A - Domanda di partecipazione a gara e dichiarazioni integrative DGUE**"] e, in caso di **avvalimento** ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore ausiliario nella sua dichiarazione da presentare per l'ammissione del concorrente ausiliario indicata nel precedente punto 7. [da redigere, preferibilmente, utilizzando il modello denominato "**Allegato F - Dichiarazione da rendere dall'AUSILIARIO dei requisiti speciali Attestato SOA (avvalimento tecnico-operativo)**"], **dove attestare, a pena di esclusione** (fatto salvo il soccorso istruttorio ex art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023):

- A. che si **impegna**, in caso di aggiudicazione dell'appalto, ad **assicurare una quota** pari al **30% (trenta per cento)**, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia all'occupazione **giovanile** e sia all'occupazione **femminile**, da calcolare secondo le modalità di cui alle **Linee Guida** approvate con il Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 07/12/2021 (pubblicato nella G.U.R.I. n. 309 del 30/12/2021) o, in alternativa, secondo la libera scelta dell'aggiudicatario, con le modalità di cui alle **Linee Guida** adottate ai sensi dell'Articolo 1, comma 8, dell'Allegato II.3 al D.Lgs. n. 36/2023 ed approvate con il Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia, del 20/06/2023 (pubblicato nella G.U.R.I. n. 173 del 26/07/2023);
- B. di **aver assolto**, al momento della presentazione dell'offerta, agli **obblighi** di cui alla legge 12/03/1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

In particolare, relativamente all'impegno di cui alla precedente lettera A. si precisa che l'impegno presentato in gara dal concorrente (e dall'ausiliario, ove presente) trova applicazione in fase esecutiva e, per il raggiungimento complessivo delle percentuali del 30% sopra indicate per l'assunzione giovanile e femminile, saranno considerate anche le assunzioni effettuate dalle eventuali imprese **subappaltatrici**, in conformità a quanto previsto dal punto "3. Clausole

contrattuali e misure premiali (commi 4 e 5 dell'art. 1 dell'allegato II.3)" delle suindicate **Linee Guida** adottate ai sensi dell'Articolo 1, comma 8, dell'Allegato II.3 al D.Lgs. n. 36/2023 ed approvate con il Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia, del **20/06/2023**.

- Stabilità occupazionale del personale impiegato:

Ai sensi del combinato dell'art. 57, comma 1, lett. a) e dell'art. 102, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., tenuto conto della tipologia dell'intervento e, quindi, tenuto conto della realizzazione dei lavori in oggetto, il concorrente, con la documentazione amministrativa da presentare per l'ammissione alla gara, **deve attestare, a pena di esclusione**, in caso di aggiudicazione dell'appalto, di impegnarsi nella **fase di esecuzione** del contratto, a garantire la **stabilità occupazionale** del personale impiegato nei lavori oggetto di appalto e per tutta la durata del contratto stesso.

9. - INAMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, sono inammissibili le offerte (le quali, quindi, saranno escluse dalla procedura di gara qualora i concorrenti si trovino nelle seguenti condizioni):

- a) non conformi ai documenti di gara;
- b) ricevute oltre il termine perentorio prescritto nella presente Lettera di invito gara per la presentazione delle offerte;
- c) in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;
- d) considerate anormalmente basse rispetto all'importo dei lavori posto a base di gara ovvero rispetto ai costi della manodopera e/o ai costi della sicurezza aziendale dichiarati dal concorrente nella sua offerta economica, in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici", dalla presente Lettera di invito a gara e dalla modulistica predisposta da questa Stazione appaltante per la presentazione delle offerte (sono altresì inammissibili le offerte risultate anomale ed incongrue ai sensi dell'art. 110 del Codice avendo riguardo del ribasso offerto sull'importo dei lavori posto a base di gara);
- e) presentate da operatori economici differenti che non possiedono i requisiti di ordine generale e di ordine speciale (qualificazione) prescritti dagli artt. da 94 a 98 e 100 del D.Lgs. n. 36/2023 e dalla presente Lettera di invito gara;
- f) il cui prezzo offerto dal concorrente è superiore all'importo posto a base di appalto (offerta economica in aumento);

10. - SUBAPPALTO

Il **subappalto** di parte delle lavorazioni in appalto è ammesso nel rispetto della normativa vigente del Codice dei contratti pubblici e, in particolare, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

In particolare, è ammesso il **subappalto** delle lavorazioni appartenenti alla **categoria prevalente OG 3** entro il limite massimo del 50% dell'importo della categoria stessa ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs. 36/2023: si veda la **Tabella B** con la sua relativa nota (3) all'interno del precedente punto **3.4** ed il precedente punto **6.2**.

Il concorrente deve indicare nel **DGUE** (Documento di Gara Unico Europeo di cui al successivo punto **17.3**) le prestazioni rientranti nella categoria prevalente **OG 3** che intende **subappaltare** o **concedere a cottimo** ad operatore/i economico/i. In caso di mancata indicazione in sede di offerta il subappalto è **vietato**.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'affidamento in subappalto può essere autorizzato esclusivamente a favore di operatori economici che siano in possesso dei **requisiti di ordine generale** di cui agli artt. da 94 a 98 del Codice nonché dei **requisiti di ordine speciale** di cui all'art. 100 del Codice; in particolare, il subappaltatore deve possedere idonea qualificazione nella categoria prevalente **OG 3** (idonei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali) in relazione all'importo e all'esecuzione dei lavori subappaltati, da dimostrare in funzione dell'importo del contratto di subappalto, in conformità a quanto indicato nei precedenti punti **6.1** e **6.2**, a cui si rimanda. Qualora il contratto di subappalto prevede l'esecuzione di lavorazioni di importo inferiore ad € 150.000 al netto dell'IVA di legge, il subappaltatore può anche qualificarsi, in alternativa al possesso di valida Attestazione SOA nella categoria prevalente **OG 3**, mediante il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'Articolo 28 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, a cui si rimanda.

L'esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti del subappaltatore impedisce il rilascio dell'autorizzazione al subappalto, ferma restando la possibilità di sostituire il subappaltatore, previa autorizzazione dell'Ente committente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, comma 10, del Codice dei contratti pubblici.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la **prevalente** esecuzione delle lavorazioni relative al complesso della **categoria prevalente** (per tale ragione la quota di subappalto della categoria prevalente **OG 3** non può superare la soglia massima del **50%** del suo importo).

In fase esecutiva le lavorazioni in appalto possono essere realizzate dall'**appaltatore esecutore** se idoneamente qualificato, oppure **subappaltate** (entro il limite massimo del 50% per la categoria prevalente OG 3) a impresa idonea e qualificata solo qualora l'aggiudicatario **abbia indicato** in sede di offerta (nel **DGUE**) di riservarsi il subappalto di tali lavorazioni, nel rispetto delle condizioni indicate nella presente Lettera di invito a gara e di quanto prescritto dal Codice dei contratti pubblici, con i limiti e le prescrizioni di cui ai commi successivi.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., i contratti di subappalto devono essere stipulati,

in misura non inferiore al venti per cento (20%) delle prestazioni subappaltabili, con **piccole e medie imprese**, come definite dall'Articolo 1, comma 1, lett. o) dell'Allegato I.1 del D.Lgs. n. 36/2023. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta (nel **DGUE**) una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla Stazione appaltante ai sensi del comma 2 dello stesso art. 119, è obbligatorio l'inserimento di clausole di **revisione prezzi** riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'Allegato II.2-bis al D.Lgs. n. 36/2023, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 36/2023.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice dei contratti, a cui si rimanda.

Ai sensi dell'art. 67, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.:

- l'affidamento delle prestazioni previste in contratto da parte dei **consorzi** di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice (dai consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e dai consorzi tra imprese artigiane) ai propri **consorziati** non costituisce subappalto.
- i consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), del Codice, eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i propri **consorziati** indicati in sede di gara (consorziati designati) senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti dell'Ente committente.

Ai sensi dell'art. 119, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, il contraente principale e il subappaltatore sono **responsabili in solido** nei confronti del committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 11, del Codice, l'Ente committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cattimista ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Ai sensi dell'art. 119, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale e il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro (CCNL) del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo (un diverso CCNL), purché garantisca ai dipendenti le stesse (o le equivalenti) tutele normative ed economiche di quello applicato dall'appaltatore [secondo quanto indicato nei precedenti punti **3.5** e **8.**], qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo nazionale o territoriale di lavoro (CCNL) indicato nei precedenti punti **3.5** e **8.**, ovvero un differente contratto collettivo (un diverso CCNL), purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele normative ed economiche del contratto individuato nei precedenti punti **3.5** e **8..**

L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l'Ente committente, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Se nelle lavorazioni da eseguire dal subappaltatore sono incluse le attività riconducibili a quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. [si veda quanto indicato nel precedente punto **5.3**], il subappaltatore stesso deve essere obbligatoriamente iscritto nell'elenco **"White List"** antimafia tenuto dalla Prefettura competente oppure, in alternativa, nell'**Anagrafe Antimafia degli Esecutori del Sisma Centro Italia** tenuto dalla Struttura competente ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.L. n. 189/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, secondo quanto indicato nel precedente punto **5.3**; se, invece, nelle lavorazioni da eseguire dal subappaltatore non sono incluse le attività riconducibili a quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa e, inoltre, l'importo del contratto di subappalto sia superiore alla soglia di € 150.000,00, l'Ente committente dovrà reperire nei confronti del subappaltatore **l'informazione antimafia** di cui all'art. 91, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 (Codice antimafia) sempreché il subappaltatore non possieda valida iscrizione nel citato elenco **"White List"** antimafia oppure, in alternativa, nella citata Anagrafe Antimafia degli Esecutori del Sisma Centro Italia, secondo quanto indicato nel precedente punto **5.3**]

11. - GARANZIA PROVVISORIA A CORREDO DELL'OFFERTA (NON DOVUTA)

Nella presente procedura di gara, per l'ammissione alla gara del concorrente, **non è richiesta** la presentazione della **garanzia provvisoria** a corredo dell'offerta ai sensi di quanto previsto ed ammesso, anche per le procedure negoziate di importo sottosoglia UE, dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto non ricorrono particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta.

Allo stesso modo, **non è neppure richiesta** la presentazione, con la documentazione amministrativa di gara, della **dichiarazione di impegno** resa da un fidejussore (da un'impresa bancaria o assicurativa o da un intermediario finanziario) a rilasciare, qualora il concorrente risultasse affidatario, la **garanzia definitiva** da presentare dall'aggiudicatario ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, come invece precedentemente prescritto, ad eccezione delle microimprese, piccole e medie imprese, dall'ormai abrogato art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (previgente Codice dei contratti pubblici, non più applicabile dal 01/07/2023).

12. - SOPRALLUOGO NON ASSISTITO - VISITA DEI LUOGHI

Fermo restando quanto indicato nel successivo punto **17.1** in merito all'obbligo del concorrente di presentare in sede di gara la **dichiarazione attestante** la **"presa visione"** dello **stato dei luoghi** in cui deve essere eseguita la prestazione (luoghi di futuro cantiere), si precisa che per essere ammessi alla gara **NON È RICHIESTA** l'effettuazione del **preventivo sopralluogo "assistito"** da un tecnico della Stazione appaltante (non è dovuto il rilascio da parte della Stazione appaltante dell'attestazione del preventivo avvenuto sopralluogo per ottenere l'ammissione alla gara del concorrente: pertanto, il concorrente **non deve allegare** alla documentazione amministrativa di gara alcuna attestazione di **presa visione** sottoscritta da un tecnico della Stazione appaltante).

Dovendo però l'operatore economico concorrente attestare con la documentazione amministrativa di gara di "conoscere" lo **stato dei luoghi** di cantiere e di aver tenuto conto delle condizioni di esecuzione dei lavori in relazione alle condizioni economiche offerte (ribasso percentuale da offrire sull'importo dei lavori posto a base di gara), il concorrente ha comunque l'**obbligo di effettuare**, in piena autonomia, il **preventivo sopralluogo** sui luoghi in cui si dovranno realizzare i lavori.

13. - CONTRIBUTO DI GARA A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti sono tenuti ad effettuare il pagamento del contributo di gara di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23/12/2005, n. 266 in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (**ANAC**) per un importo **pari ad € 77,00 (euro settantasette/00)** secondo le modalità indicate nella [delibera ANAC n. 598 del 30/12/2024](#) pubblicata sul sito dell'Autorità nella sezione "[Gestione Contributi Gara](#)" e secondo quanto ivi indicato da ANAC.

Il pagamento del contributo di gara è condizione di ammissibilità dell'offerta.

L'effettivo pagamento è verificato dalla Stazione appaltante prima della valutazione dell'Offerta Economica, anche in caso di inversione procedimentale (pertanto, la verifica dell'avvenuto pagamento del contributo ANAC è effettuata prima dell'apertura della Busta B virtuale contenente l'Offerta Economica).

Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la Stazione appaltante può richiedere, mediante **soccorso istruttorio**, la regolarizzazione del pagamento, secondo anche quanto indicato nel successivo punto **16. - SOCCORSO ISTRUTTORIO** (come indicato nel successivo punto **16.** è ammessa la sanabilità del mancato o del parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove il pagamento non è stato effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte, in conformità a quanto indicato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nel punto "14. SOCCORSO ISTRUTTORIO" del [Bando-Tipo 1/2023 di ANAC](#), nella versione aggiornata al Correttivo al Codice dei contratti approvato con D.Lgs. n.209/2024, il quale è stato aggiornato ed approvato con Delibera ANAC in data 16/09/2025, nonché in conformità alla sentenza dell'[Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 6 del 09/06/2025](#)). In caso di mancata regolarizzazione del pagamento del contributo dovuto dal concorrente soccorso nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile ed il concorrente è escluso dalla procedura di gara.

A comprova dell'avvenuto versamento, i concorrenti devono presentare a questa Stazione appaltante la relativa **ricevuta di avvenuto pagamento** del contributo di gara ANAC, inserendola nella **Busta A** virtuale contenente la documentazione amministrativa di gara.

Nel caso di mancata presentazione, con la documentazione amministrativa di gara, della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di gara, ai fini dell'ammissione alla gara e alla successiva fase di gara di apertura delle Offerte Economiche, la Stazione appaltante accetta se il pagamento è stato effettuato mediante la consultazione dei sistemi di ANAC (mediante FVOE 2.0 anche richiedendone la prova all'operatore economico concorrente o mediante altra modalità ammessa dai sistemi ANAC o dalla legge).

Qualora il pagamento non risulti registrato nei sistemi ANAC, la Stazione appaltante richiede, mediante la procedura di **soccorso istruttorio** di cui all'art. 101 del Codice (vedi sopra) la presentazione della ricevuta di **avvenuto pagamento** del contributo di gara. Come indicato sopra, l'operatore economico concorrente che non adempia alla richiesta di regolarizzazione nel termine perentorio stabilito dalla Stazione appaltante con la procedura di soccorso istruttorio è **escluso** dalla procedura di gara per **inammissibilità** dell'offerta.

14. - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA - SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma **TUTTOGARE**. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nella presente Lettera di invito a gara.

L'offerta e la documentazione amministrativa deve essere sottoscritta con **firma digitale** o altra **firma elettronica qualificata** o **firma elettronica avanzata**, del legale rappresentante dell'operatore concorrente o del suo procuratore avente gli idonei poteri di firma (in tal caso con la documentazione amministrativa inserita nella Busta A virtuale deve

essere trasmessa anche la relativa **procura notarile** da cui poter desumere gli idonei poteri di firma del procuratore).

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le *dichiarazioni sostitutive* devono essere redatte ai sensi e per gli effetti degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii.; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le *dichiarazioni sostitutive* sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La documentazione presentata in copia elettronica deve essere prodotta ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante il "Codice dell'amministrazione digitale" (CAD).

L'**offerta** con la relativa documentazione richiesta nella presente Lettera di invito a gara deve pervenire all'interno della PAD TUTTOGARE **entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 21/01/2026 (mercoledì)** a pena di irricevibilità.

La Piattaforma TUTTOGARE **non accetta** offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione della data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD TUTTOGARE.

Le operazioni di inserimento sulla PAD TUTTOGARE di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e, quindi, la mancata trasmissione dell'offerta entro il suindicato termine perentorio previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD TUTTOGARE si applica quanto previsto nei precedenti punti **1.1** e **2.3**.

Come già indicato nel precedente punto **1.1**, fermo restando le dotazioni tecniche riportate nel precedente punto **1.2**, le modalità per accedere alla Piattaforma TUTTOGARE e per utilizzarla nella presentazione dell'offerta sono esplicitate nelle "[Norme Tecniche di Utilizzo](#)" reperibili all'indirizzo Internet (URL) https://misano-adriatico.tuttogare.it/norme_tecniche.php, ove sono riportate le modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma e le modalità di partecipazione alla procedura di gara.

15. - REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'**OFFERTA** del concorrente è composta da:

- A – Documentazione amministrativa**
- B – Offerta Economica**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) TUTTOGARE offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Di regola, tutta la documentazione presentata dal concorrente deve essere **firmata digitalmente**, ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante il "Codice dell'amministrazione digitale" (CAD), secondo quanto più dettagliatamente indicato nel precedente punto **1.2 - DOTAZIONI TECNICHE**, lettera **d**, da parte del legale rappresentante dell'operatore economico concorrente o da un suo procuratore avente gli idonei poteri di firma (in tal caso, si dovrà allegare alla documentazione di gara la scansione digitale della relativa procura notarile che comprova gli idonei poteri in capo al procuratore firmatario, la quale a sua volta deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'o.e. o anche dal procuratore stesso).

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve, mediante la PAD, notifica della corretta ricezione della documentazione inviata.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma **associata/plurisoggettiva** (raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi ordinari ex art. 2602 c.c., sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

In particolare, in caso di partecipazione in **Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI)** o in **Consorzio** di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice (per quest'ultimo occorre necessariamente inserire i dati richiesti dalla PAD TUTTOGARE per registrare a sistema anche i suoi **consorziati esecutori designati**), l'operatore inserisce la relativa struttura cliccando sul comando: **+Aggiungi partecipante al Raggruppamento** (si vedano attentamente le "[Norme Tecniche di Utilizzo](#)" reperibili all'indirizzo Internet (URL) https://misano-adriatico.tuttogare.it/norme_tecniche.php)

La **domanda di partecipazione** e le **dichiarazioni** da rendere dal concorrente per l'ammissione alla gara dovranno essere redatti, preferibilmente, utilizzando gli **schemi di modelli** predisposti dalla Stazione appaltante ed allegati alla presente Lettera di invito a gara e comunque in conformità agli stessi nei loro contenuti essenziali.

Qualora il concorrente non intenda utilizzare i predetti modelli allegati, predisposti in funzione delle varie dichiarazioni da rendere in virtù della normativa di settore e in ragione delle forme giuridiche dei concorrenti, sarà cura dell'operatore economico fornire tutte le informazioni ivi contenute, la cui mancanza potrebbe, nei casi previsti dalla legge, comportare l'esclusione dalla presente procedura selettiva.

Si precisa che, qualora ci fossero previsioni difformi tra la presente Lettera di invito a gara ed i suoi modelli allegati prevarranno le disposizioni contenute nella Lettera di invito a gara.

Tutta la documentazione da produrre dal concorrente deve essere redatta in lingua italiana.

La documentazione da produrre dal concorrente, se redatta in lingua diversa dall'italiano, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, ove ammesso dalla legge, si applica la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dell'Offerta Economica (ove, quest'ultima, sia stata redatta in lingua diversa dall'italiano), non trova applicazione il soccorso istruttorio e il concorrente sarà escluso dalla procedura di gara.

L'offerta, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, vincola il concorrente per **n. 180 (centottanta)** giorni dalla scadenza del **termine perentorio** per la presentazione delle offerte indicato nel precedente punto **14..** La Stazione appaltante, con atto motivato, può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata dalla Stazione appaltante.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura di gara è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 101, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, fino al giorno fissato per l'apertura della documentazione amministrativa l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma (PAD) TUTTOGARE, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'Offerta Economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione, a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato (la PAD garantisce l'anonimato). A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, la Stazione appaltante ha diritto di valutare la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

È facoltà del concorrente allegare ulteriore documentazione rispetto a quanto prescritto nella presente Lettera di invito a gara, fermo restando che, ai fini del rispetto dei principi di economicità e celerità del procedimento, la documentazione sovrabbondante sarà valutata e considerata solo qualora occorra approfondire le condizioni di partecipazione del concorrente e/o solo qualora contraddica esplicitamente quanto indicato nella documentazione richiesta con la presente Lettera di invito a gara: pertanto, non si procederà ad esaminare la documentazione sovrabbondante se non strettamente necessario al fine di valutare quanto sopra.

Si raccomanda di utilizzare per l'eventuale compressione dei files di gara esclusivamente il formato ".zip" o ".7z" (con la documentazione inserita nelle cartelle comprese sempre con firma digitale o con altra firma elettronica qualificata o con firma elettronica avanzata: ad esempio estensione ".p7m").

16. - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'Offerta Economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'Offerta Economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che **sono sanabili**:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte (sulla soccorribilità/regolarizzazione del pagamento del contributo di gara si veda anche il precedente punto **13. - CONTRIBUTO DI GARA A FAVORE DI ANAC**);
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo (per le offerte presentate dai concorrenti associati/plurisoggettivi), solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti

- un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del precedente punto 15.;
 - la mancata compilazione all'interno della domanda di partecipazione della **dichiarazione di equivalenza** delle **tutele normative ed economiche** del diverso contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro (CCNL) applicato dal concorrente al proprio personale dipendente da impiegare nei lavori oggetto del presente appalto rispetto a quelli indicati nei precedente punti 3.5 e 8. (si veda anche il successivo punto 17.1).

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione (causa di esclusione).

Inoltre, si rappresenta che:

- **sono sanabili l'omessa dichiarazione** sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 (disabili) e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, **l'omesso caricamento** nel proprio Fascicolo Virtuale **FVOE 2.0** tenuto da ANAC (secondo quanto già indicato nei precedenti punti 5. e 8.) della copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006, unitamente all'attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera ed al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato art. 46 (in attuazione di quanto previsto dall'Articolo 1, comma 1, dell'Allegato II.3 del D.Lgs. n. 36/2023);
- **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione della quota di occupazione giovanile e femminile indicata nel precedente punto 8. [pari ad almeno al 30% (trenta per cento) delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali].

Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o le documentazioni necessarie, indicando il contenuto ed i soggetti che le devono rendere o presentare mediante caricamento nella Piattaforma di gara TUTTOGARE.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine, a pena di esclusione.

La Stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'Offerta Economica e su ogni loro eventuale allegato. In tal caso il concorrente è tenuto a fornire risposta entro il termine assegnato dalla Stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'Offerta Economica, a pena di esclusione dalla gara.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 101 del Codice in materia di "soccorso istruttorio", è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, dei documenti e delle dichiarazioni presentati.

17. - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA A)

L'operatore economico concorrente deve inserire nella **Busta A** virtuale della Piattaforma TUTTOGARE la seguente **documentazione amministrativa**, da sottoscrivere con firma digitale dal legale rappresentante (o da un suo procuratore con gli idonei poteri di firma) secondo le modalità indicate nel precedente punto 15., a cui si rimanda, la quale sarà esaminata dalla Stazione appaltante (Seggio di gara) per poter stabilire l'ammissione o l'esclusione dei concorrenti alla fase successiva di apertura delle Offerte Economiche dei soli concorrenti ammessi.

1. **Domanda di partecipazione a gara** e dichiarazioni integrative del DGUE – vedi il Modello **Allegato A** [successivo punto 17.1]: trattandosi di "procedura negoziata" la domanda di partecipazione non deve essere assoggettata all'imposta di bollo;
2. **Dichiarazione di impegno** ad applicare il CCNL di gara (se il proprio CCNL è diverso) ai sensi dell'art. 102, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 – vedi modello **Allegato B** - da presentare dal solo concorrente che applica ai propri dipendenti un **CCNL diverso** da quello indicato nei precedenti punti 3.5 e 8. e, quindi, diverso dai **CCNL F012 o F015 o F018** e che **NON GARANTISCE** le stesse (o le equivalenti) **tutele** normative ed economiche di quelli ivi previsti [successivo punto 17.2];
3. **DGUE** (Documento di Gara Unico Europeo) – vedi il Modello **Allegato C** – da redigere mediante la compilazione telematica all'interno della piattaforma TUTTOGARE nel rispetto del modello "generico" preimpostato per l'appalto dei lavori dalla Stazione appaltante, da presentare dal concorrente singolo, da tutti i partecipanti al concorrente associato / plurisoggettivo (mandatario/capofila e mandanti), dal consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice e da tutti i suoi consorziati designati [successivo punto 17.3];

- 4.** **Dichiarazione** di esecuzione delle attività rientranti nell'elenco **White List antimafia** – vedi il Modello **Allegato D** [successivo punto **17.4**];
- 5.** **Documentazione antimafia** posseduta dal concorrente (che prova l'avvenuta iscrizione oppure la presentazione dell'istanza di iscrizione, negli elenchi White List antimafia o nell'Anagrafe Antimafia degli Esecutori del Sisma Centro Italia) - [successivo punto **17.5**];
- 6.** **Dichiarazione** di impegno ad applicare i **Criteri Ambientali Minimi (CAM)** per le infrastrutture stradali – vedi il Modello **Allegato E** [successivo punto **17.6**];
- 7.** **Attestazione SOA** posseduta dal concorrente, in corso di validità e per classifica idonea, a dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico-professionale in relazione ai lavori appartenenti alla categoria prevalente **OG 3** nella quale l'operatore concorrente intende qualificarsi [successivo punto **17.7**];

N.B.: nel caso l'**Attestazione SOA** presentata dal concorrente risulti scaduta alla data di presentazione dell'offerta in riferimento ai suoi termini di **SCADENZA TRIENNALE** o **QUINQUENNALE** (Attestazione SOA che, quindi, non è stata rinnovata o non è stata rilasciata ex-novo entro la data di presentazione dell'offerta), il concorrente **È TENUTO** a trasmettere unitamente all'Attestazione SOA scaduta, **a pena di esclusione**, secondo quanto prescritto dall'Articolo 16, comma 5 e dall'Articolo 17, comma 1, dell'Allegato II.12, del D.Lgs. n. 36/2023 (salvo richiesta di integrazione documentale ovvero di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice), la copia elettronica del **contratto** stipulato con la Società Organismi di Attestazione (**SOA**) per il rinnovo o per il rilascio ex-novo dell'Attestazione SOA, sul quale deve essere apposta la **firma digitale** del legale rappresentante dell'operatore concorrente, che dimostri l'**ULTRAVIGENZA** della stessa Attestazione SOA posseduta e che lo qualifica nella categoria di opere e nella classifica secondo l'importo prescritte per la sua ammissione alla gara [**Nota Bene**: secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia (si veda Consiglio di Stato, sez. V, 25/10/2024 n. 8534) si considererà l'**ultravigenza** dell'Attestazione SOA posseduta dall'operatore concorrente anche in assenza della formale stipula del contratto con la Società Organismi di Attestazione ma solo qualora l'operatore dimostri, con la documentazione presentata in sede di gara, di aver richiesto alla Società Organismi di Attestazione (**SOA**) l'effettuazione delle verifiche di legge per il rilascio della nuova Attestazione SOA o del rinnovo dell'Attestazione SOA posseduta, nel rispetto dei termini indicati nell'Articolo 16, comma 5 e nell'Articolo 17, comma 1, dell'Allegato II.12, del D.Lgs. n. 36/2023, a cui si rimanda].
- 8.** **Documentazione** da presentare in caso di **avvalimento** dei requisiti speciali (economico-finanziari e tecnico-professionali: Attestazione SOA) non posseduti dal concorrente ausiliato (avvalimento tecnico-operativo), ai sensi dell'art. 104 e dell'Articolo 26 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n.36/2023, in caso di avvalimento dei requisiti speciali non posseduti dal concorrente ausiliato, inclusa la **Dichiarazione** da rendere dall'AUSILIARIO – vedi il Modello **Allegato F** ed inclusa la documentazione che dimostra l'iscrizione dell'impresa AUSILIARIA nell'elenco "**White List**" antimafia oppure nell'**Anagrafe Antimafia degli Esecutori del Sisma Centro Italia** [successivo punto **17.8**];
- 9.** **[solo se ricorre il caso]:** Documentazione relativa alla **patente a crediti** posseduta (o richiesta) dall'operatore concorrente che **non possiede** Attestazione SOA oppure che **possiede** Attestazione SOA in qualsiasi categoria d'opera ma per una classifica d'importo **non superiore alla II** [successivo punto **17.9**];
- 10.** **Ricevuta** di avvenuto pagamento del contributo di gara ANAC [successivo punto **17.10**];
- 11.** **[solo se ricorre il caso]:** Documentazione prescritta per i concorrenti **associati/raggruppati** temporaneamente (fferenti in forma plurisoggettiva) e per i consorzi [successivo punto **17.11**];
- 12.** **[solo se ricorre il caso]:** Documentazione da presentare dall'operatore concorrente che si trova in una delle situazioni di **insolvenza** e/o di **crisi d'impresa** comunque denominate ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 12/01/2019, n.14 e ss.mm.ii. oppure, che si trova in concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis, del R.D. 16/03/1942, n. 267 e ss.mm.ii. **[autorizzazione]** a partecipare alla gara rilasciata dal tribunale competente o dal giudice delegato e **relazione del professionista indipendente**, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera o) del D.Lgs. n. 14/2019, che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto], secondo quanto indicato nel precedente punto **4**. [successivo punto **17.12**];
- 13.** **[solo se ricorre il caso]:** Documentazione da presentare dall'operatore concorrente che, in relazione alle **cause di esclusione** di cui agli artt. 94 "Cause di esclusione automatica" e 95 "Cause di esclusione non automatica" del D.Lgs. n. 36/2023, si trova sottoposto a **sequestro o a confisca** ai sensi dell'art. 240-bis del codice penale o degli artt. 20 e 24 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, e che è stato **affidato** ad un custode o ad un amministratore giudiziario o finanziario in data successiva al momento in cui le stesse **cause di esclusione** sono divenute giuridicamente efficaci nei confronti dell'operatore economico, secondo quanto indicato nel precedente punto **4**. [successivo punto **17.13**];
- 14.** **Patto per la promozione della legalità** della Provincia di Rimini - Anno 2022 – **Allegato G** [successivo punto **17.14**];
- 15.** **Protocollo di intesa** per la legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture sottoscritto in data 16/09/2013 – **Allegato H** [successivo punto **17.15**];
- 16.** **Patto di integrità** applicabile nel Comune di Misano Adriatico – **Allegato I** [successivo punto **17.16**];

- 17.** [solo se la documentazione è firmata dal procuratore]: **Procura notarile** (da trasmettere solo se la documentazione di gara viene firmata digitalmente dal procuratore del legale rappresentante del concorrente, a dimostrazione degli idonei poteri di firma in capo al procuratore stesso) [successivo punto 17.17];
- 18.** [solo se ricorre il caso]: **Altra eventuale documentazione** a discrezione del concorrente, ritenuta necessaria o utile al fine di dimostrare l'ammissibilità alla gara dell'operatore economico che ha presentato offerta.

Nota Bene:

Si rammenta che il documento **Allegato L** - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Misano Adriatico, approvato con delibera G.C. n. 56 del 30/05/2025 indicato nel precedente punto 2.1, non deve essere inserito nelle Busta A virtuale contenente la documentazione amministrativa, in ragione di quanto indicato nel precedente punto 2.1.

La suindicata documentazione amministrativa deve essere inserita dal concorrente nella Piattaforma TUTTOGARE secondo le modalità indicate nel documento denominato "Norme Tecniche di Utilizzo" reperibile all'indirizzo URL https://misano-adriatico.tuttagare.it/norme_tecniche.php.

N.B.: Si rammenta ancora all'operatore economico che alla data di presentazione dell'offerta occupa oltre cinquanta dipendenti (il quale è tenuto alla redazione del rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna") che entro la data di presentazione dell'offerta (termine indicato nel precedente punto 14.) ovvero, quale ultimo termine ammesso, entro la data di apertura della prima seduta di gara indicata nel successivo punto 20., deve aver caricato ove non sia già presente, a pena di esclusione dalla gara (fatta salva la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023) nel proprio Fascicolo Virtuale **FVOE 2.0** tenuto da ANAC, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198, unitamente all'attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità ovvero, in mancanza di tale trasmessione, deve anche aver caricato l'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

17.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DGUE - EVENTUALE PROCURA

L'operatore economico concorrente deve inserire nella **Busta A** virtuale della Piattaforma contenente la documentazione amministrativa di gara, la **domanda di partecipazione** con le **dichiarazioni integrative del DGUE**, la quale deve essere redatta, preferibilmente, utilizzando il modello "**Allegato A** - Domanda di partecipazione a gara e dichiarazioni integrative DGUE" predisposto da questa Stazione appaltante.

Nella domanda di partecipazione il concorrente deve indicare i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata/plurisoggettiva con la quale partecipa alla gara, le dichiarazioni integrative del DGUE di cui al successivo punto 17.3 ed il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro (CCNL) applicato ai propri dipendenti che opereranno nel cantiere in caso di aggiudicazione a suo favore dell'appalto in oggetto (si veda quanto indicato nei precedenti punti 3.5 e 8. sul CCNL applicabile all'appalto dei lavori in oggetto).

N.B.: Nella domanda di partecipazione l'operatore economico concorrente deve dichiarare se il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro (**CCNL**) applicato ai propri dipendenti sia **lo stesso** ovvero **sia diverso** rispetto ad almeno uno dei **tre CCNL** indicati nei precedenti punti 3.5 e 8. (CCNL individuati nella presente Lettera di invito a gara dai codici alfanumerici unici CNEL/INPES **F012** o **F015** o **F018** a seconda della dimensione o della natura giuridica dell'operatore concorrente).

Qualora il concorrente adotti un **diverso CCNL** da quelli individuati con i suindicati codici alfanumerici unici CNEL/INPES **F012** o **F015** o **F018**, deve obbligatoriamente dichiarare con la domanda di partecipazione, indicando anche gli estremi identificativi del **proprio CCNL** con il suo relativo codice alfanumerico unico **CNEL/INPES** di cui all'art. 16-quater del decreto-legge 16/07/2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/09/2020, n.120, se il **proprio CCNL GARANTISCE** oppure **NON GARANTISCE** le stesse (o le equivalenti) tutele normative ed economiche previste da almeno uno dei suindicati tre CCNL **F012** o **F015** o **F018** da individuare dal concorrente in funzione della corrispondenza di tali CCNL rispetto alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa concorrente [**NOTA BENE**: occorre che il concorrente compili all'interno della domanda di partecipazione a gara, in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (utilizzando, preferibilmente, il modello denominato «**Allegato A** - Domanda di partecipazione a gara e dichiarazioni integrative DGUE»), la **DICHIARAZIONE DI EQUIVALENZA** o, al contrario, la **DICHIARAZIONE DI NON EQUIVALENZA** del proprio CCNL rispetto ai tre citati CCNL **F012** o **F015** o **F018** da individuare dal concorrente, come detto, in funzione della corrispondenza di tali CCNL rispetto alla dimensione o alla natura giuridica del concorrente].

Nel caso in cui il **diverso CCNL** del concorrente **NON GARANTISCA** le stesse (o le equivalenti) tutele normative ed economiche di almeno uno dei CCNL **F012** o **F015** o **F018**, lo stesso concorrente deve inserire all'interno della **Busta A** virtuale con la documentazione amministrativa, a pena di esclusione dalla gara (è ammesso il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice), un'ulteriore **dichiarazione di impegno** ad applicare uno dei **CCNL**

previsti nei precedenti punti **3.5** e **8.** ai sensi di quanto prescritto dall'art. 102, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n.36/2023 [da redigere, preferibilmente, utilizzando il modello predisposto da questa Stazione appaltante, denominato «**Allegato B** - Dichiarazione di impegno ad applicare il CCNL di gara (se il proprio CCNL è diverso) ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 36/2023]], con la quale l'operatore economico concorrente **si assume l'impegno**, in caso di aggiudicazione dell'appalto, di garantire ai propri dipendenti che saranno impiegati nell'esecuzione del contratto e per tutta la sua durata, l'applicazione del **CCNL** di settore con codice CNEL/INPES **F012** oppure **F015** oppure **F018** (sarà il concorrente che deve attestare quale sia il CCNL da applicare fra i tre CCNL qui indicati) ed a **condizione** che a tali lavoratori sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla **dimensione o** alla **natura giuridica** dell'impresa concorrente, al fine di fornire agli stessi, per tutta la durata dell'appalto, le **stesse tutele** normative ed economiche prescritte da questa Stazione appaltante per l'esecuzione dei lavori in oggetto.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle **cause automatiche** di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2, del Codice dei contratti pubblici devono essere rese dall'operatore economico concorrente in relazione a **tutti i soggetti** indicati nel **comma 3** del medesimo art. 94.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle **cause non automatiche** di esclusione di cui all'**art. 98, comma 3**, lettere **g**) ed **h**), del Codice dei contratti pubblici [illecito professionale grave per taluno dei reati consumati o tentati di cui al **comma 1 dell'art. 94** del Codice stesso e per taluno dei reati consumati indicati nei punti da 1) a 5) della citata lettera **h**) del Codice] devono essere rese dall'operatore economico concorrente in relazione agli **stessi soggetti** indicati nel precedente periodo ed elencati nell'art. 94, **comma 3**, del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle **altre cause di esclusione** devono essere rese in relazione all'operatore economico concorrente.

Con riferimento alle **cause di esclusione non automatiche** di cui all'**art. 95** del Codice, il concorrente deve **dichiarare** con il **DGUE** (Documento di Gara Unico Europeo) e/o con la **domanda** di partecipazione a gara con le dichiarazioni integrative del DGUE da redigere, preferibilmente, utilizzando il modello «**Allegato A** - Domanda di partecipazione a gara e dichiarazioni integrative DGUE» predisposto da questa Stazione appaltante:

- se sussistono le **gravi infrazioni** di cui all'art. 95, comma 1, lett. a), del Codice [gravi infrazioni alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26/02/2014] commesse nei **tre anni antecedenti** la data di presentazione dell'offerta [in quanto tale potenziale causa di esclusione rileva, ai sensi di quanto previsto dall'art. 96, comma 10, lett. a), del D.Lgs. 36/2023, per i reati commessi nei **tre anni** decorrenti dalla commissione del fatto];
- se sussiste una situazione di **conflitto di interessi** [di cui all'art. 16 del Codice non diversamente risolvibile], se sussiste una **distorsione della concorrenza** [derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della presente procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive] e se sussistono le situazioni tali da far ritenere che l'offerta del concorrente e quella/e di altro/i concorrente/i in gara siano imputabili ad un **unico centro decisionale** [a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla gara] di cui, rispettivamente, all'art. 95, comma 1, lett. b), c) e d), del Codice, in relazione alla presente procedura di gara [in quanto tali potenziali cause di esclusione rilevano, ai sensi di quanto previsto dall'art. 96, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, avendo riguardo della presente procedura di gara];
- se sussistono **illeciti professionali gravi** [tali da poter rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, avendo riguardo dei gravi illeciti professionali elencati tassativamente nell'art. 98 del Codice, nel quale sono anche indicati i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi illeciti gravi] di cui all'art. 95, comma 1, lett. e), del Codice, salvo che ricorra la condotta di cui al comma 3, lett. b), dell'art. 98 del Codice, commessi nei **tre anni antecedenti** la data di presentazione dell'offerta, dando atto che rileva tale potenziale causa di esclusione dalla gara per gli illeciti professionali gravi che sono stati commessi nei tre anni decorrenti, rispettivamente:
 - 1) dalla data di emissione di uno degli atti di cui all'art. 407-bis, comma 1, del Codice di procedura penale oppure di eventuali provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale ove la situazione escludente consista in un illecito penale rientrante tra quelli valutabili ai sensi del comma 1 dell'art. 94 del Codice oppure ai sensi del comma 3, lettera h), dell'art. 98 dello stesso Codice;
 - 2) dalla data del provvedimento sanzionatorio irrogato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore nel caso in cui la situazione escludente discenda da tale atto;
 - 3) dalla commissione del fatto, in tutti gli altri casi.

Pertanto, in relazione ai suindicati **illeciti professionali gravi** il concorrente deve dichiarare:

- gli **atti ed i provvedimenti** indicati nell'art. 98, comma 6, del Codice emessi nei **tre anni antecedenti** la data di presentazione dell'offerta;
- tutti gli altri **comportamenti** di cui all'art. 98 del Codice commessi nei **tre anni antecedenti** la data di presentazione dell'offerta.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico deve dichiarare la sussistenza delle **cause di esclusione** che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e deve indicare, ai sensi dell'art. 96, comma 6, del Codice, le misure di **self-cleaning** adottate (misure di cui al precedente punto 5.1), oppure con la documentazione amministrativa di gara da inserire nella **Busta A** virtuale deve dichiarare e dimostrare l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione della propria offerta.

Ai sensi dell'art. 96, comma 4, del Codice, l'operatore economico concorrente deve adottare le misure di **self-cleaning** (si veda il precedente punto 5.1) che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Ai sensi dell'art. 96, comma 5, del Codice, in nessun caso l'aggiudicazione dell'appalto può subire dilazioni in ragione dell'adozione delle misure di **self-cleaning** di cui al comma 6 dello stesso art. 96 del Codice.

Ai sensi dell'art. 96, comma 12, 1° periodo, del Codice, l'operatore economico concorrente ha l'onere di comunicare immediatamente alla Stazione appaltante la sussistenza di taluno dei provvedimenti menzionati ai numeri 1) e 2) della lettera c) del comma 10 dell'art. 96 del Codice [si vedano i provvedimenti citati ai precedenti punti 1) e 2) relativi agli illeciti professionali gravi di cui all'art. 95, comma 1, lett. e), del Codice], ove non fossero menzionati nel proprio Fascicolo Virtuale FVOE 2.0.

Ai sensi dell'art. 96, comma 12, ultimo periodo, del Codice, se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel proprio Fascicolo Virtuale FVOE 2.0, il triennio (di prescrizione della relativa causa di esclusione) inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione appaltante ha acquisito taluno di detti provvedimenti, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Nota Bene:

Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b), del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive alla presente ed i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE 2.0.

• **Offerta presentata da un concorrente associato/plurisoggettivo ex art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h), del Codice:**

In caso di concorrente plurisoggettivo (raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario art. 2602 c.c., aggregazione di retisti e GEIE), il concorrente fornisce nella domanda di partecipazione i **dati identificativi** (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il **ruolo** di ciascuna impresa partecipante al concorrente plurimo (mandataria/mandante, capofila/consorziata).

• **Offerta presentata da un consorzio ex art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice:**

In caso di consorzio di società cooperative e di consorzio fra imprese artigiane, il consorzio indica nella domanda di partecipazione i **propri dati identificativi** (ragione sociale, codice fiscale, sede) ed i **dati identificativi del consorziato designato** all'esecuzione dei lavori per il quale il consorzio concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice, esso deve indicare il consorziato (o i consorziati) per il quale (o per i quali) il consorzio concorre.

In caso di consorzio stabile, questi indica nella domanda di partecipazione i **propri dati identificativi** (ragione sociale, codice fiscale, sede) e se il consorzio stabile concorre esclusivamente con la propria struttura (senza cioè designare come esecutrici una o più delle proprie imprese consorziate) ovvero se concorre per **una o più** delle proprie **consorziate designate** all'esecuzione dei lavori (in quest'ultimo caso occorre anche indicare i **dati identificativi** delle consorziate designate per il quale il consorzio stabile concorre); in assenza di tale dichiarazione da parte del consorzio stabile si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto della propria struttura.

Nella **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE** a gara l'operatore economico concorrente deve **dichiarare**, in forma di **dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii. [dichiarazione che è contenuta in parte nel modello di domanda di partecipazione a gara denominato «**Allegato A - Domanda di partecipazione a gara e dichiarazioni integrative DGUE**» predisposto da questa Stazione appaltante ed in parte nel modello di **DGUE** (Documento di Gara Unico Europeo)] e, quindi, assumendosene la piena responsabilità amministrativa e penale in caso di rilascio di false dichiarazioni:

- i **dati identificativi** (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- il **domicilio** digitale e fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo PEC di posta elettronica certificata o lo strumento analogo negli altri Stati Membri del concorrente, ai fini dell'invio delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;
- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) del/i **TITOLARE/I EFFETTIVO/I** individuato/i ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 21/11/2007, n. 231 nonché dell'art. 2 "Titolare effettivo" dell'Allegato tecnico allo stesso D.Lgs. n. 231/2007 (cd. "*Norme antiriciclaggio*");
- di **non incorrere nelle cause di esclusione** dalle procedure di appalto di contratti pubblici di cui all'art. 94 e segg. del Codice dei contratti approvato con D.Lgs. 31/03/2023, n. 36; in particolare, di non incorrere nelle cause di esclusione automatica dalle procedure di affidamento degli appalti pubblici di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 (in relazione alle

cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del D.Lgs. 36/2023 si rimanda a quanto occorre dichiarare nel DGUE; per i concorrenti in forma plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE se equiparati a raggruppamenti temporanei e/o a concorrenti associati/plurisoggettivi) nonché per i concorrenti in forma di consorzio fra imprese artigiane, nonché per i consorzi stabili concorrenti limitatamente alle consorziate esecutrici ed alle consorziate aventi i requisiti di cui il consorzio si avvale, si rimanda anche a quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 36/2023 recante *"Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti"*;

- di **essere in regola** con le disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri";
- di **aver eletto** il proprio **domicilio digitale**, a cui saranno fatte pervenire tutte le comunicazioni della Stazione appaltante di cui all'art. 90 del D.Lgs. 36/2023, nell'apposita sezione della Piattaforma di negoziazione TUTTOGARE e di essere a conoscenza che, solo in caso di malfunzionamento della Piattaforma stessa, la Stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, del decreto legislativo 07/03/2005, n. 82 (per l'operatore economico transfrontaliero, c/o un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS);
- di **aver preso atto e accettato** che tutte le comunicazioni ufficiali riguardanti la gara, inviate dalla Stazione Appaltante all'indirizzo PEC indicato, sono qualificate da presunzione assoluta di conoscenza da parte dell'operatore economico a fronte del rapporto di corretto esito della trasmissione;
- di **non partecipare** alla gara **contemporaneamente in forme diverse** (singola e associata/plurisoggettiva, in più forme associate/plurisoggettive, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio concorrente) in relazione ai divieti ed a quanto disposto dall'art. 67, comma 4, 5° e ultimo periodo, dall'art. 68, comma 14 e dall'art. 104, comma 12, del Codice;

[o, in alternativa, ove ricorra l'ipotesi]:

- di **partecipare** alla gara in più di una forma, *[indicare quale è la forma di partecipazione alla presente gara: singola e associata/plurisoggettiva, in più forme associate/plurisoggettive, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio concorrente, in relazione ai divieti e a quanto disposto dall'art. 67, comma 4, 5° e ultimo periodo, dall'art. 68, comma 14, del Codice]* e dichiara di aver inserito nel proprio Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (**FVOE 2.0**) tenuto da ANAC l'idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

[opzione da dichiarare solo dagli operatori economici concorrenti che partecipano ad un "consorzio stabile"]:

- di **non partecipare** a più di un **consorzio stabile** (in tal caso occorre indicare le complete generalità del "consorzio stabile" a cui partecipa l'operatore concorrente) - **[Nota Bene:** vedi il precedente punto 4. e il punto "4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE" del **Bando-Tipo 1/2023 di ANAC**, nella versione aggiornata al Correttivo al Codice dei contratti approvato con D.Lgs. n. 209/2024, il quale è stato aggiornato ed approvato con Delibera ANAC in data 16/09/2025];
- di **attestare** se l'operatore economico concorrente, alla data di presentazione dell'offerta, occupa **oltre cinquanta** dipendenti oppure se occupa un numero di dipendenti **pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta**. oppure se occupa **meno di quindici** dipendenti [dichiarazione da rendere per le finalità previste dall'Articolo 1, commi 1, 2 e 3, dell'Allegato II.3 del D.Lgs. n. 36/2023];

[opzione da dichiarare solo dagli operatori economici concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti]:

- di **attestare**, qualora l'operatore economico concorrente occupa **più di cinquanta dipendenti**, di aver provveduto a caricare nel proprio Fascicolo Virtuale (**FVOE 2.0**) tenuto da ANAC, ove non sia già presente, **copia dell'ultimo rapporto periodico** sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198, unitamente all'**attestazione della sua conformità** a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità ovvero, in mancanza di tale trasmissione, dell'**attestazione della sua contestuale trasmissione** alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità; qualora l'operatore non abbia ancora caricato, alla data di presentazione della sua offerta, la sopra citata documentazione nel proprio Fascicolo Virtuale (**FVOE 2.0**), lo stesso **deve attestare di impegnarsi** a caricare detta documentazione nel proprio Fascicolo (**FVOE 2.0**) **entro la data di apertura della prima seduta di gara** indicata nel punto 20. della Lettera di invito a gara **[Nota Bene: nel caso tale dichiarazione di impegno non venga dichiarata/espressa, verrà attivata la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 e, nel caso la documentazione richiesta non venga caricata nel FVOE 2.0, nel termine perentorio prescritto dal RUP, il concorrente SARÀ ESCLUSO dalla procedura di gara]**;
- di **impegnarsi**, in caso di aggiudicazione dell'appalto, ad **assicurare una quota** pari al **30% (trenta per cento)**, delle **assunzioni necessarie** per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, **sia all'occupazione giovanile e sia all'occupazione femminile**, da calcolare secondo le modalità di cui alle **Linee Guida** approvate con il Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari

opportunità, del 07/12/2021 (pubblicato nella G.U.R.I. n. 309 del 30/12/2021) o, in alternativa, secondo la libera scelta dell'aggiudicatario, con le modalità di cui alle **Linee Guida** adottate ai sensi dell'Articolo 1, comma 8, dell'Allegato II.3 al D.Lgs. n. 36/2023 ed approvate con il Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia, del 20/06/2023 (pubblicato nella G.U.R.I. n. 173 del 26/07/2023) - [dichiarazione da rendere per le finalità previste dall'Articolo 1, comma 4, dell'Allegato II.3 del D.Lgs. n. 36/2023];

- di **aver assolto**, al momento della presentazione dell'offerta, agli **obblighi** di cui alla legge 12/03/1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" [dichiarazione da rendere per le finalità previste dall'Articolo 1, comma 4, dell'Allegato II.3 del D.Lgs. n. 36/2023]
- di **impegnarsi**, in caso di aggiudicazione dell'appalto, nella **fase di esecuzione** del contratto, a garantire la **stabilità occupazionale** del personale impiegato nei lavori oggetto di appalto e per tutta la durata del contratto stesso [dichiarazione da rendere per le finalità previste dal combinato dell'art. 57, comma 1, lett. a) e dell'art. 102, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.];
- di **impegnarsi**, in caso di aggiudicazione dell'appalto a proprio favore ed in caso di **ricorso al subappalto**, ad affidare in subappalto alle piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'Allegato I.1 del D.Lgs. n. 36/2023, una **quota non inferiore al 20%** delle prestazioni complessive che intende subappaltare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, ovvero, **dove dichiarare** se intende affidare in subappalto alle piccole e medie imprese una **quota inferiore al 20%** delle prestazioni complessive che intende subappaltare, **motivandone le ragioni** [Nota Bene: in quest'ultimo caso, occorre che il concorrente motivi le ragioni per le quali intende subappaltare alle PMI una quota inferiore al 20%: le ragioni possono essere legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento];
- di **accettare**, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;

[per le dichiarazioni che seguono nei successivi due capoversi, si veda il N.B.: entro il presente punto 17.1 relativo ai CCNL applicati dal concorrente ai propri dipendenti]:

- gli **estremi** (codice alfanumerico unico CNEL/INPES di cui all'art. 16-quater del decreto-legge 16/07/2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/09/2020, n. 120) del contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro (**CCNL**) applicato ai propri dipendenti che saranno impiegati nell'esecuzione del contratto e per tutta la sua durata, in riferimento ai CCNL indicati dalla Stazione appaltante nei punti **3.5 e 8.** della Lettera di invito a gara (CCNL individuati dai codici alfanumerici unici **F012** o **F015** o **F018**) e, nel caso in cui il concorrente applichi ai propri dipendenti un diverso CCNL, se il CCNL applicato dal concorrente **garantisce o meno** le stesse (o le equivalenti) tutele normative ed economiche dei suindicati CCNL previsti nella Lettera di invito a gara;
- di **assicurare**, in caso di aggiudicazione dell'appalto dei lavori in oggetto a proprio favore, ai lavoratori delle imprese che opereranno **in subappalto**, l'applicazione delle medesime **tutele** normative ed economiche garantite dal suindacato **CCNL** che sarà applicato ai propri dipendenti che effettueranno le prestazioni previste nel contratto d'appalto;
- di **avere esaminato** tutti gli elaborati progettuali posti a base di gara, le condizioni contrattuali e gli oneri, compresi quelli eventuali in materia di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori; di aver preso visione dei luoghi di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di **dare atto** che l'Offerta Economica presentata è remunerativa per il concorrente giacché per la sua formulazione ha tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di **applicare integralmente** i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonché di adempiere, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; nonché l'obbligo di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- di **essere a conoscenza** dell'esistenza dei **requisiti di partecipazione** alla gara e di **esecuzione del contratto** elencati nel punto **8.** della Lettera di invito a gara (requisiti di partecipazione, clausole sociali e requisiti/condizioni di esecuzione dei lavori) da possedere alcuni nella fase di partecipazione a gara ed altri nella fase di esecuzione del contratto e non necessariamente nella fase di presentazione dell'offerta (questi ultimi, secondo quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 36/2023);
- di **impegnarsi** a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità buon andamento e correttezza nonché a non compiere alcun atto od omissione, finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e

- violazioni di leggi e regolamenti;
- di **essere a conoscenza** di tutte le norme pattizie di cui ai Protocolli di legalità sottoscritti dal Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto;
 - di **essere edotto** degli obblighi derivanti dal CODICE DI COMPORTAMENTO dei dipendenti del Comune di Misano Adriatico, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 56 del 30/05/2025, il quale è reperibile sulla Piattaforma di gara e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;
 - di **essere edotto** e di **accettare** il PATTO DI INTEGRITÀ applicabile nel Comune di Misano Adriatico, facente parte del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027 approvato con [delibera G.C. n. 14 del 31/01/2025](#), il quale è reperibile sulla Piattaforma di gara e di **essere edotto** che la mancata accettazione delle clausole contenute in detto Patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 83-bis del D.Lgs. 06/09/2011, n.159 e ss.mm.ii. (Codice delle leggi antimafia);
 - di **essere edotto** e di **accettare** il PROTOCOLLO DI INTESA per la legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture sottoscritto in data 16/09/2013, il quale è reperibile sulla Piattaforma di gara e di **essere edotto** che la mancata accettazione delle clausole contenute in detto Protocollo costituisce causa di esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 83-bis del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e ss.mm.ii. (Codice delle leggi antimafia);
 - di **essere edotto** e di **accettare** il PATTO PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ della Provincia di Rimini - Anno 2022 - sottoscritto in data 11/08/2022 dalle parti indicate nel patto stesso ed approvato dal Comune di Misano Adriatico con delibera G.C. n. 92 del 11/08/2022, il quale è reperibile sulla Piattaforma di gara, in attuazione di quanto disposto dalla Legge Regionale Emilia-Romagna 28/10/2016, n. 18 e ss.mm.ii., recante *"Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili"*;
 - di **autorizzare**, in caso di presentazione di **istanza di accesso agli atti** da parte di un altro operatore economico concorrente alla presente procedura di gara, ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, la presa visione e l'estrazione di copia della documentazione presentata per la partecipazione alla gara

(ovvero, al contrario):

- di **non autorizzare l'accesso** alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione di essa e rinvenibili nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, o parti di essi [**N.B.**: in quest'ultima eventualità è d'obbligo motivare le ragioni per le quali non si concede l'autorizzazione all'accesso integrale agli atti di gara, nel rispetto delle vigenti norme di legge regolanti la materia e, in particolare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, comma 4, lett. a), del Codice in presenza di **"segreti tecnici o commerciali"** all'interno dell'Offerta];
- di **aver preso visione** e di **accettare** il trattamento dei propri dati personali secondo quanto indicato nel punto **29. della Lettera di invito a gara** in relazione ad ogni dichiarazione o documentazione richiesta dalla Stazione appaltante e che risulti pertinente o necessaria ai fini della partecipazione alla gara;
- di **essere informato**, ai sensi e per gli effetti degli [artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679](#), che i dati personali raccolti nella presente procedura di gara saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e nel rispetto del suddetto Regolamento GDPR, dal responsabile del trattamento dei dati del Comune di Misano Adriatico [in qualità di DPO (Data Protection Officer) e di Responsabile per la Protezione dei Dati] il quale è contattabile, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. c) del citato Regolamento UE 2016/679, all'indirizzo mail dpo@comune.misano-adriatico.rn.it, nonché di **essere informato** dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento stesso;
- di **essere a conoscenza** che gli operatori economici e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal [Regolamento UE 2016/679](#);
- di **prestare il consenso** al trattamento dei dati tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (**FVOE 2.0**) tenuto da ANAC, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della Stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'art. 99 del D.Lgs. n. 36/2023 e per le altre finalità previste dallo stesso D.Lgs. n. 36/2023;
- il **proprio domicilio digitale** presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) ovvero, qualora non sia presente nei suddetti indici, dichiara di eleggere domicilio digitale per tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura di gara nell'apposita area della Piattaforma di gara (PAD) TUTTOGARE ad esso riservata;
- di **essere in possesso** [**oppure**]: di **non essere** in possesso, alla data di presentazione dell'offerta, dei **requisiti di effettiva iscrizione** nell'Elenco **"White List"** antimafia e/o nell'**Anagrafe Antimafia degli Esecutori del Sisma Centro Italia** richiesti nel punto **5.3** della Lettera di invito a gara, i quali sono prescritti per l'**esecuzione** delle **attività** riconducibili a quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53, della legge 06/11/2012, n. 190 e ss.mm.ii., così come più dettagliatamente deve essere **attestato** dal concorrente nella specifica **dichiarazione** redatta dal concorrente sul Modello denominato **«Allegato D - Dichiarazione di esecuzione delle attività rientranti nell'elenco White List antimafia»** predisposto dalla Stazione appaltante [**Nota Bene:** qualora il concorrente, alla data

di presentazione dell'offerta, **non sia effettivamente iscritto** in tale **Elenco antimafia** o in tale **Anagrafe antimafia**, deve **comunque dichiarare**, preferibilmente mediante il citato Modello **Allegato D**, se **ha presentato l'istanza di rinnovo** di una **precedente iscrizione ottenuta** in tale Elenco o in tale Anagrafe ovvero **se ha presentato, anche per la prima volta, l'istanza di iscrizione** in tale Elenco o in tale Anagrafe: si veda quanto indicato nel precedente punto **5.3**;

- di **porre in essere e di impegnarsi** ad eseguire, in caso di aggiudicazione dell'appalto, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 57, comma 2 e dall'art. 83, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei **Criteri Ambientali Minimi (CAM)** applicabili all'appalto dei lavori in oggetto così come indicati e previsti nella documentazione di progetto esecutivo posta a base di appalto e, in particolare, nella **"Relazione sui CAM"** (vedi **"TAV.CAM"**) redatta tenendo conto delle **specifiche tecniche** e delle **clausole contrattuali** contenute nei Criteri Ambientali Minimi (**CAM**) ivi richiamati;
- di **adempiere**, in caso di aggiudicazione dell'appalto a proprio favore, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii., così come individuati nella determinazione ANAC n. 4 del 07/07/2011, come da ultimo aggiornata dalla delibera ANAC n. 585 del 19/12/2023, anche nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese;

Dichiarazione da rilasciare dai soli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

- di **uniformarsi**, in caso di aggiudicazione dell'appalto, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 ed a comunicare alla Stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

Dichiarazione da rilasciare dai soli operatori economici che si trovano in una delle SITUAZIONI DI INSOLVENZA e/o di CRISI D'IMPRESA comunque denominate e per le quali esistono i presupposti per la partecipazione alla gara ai sensi del combinato disposto dell'art. 94, comma 5, lett. d), del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 95, commi 3, 4 e 5, del D.Lgs. n. 14/2019 nonché dell'art. 186-bis, commi 5 e 6, del R.D. n. 267/1942:

- **[da indicare nella domanda di partecipazione, ad integrazione di quanto riportato nel DGUE (occorre compilare e firmare digitalmente il modello "Allegato A" predisposto dalla Stazione appaltante con le attestazioni che seguono)]**: gli **estremi** del provvedimento di autorizzazione prescritto dall'art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 14/2019 per l'ammissione alla gara del concorrente (autorizzazione rilasciata dal **tribunale competente** oppure, se l'offerta viene presentata dopo il decreto di apertura della situazione di crisi e/o di insolvenza, dal **giudice delegato**) con l'indicazione dell'organo competente del Tribunale che lo ha rilasciato (indicare se trattasi di concordato preventivo, di concordato preventivo con continuità aziendale, di autorizzazione su un procedimento di liquidazione giudiziale o su altra tipologia di strumento di regolazione della crisi di impresa) e, inoltre, gli **estremi** della **relazione** a firma di un **professionista indipendente** che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto **[NOTA BENE]** - norma di **lex specialis** di gara: sia il provvedimento di autorizzazione che la **relazione del professionista indipendente devono essere trasmessi**, a pena di esclusione, **con la documentazione amministrativa di offerta del concorrente ed inseriti nella Busta A virtuale** (in caso di mancata trasmissione di detta documentazione è ammesso il soccorso istruttorio integrativo di cui all'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023)].

N.B.: Qualora l'operatore economico concorrente partecipi alla procedura di gara in forma **associata/raggruppata** (in raggruppamento temporaneo di imprese, in consorzio ordinario ex art. 2602 c.c., in aggregazione di imprese di rete equiparato ad un RTI e in GEIE equiparato ad un RTI), lo stesso deve anche **dichiarare**, a pena di esclusione (è ammesso soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice): "- che i restanti operatori economici facenti parte del concorrente plurisoggettivo **non sono assoggettati** ad alcuna procedura concorsuale di cui al D.Lgs. 12/01/2019, n. 14 "Codice della crisi di impresa" o di cui al R.D. 16/03/1942, n. 267 e ss.mm.ii. "Legge fallimentare".

Dichiarazione da rilasciare, solo ove ricorra il caso (si veda l'art. 96, comma 13, del Codice), dal solo operatore concorrente che, seppur soggetto alle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95, del Codice, può essere ammesso alla gara se è stato sottoposto **A SEQUESTRO o A CONFISCA** ai sensi dell'art. 240-bis del codice penale o degli artt. 20 e 24 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, e se è stato affidato ad un custode o ad un amministratore giudiziario o finanziario in data successiva all'efficacia giuridica delle stesse cause di esclusione. Questa dichiarazione, infatti, rileva ai fini della possibile disapplicazione delle cause di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del Codice se tali cause di esclusione **sono riferite al periodo precedente al predetto affidamento dell'operatore concorrente ad un custode o ad un amministratore giudiziario o finanziario**:

- in relazione alle cause di esclusione previste dagli articoli 94 "Cause di esclusione automatica" e 95 "Cause di esclusione non automatica" del D.Lgs. n. 36/2023, **SI ATTESTA**, ai fini della loro disapplicazione secondo quanto previsto dall'art. 96, comma 13, dello stesso D.Lgs. n. 36/2023, che l'operatore economico concorrente è stato sottoposto **a sequestro o a confisca** ai sensi dell'art. 240-bis del codice penale o degli artt. 20 e 24 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione approvato con D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, e di essere stato **affidato** ad un custode o ad un amministratore giudiziario o finanziario in data **successiva** alla data in cui le citate cause di esclusione sono divenute giuridicamente efficaci nei confronti dell'operatore economico concorrente **[la data di affidamento ad un custode o ad un amministratore giudiziario o finanziario rileva, infatti, ai fini della disapplicazione delle citate cause di esclusione dalla procedura di appalto, solo se tale affidamento è avvenuto]**

successivamente al momento in cui le stesse cause di esclusione sono divenute giuridicamente efficaci].

La **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE** a gara, con le sue relative **dichiarazioni** integrative del DGUE (redatta, preferibilmente, utilizzando il modello «**Allegato A** - Domanda di partecipazione a gara e dichiarazioni integrative DGUE» predisposto da questa Stazione appaltante) **deve essere presentata e sottoscritta digitalmente**, ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii. (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD):

- dal concorrente che partecipa in forma **singola**;
- nel caso di **raggruppamento temporaneo** o di **consorzio ordinario** o di **GEIE** di cui all'art. 65, comma 2, lettere e) ed f), del Codice, sia se già costituiti e sia se non ancora costituiti (concorrenti costituendi ai sensi dell'art. 68, comma 1, del Codice), da tutti i partecipanti al concorrente associato/plurisoggettivo e, quindi, dall'operatore mandatario (capogruppo) / capofila nonché da tutti gli operatori mandanti che hanno costituito (o che costituiranno dopo l'aggiudicazione dell'appalto ai sensi dell'art. 68, comma 1, del Codice) il raggruppamento temporaneo o il consorzio o il GEIE [le ragioni della necessità della presentazione della domanda di partecipazione a gara (nonché delle ulteriori dichiarazioni indicate nella presente Lettera di invito a gara secondo la modulistica predisposta da questa Stazione appaltante) stanno nel fatto che occorre siano dichiarate personalmente da ogni legale rappresentante degli operatori facenti parte del costituito o costituendo concorrente associato/plurisoggettivo i dati e le situazioni che hanno rilevanza ai sensi del Codice dei contratti pubblici ai fini dell'ammissione alla gara del concorrente stesso e, in particolare, che hanno una rilevanza di responsabilità penale in caso di presentazione di "falsa/erronea dichiarazione"];
- nel caso di **aggregazioni di imprese di rete** di cui all'art. 65, comma 2, lettera g), del Codice:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. Rete-soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10/02/2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 09/04/2009, n. 33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. Rete-contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10/02/2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 09/04/2009, n. 33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario nonché, anche in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento già costituito o da costituirsi, da ognuno dei retisti mandanti che partecipa alla gara.
- nel caso di **consorzio di società cooperative** e di **consorzio fra imprese artigiane** di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice, la domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta digitalmente sia dal consorzio e sia dall'impresa consorziata designata esecutrice dei lavori;
- nel caso di **consorzio stabile** di cui all'art. 65, comma 2, lettera d), del Codice, la domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta digitalmente dal consorzio stabile se esegue in proprio (con la propria struttura) i lavori; nel caso in cui il consorzio stabile designa per l'esecuzione dei lavori una parte dei propri consorziati, la domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta digitalmente dal consorzio stabile e, ove ricorre, dalla/e consorziata/e designata/e all'esecuzione dei lavori.

La **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE** a gara, con le sue relative **dichiarazioni** integrative del DGUE (redatta, preferibilmente, utilizzando il modello «**Allegato A** - Domanda di partecipazione a gara e dichiarazioni integrative DGUE» predisposto da questa Stazione appaltante), deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore avente gli idonei poteri di firma, munito della relativa procura notarile. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura notarile.

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara in forma **associata** (concorrente che presenta l'offerta in forma **plurisoggettiva**: raggruppamenti temporanei RTI, consorzi ordinari, aggregazione di retisti e GEIE) i **requisiti di qualificazione** per l'ammissione alla gara devono essere indicati e dichiarati da ciascun operatore che costituisce o che costituirà il **concorrente associato/plurimo** nella misura con cui lo stesso contribuisce al raggiungimento dei requisiti di qualificazione prescritti nella presente Lettera di invito a gara. In tal caso, con la documentazione di gara devono essere indicati:

- l'operatore economico designato **mandatario/capogruppo** (o capofila), al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza da parte degli operatori economici mandanti/consorziati (per tutti i componenti il concorrente plurimo devono essere indicate le complete generalità ed ognuno di essi deve presentare le dichiarazioni e la documentazione prescritta nella presente Lettera di invito a gara);
- l'impegno da parte di tutti i componenti il concorrente plurimo, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria /capogruppo (o capofila), che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- le lavorazioni e le prestazioni (ovvero la percentuale dei lavori appartenenti alla categoria d'opera prevalente e/o scorporabile in appalto), che saranno eseguiti dai singoli operatori economici associati/raggruppati; si sottolinea che questa informazione, in caso di concorrente già costituito prima della presentazione dell'offerta, deve risultare dall'atto costitutivo del concorrente plurisoggettivo.

PROCURA NOTARILE (*con cui sono stati attribuiti i poteri di firma al PROCURATORE del legale rappresentante firmatario della documentazione presentata in sede di gara*)

Nel caso in cui la documentazione di gara sia stata sottoscritta (firmata digitalmente) da un **procuratore** del legale rappresentante dell'operatore concorrente (o da un **procuratore** del titolare di ditta individuale concorrente), **dove essere inserita** nella **Busta A** virtuale contenente la documentazione amministrativa, a pena di esclusione (fatto salvo il soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.Lgs. n.36/2023), **copia conforme all'originale** della relativa **procura notarile**, ai sensi delle vigenti norme di legge, dalla quale siano rilevabili gli idonei poteri di firma in capo al procuratore medesimo oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale CCIAA del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore firmatario con la procura stessa, la **dichiarazione sostitutiva** resa dal procuratore firmatario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante la sussistenza degli idonei poteri rappresentativi a sottoscrivere la documentazione di gara i quali sono rilevabili dalla visura camerale CCIAA.

17.2 - DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE IMPEGNO AD APPLICARE IL CCNL DI GARA (IN CASO DI CCNL DIVERSO NON EQUIVALENTE) - (ART. 102 D.LGS. 36/2023)

L'operatore economico concorrente che applica ai propri dipendenti un **diverso CCNL** rispetto a quelli indicati nei precedenti punti **3.5 e 8.** e che **NON GARANTISCE** le stesse (o le equivalenti) **tutte le normative ed economiche** di quello ivi previsto (**CCNL diverso** dai CCNL distinti con i codici alfanumerici unici CNEL/INPES **F012 o F015 o F018**), ai sensi di quanto prescritto dall'art. 102, comma 1, lett. b), del Codice, deve inserire, a pena di esclusione, nella **Busta A** virtuale della Piattaforma contenente la documentazione amministrativa di gara, la **dichiarazione di impegno** prevista da tale norma del Codice (da redigere preferibilmente utilizzando il modello "**Allegato B - Dichiarazione di impegno ad applicare il CCNL di gara (se il proprio CCNL è diverso)** ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 36/2023", la quale deve essere presentata e sottoscritta digitalmente **da ogni operatore economico** concorrente per il quale **ricorrono le condizioni suddette** (si rimanda a quanto indicato nei precedenti punti **3.5 e 8.**).

Con tale **dichiarazione** il concorrente si deve assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione dell'appalto, di **garantire** ai propri dipendenti impiegati nell'esecuzione del contratto e per tutta la sua durata l'applicazione del **CCNL** di settore con codice **F012** (ovvero **F015** ovvero **F018**) ed a condizione che ai propri lavoratori dipendenti sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa, al fine di fornire ai propri dipendenti, per tutta la durata dell'appalto, le stesse tutte le normative ed economiche previste dai suindicati CCNL secondo quanto prescritto da questa Stazione appaltante per l'esecuzione dei lavori in oggetto.

In caso di mancanza o di carenza della citata **dichiarazione di impegno** (secondo il modello denominato "**Allegato B**") è ammessa la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice.

17.3 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) E DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

L'operatore economico concorrente deve inserire nella **Busta A** virtuale della Piattaforma contenente la documentazione amministrativa di gara, il **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)** prescritto dall'art. 91 del D.Lgs. n. 36/2023 in attuazione dell'Art. 59 della Direttiva 2014/24/UE (appalti pubblici settori ordinari), il quale deve essere compilato telematicamente all'interno della Piattaforma di gara TUTTOGARE nel rispetto del modello "generico" preimpostato dalla Stazione appaltante e sottoscritto digitalmente dal concorrente.

Il **DGUE** deve essere presentato, a seconda del caso che ricorre, dal concorrente **singolo**, da tutti i partecipanti al concorrente **associato / plurisoggettivo** (mandatario/capofila e mandanti), dal **consorzio** di cui all'art. 65, comma 2, lett. b, c) e d), del Codice (consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzio fra imprese artigiane e consorzio stabile) e da **tutti i suoi consorziati designati** all'esecuzione dei lavori.

In caso mancanza del **DGUE** all'interno della documentazione amministrativa di gara (Busta A), è ammessa la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice.

Nel caso il concorrente si qualifichi mediante la procedura di **avvalimento** tecnico-operativo di cui all'art. 104 del Codice (si veda il precedente punto **7.**), deve inserire nella **Busta A** virtuale della Piattaforma, a pena di esclusione (fatta salva la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice), per ciascun **ausiliario**, il **DGUE dell'ausiliario**, compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante (o dal suo procuratore) di ogni operatore ausiliario di cui si avvale il concorrente ausiliato, dal quale risulti la dichiarazione del possesso, in capo all'ausiliario, dei prescritti **requisiti di ordine generale** di cui al precedente punto **5.** e dei **requisiti di ordine speciale** che sono stati oggetto di **avvalimento** [requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al precedente punto **6.2** (Attestazione SOA)] con particolare attenzione nella compilazione per le parti del DGUE relative ai citati requisiti speciali oggetto di avvalimento.

Pertanto, il **DGUE** deve essere presentato:

- dall'operatore economico concorrente che partecipa alla gara in qualsiasi forma;
- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma associata / plurisoggettiva (nel caso di

raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari ex art. 2602 c.c. e GEIE);

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste se l'intera rete partecipa alla gara, ovvero dall'organo comune (se l'aggregazione di rete ha un organo comune con potere di rappresentanza: si veda il precedente punto 4.) e dalle singole imprese retiste indicate quali designate all'esecuzione dei lavori;
- nel caso di consorzi fra società cooperative e di consorzi artigiani, dal consorzio concorrente e dai consorziati designati all'esecuzione dei lavori per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di consorzi stabili che concorrono esclusivamente con la propria struttura (senza, cioè, designare come esecutrici una o più delle proprie imprese consorziate), dal solo consorzio stabile concorrente;
- nel caso di consorzi stabili che concorrono per una o più delle proprie imprese consorziate, dal consorzio stabile concorrente nonché dai suoi consorziati designati all'esecuzione dei lavori;
- nel caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 104 del Codice, dall'impresa ausiliaria (o da tutte le imprese ausiliarie, se vi è più di un ausiliario) nonché dal concorrente ausiliato.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause di esclusione automatiche di cui all'art. 94, commi 1 e 2, del Codice, sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 dello stesso art. 94.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause di esclusione non automatiche di cui all'art. 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice (illecito professionale grave), sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione non automatiche di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di presentazione dell'offerta;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di presentazione dell'offerta;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di presentazione dell'offerta.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico deve anche dichiarare la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e deve indicare le **misure di self-cleaning** adottate, oppure dimostra e motiva l'impossibilità di adottare tali misure di self-cleaning prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le **misure di self-cleaning** che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE 2.0, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

N.B.: Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE 2.0.

17.4 - DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ RIENTRANTI NELL'ELENCO WHITE LIST ANTIMAFIA

Sia l'operatore economico concorrente che **INTENDE eseguire direttamente ed in proprio**, anche solo in parte, le **attività** riconducibili a quelle maggiormente esposte a **rischio di infiltrazione mafiosa** di cui all'art. 1, comma 53, della legge 06/11/2012, n. 190 e ss.mm.ii. (attività "White List" antimafia) e sia l'operatore economico concorrente che **NON INTENDE eseguire** dette **attività direttamente ed in proprio**, deve inserire nella **Busta A** virtuale della Piattaforma contenente la documentazione amministrativa di gara, la **dichiarazione** da redigere, preferibilmente, utilizzando il Modello denominato «**Allegato D** - Dichiaraione di esecuzione delle attività rientranti nell'elenco White List antimafia», il quale deve essere presentato e sottoscritto digitalmente da ogni operatore economico che partecipa al soggetto concorrente, sia in forma singola e sia in forma plurisoggettiva (si rimanda al precedente punto 5.3.).

In tale Modello denominato «**Allegato D** - Dichiaraione di esecuzione delle attività rientranti nell'elenco White List antimafia», infatti, l'operatore concorrente deve dichiarare sia **se possiede o meno i requisiti antimafia** elencati nel precedente punto 5.3 e sia **le generalità dell'effettivo esecutore** delle **attività** riconducibili a quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa anche se l'operatore compilatore del Modello «**Allegato D**» non intende eseguire in proprio dette attività.

17.5 - DOCUMENTAZIONE CHE PROVA L'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI ANTIMAFIA

L'operatore economico concorrente che intende **eseguire direttamente ed in proprio**, anche solo in parte, le **attività** riconducibili a quelle maggiormente esposte a **rischio di infiltrazione mafiosa** di cui all'art. 1, comma 53, della legge 06/11/2012, n. 190 e ss.mm.ii., secondo quanto indicato nel precedente punto 5.3, deve inserire nella **Busta A**

virtuale della Piattaforma contenente la documentazione amministrativa di gara, la **documentazione idonea** a comprovare, alla data di presentazione dell'offerta, l'attuale ed effettiva **iscrizione** oppure l'avvenuta presentazione dell'**istanza di rinnovo** di precedente ottenuta iscrizione oppure l'avvenuta presentazione, anche per la prima volta, dell'istanza di iscrizione, nell'elenco **"White List" antimafia** e/o nell'**Anagrafe Antimafia degli Esecutori del Sisma Centro Italia**, in attuazione di quanto prescritto nel precedente punto **5.3**, a cui si rimanda [si rammenta anche quanto indicato nei precedenti punti **3.**, **4.**, **5.3** e **(7.** per l'ausiliario): qualora il concorrente **aggiudicatario** alla data di aggiudicazione efficace dell'appalto o alla data di stipula del contratto non abbia ancora ottenuto l'effettiva iscrizione di rinnovo e/o l'effettiva iscrizione per la prima volta, nell'Elenco White List antimafia o nell'Anagrafe Antimafia degli Esecutori Sisma Centro Italia, si procederà alla **stipula** del contratto d'appalto con la **condizione risolutiva espressa** nell'eventualità detta iscrizione antimafia **venga diniegata** dagli organi competenti: in tal caso l'aggiudicatario avrà diritto al pagamento del corrispettivo delle sole lavorazioni regolarmente eseguite e contabilizzate del Direttore dei Lavori e, se ricorre, approvate dall'organo di collaudo tecnico-amministrativo e/o strutturale].

In particolare, con la documentazione amministrativa di gara si deve trasmettere:

[nel caso l'operatore concorrente ha già ottenuto l'effettiva iscrizione]:

- la prova dell'**effettiva ed attuale iscrizione** negli elenchi antimafia suddetti (documentazione/attestato di iscrizione nell'Elenco prefettizio White List antimafia e/o documentazione/attestato di iscrizione nell'Anagrafe Antimafia degli Esecutori del Sisma Centro Italia);

[oppure, nel caso l'operatore concorrente ha presentato richiesta di rinnovo della precedente iscrizione ma non ha ancora ottenuto l'effettiva iscrizione]:

- la PEC / la documentazione a comprova dell'avvenuto invio al Ministero dell'Interno (alla Prefettura competente), della **richiesta di rinnovo di una precedente iscrizione già ottenuta** nell'Elenco prefettizio White List antimafia e/o nell'Anagrafe Antimafia degli Esecutori del Sisma Centro Italia, unitamente ad una **dichiarazione sostitutiva** da rendere ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 a firma del legale rappresentante dell'operatore concorrente, con la quale **si deve attestare** se, alla data di presentazione dell'offerta, le persone e/o le società/ditte aventi personalità giuridica da assoggettare alle verifiche di cui all'**art. 85** del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 (Codice antimafia) al fine di ottenere detta iscrizione, **sono mutate** o, al contrario, **non sono mutate** rispetto a quanto accertato dall'organo competente al momento della **precedente iscrizione** nell'Elenco White List antimafia o nell'Anagrafe Antimafia degli Esecutori Sisma Centro Italia;

[oppure, nel caso l'operatore concorrente ha presentato, per la prima volta, la richiesta di iscrizione ma non ha ancora ottenuto l'effettiva iscrizione]:

- la PEC / la documentazione a comprova dell'avvenuto invio al Ministero dell'Interno (alla Prefettura competente), della **richiesta di iscrizione, per la prima volta**, nell'Elenco prefettizio White List antimafia suddetto e/o nell'Anagrafe Antimafia degli Esecutori del Sisma Centro Italia, unitamente ad una **dichiarazione sostitutiva** da rendere ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 a firma del legale rappresentante dell'operatore concorrente, con la quale **si deve attestare** se, alla data di presentazione dell'offerta, le persone e/o le società/ditte aventi personalità giuridica da assoggettare alle verifiche di cui all'**art. 85** del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 (Codice antimafia) al fine di ottenere detta iscrizione, **sono mutate** o, al contrario, **non sono mutate** rispetto a quanto dichiarato dall'operatore all'organo competente al momento della **prima iscrizione** nell'Elenco White List antimafia o nell'Anagrafe Antimafia degli Esecutori Sisma Centro Italia.

17.6 - DICHIARAZIONE DI IMPEGNO AD APPLICARE I CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI

L'operatore economico concorrente deve inserire nella **Busta A** virtuale della Piattaforma contenente la documentazione amministrativa di gara, la **dichiarazione** di impegno ad applicare i **Criteri Ambientali Minimi (CAM)** per le infrastrutture stradali, da redigere, preferibilmente, utilizzando il Modello denominato «**Allegato E** - Dichiarazione di impegno ad applicare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per le infrastrutture stradali», il quale deve essere presentato e sottoscritto digitalmente da ogni operatore economico che partecipa al soggetto concorrente, sia in forma singola e sia in forma plurisoggettiva (si rimanda al precedente punto **5.4.**).

17.7 - ATTESTAZIONE SOA POSSEDUTA DAL CONCORRENTE

L'operatore economico concorrente qualora si qualifichi in proprio in sede di gara mediante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'art. 100, comma 4, del Codice ed indicati nei precedenti punti **6.2**, **6.3** e **6.4**, deve inserire nella **Busta A** virtuale della Piattaforma, contenente la documentazione amministrativa di gara, la propria **Attestazione SOA**, in corso di validità alla data di presentazione dell'offerta, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (SOA) accreditata ed autorizzata ai sensi di legge, nella categoria prevalente **OG 3** e per una **classifica idonea** in relazione all'importo dei lavori che l'operatore intende assumere in proprio, che comprova la qualifica dello stesso ad assumere in sede di gara (e ad eseguire) i lavori in appalto secondo le modalità indicate dal concorrente stesso nella sua domanda di partecipazione a gara e nella restante documentazione amministrativa dallo stesso presentata con la propria offerta.

Nel caso l'**Attestazione SOA** presentata risulti **scaduta** alla data di presentazione della domanda di partecipazione

a gara in riferimento ai suoi termini di **SCADENZA TRIENNALE** o **QUINQUENNALE** (Attestazione SOA che, quindi, non è stata rinnovata o non è stata rilasciata ex-novo entro la data di presentazione di detta domanda), il concorrente È **OBBLIGATO / TENUTO** a trasmettere unitamente all'Attestazione SOA scaduta, **a pena di esclusione**, secondo quanto prescritto dall'Articolo 16, comma 5 e dall'Articolo 17, comma 1, dell'Allegato II.12, del D.Lgs. n. 36/2023 (salvo richiesta di integrazione documentale ovvero di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice), la copia scansionata o il file originale del **CONTRATTO** stipulato con la Società Organismi di Attestazione (**SOA**) per il rinnovo o per il rilascio ex-novo dell'Attestazione SOA, sul quale deve essere apposta la **firma digitale** del legale rappresentante dell'operatore concorrente, che dimostri l'**ULTRAVIGENZA** della sua Attestazione SOA presentata e che lo qualifica nella categoria di opere e nella classifica secondo l'importo prescritte per la sua ammissione alla gara [**Nota Bene**: secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia (si veda Consiglio di Stato, sez. V, 25/10/2024 n. 8534) si considererà l'**ultravigenza** dell'Attestazione SOA posseduta dall'operatore anche in assenza della formale stipula del contratto con la Società Organismi di Attestazione ma solo qualora l'operatore economico dimostri, con la documentazione presentata in sede di gara, di aver richiesto alla SOA l'effettuazione delle verifiche di legge per il rilascio della nuova Attestazione SOA o del rinnovo dell'Attestazione SOA posseduta, nel rispetto dei termini indicati nell'Articolo 16, comma 5 e nell'Articolo 17, comma 1, dell'Allegato II.12, del D.Lgs. n. 36/2023, a cui si rimanda].

17.8 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI AVVALIMENTO DEI REQUISITI SPECIALI NON POSSEDTI DAL CONCORRENTE AUSILIATO

L'operatore economico concorrente che non possiede in proprio i requisiti di **ordine speciale** di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale necessari per ottenere la qualificazione in sede di gara (non possiede idonea o valida Attestazione SOA), nel caso abbia attivato la procedura di **avvalimento** di detti requisiti di **ordine speciale** (avvalimento tecnico-operativo) secondo quanto indicato nel precedente punto **7.**, deve inserire nella **Busta A** virtuale della Piattaforma contenente la documentazione amministrativa di gara, il carteggio prescritto dall'art. 104 del Codice e dall'art. 26 dell'Allegato II.12 del Codice stesso.

In particolare, il concorrente **ausiliato**, per ciascuna impresa **ausiliaria**, deve allegare alla documentazione amministrativa di gara, in conformità a quanto indicato nel precedente punto **7.**, la seguente documentazione:

- 1) la **dichiarazione di avvalimento** prescritta dall'art. 104, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs. 36/2023, da rendere in forma di **dichiarazione sostitutiva** ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii., firmata digitalmente dal legale rappresentante (o dal procuratore del legale rappresentante) dell'impresa **ausiliaria** (o delle imprese **ausiliarie**), con la quale si deve attestare, preferibilmente mediante il modello predisposto dalla Stazione appaltante denominato "**Allegato F - Dichiarazione da rendere dall'AUSILIARIO dei requisiti speciali Attestato SOA (avvalimento tecnico-operativo)**":
 - a) di essere in possesso dei requisiti di **ordine generale** di cui al punto **5.** della Lettera di invito a gara;
 - b) di essere in possesso dei requisiti di **ordine speciale** di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al punto **6.2** e al punto **7.** della Lettera di invito a gara che sono stati oggetto di avvalimento;
 - c) **[da dichiarare solo qualora occorra - ausiliario che non possiede Attestazione SOA in qualsiasi categoria d'opera e per almeno la classifica III: si veda il precedente punto 5.2]**: di essere in possesso dei requisiti relativi alla **patente a crediti** di cui all'art. 27 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e ss.mm.ii. (T.U. Sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro) nonché dalla relativa normativa regolamentare attuativa approvata con Decreto Ministeriale 18/09/2024, n. 132 e nel rispetto della Circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) Prot. R. 0000004 del 23/09/2024;
 - d) **[da dichiarare solo qualora l'ausiliario esegua effettivamente, anche in piccola parte, le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa]**: di essere in possesso, alla data di presentazione dell'offerta da parte del concorrente ausiliato, dei requisiti relativi all'**effettiva ed attuale iscrizione** dell'**ausiliario** [ovvero all'avvenuta presentazione, alla data di presentazione dell'offerta da parte del concorrente ausiliato, dell'**istanza di rinnovo** di precedente ottenuta iscrizione dell'**ausiliario** ovvero all'avvenuta presentazione, alla data di presentazione dell'offerta da parte del concorrente ausiliato, anche per la **prima volta**, dell'**istanza di iscrizione** dell'**ausiliario**] nell'Elenco "**White List**" antimafia di cui all'art. 1, comma 53, della legge 06/11/2012, n. 190 e ss.mm.ii. o nell'**Anagrafe Antimafia degli Esecutori del Sisma Centro Italia** tenuta dalla Struttura per la prevenzione antimafia competente ai sensi dell'art. 30, comma 6, del decreto-legge 17/10/2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15/12/2016, n. 229, secondo quanto specificato nei punti **5.3** e **7.** della Lettera di invito a gara **[si veda anche quanto indicato per l'operatore concorrente nel precedente punto 17.4.]**;
 - e) di **impegnarsi** verso l'operatore economico concorrente ausiliato e verso questa Stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le **dotazioni tecniche** e le **risorse umane e strumentali** oggetto del contratto di avvalimento;
- 2) il **contratto di avvalimento** firmato digitalmente (in data certa precedente o contestuale alla presentazione della domanda di partecipazione a gara da parte del concorrente ausiliato) con i suoi eventuali allegati, nel rispetto del combinato disposto dell'art. 104 e dell'art. 26 dell'Allegato II.12 del Codice;

In particolare, il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) l'oggetto: le dotazioni tecniche e le risorse umane e strumentali prestati al concorrente ausiliato in modo determinato e specifico;
 - b) la durata di validità del contratto di avvalimento;
 - c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento;
- 3) il DGUE dell'**impresa ausiliaria** (o delle imprese ausiliarie) firmato digitalmente in forma di *dichiarazione sostitutiva* di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta il possesso in capo all'ausiliario dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale oggetto di avvalimento e di cui è carente il concorrente ausiliato;
- 4) valida **Attestazione SOA** posseduta dall'**ausiliario** (o dagli **ausiliari**) a dimostrazione del possesso della **qualifica** dell'ausiliario stesso nella categoria di opere prevalente **OG 3** e per classifica idonea di cui il concorrente ausiliato è carente e di cui si avvale per mezzo dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali posseduti dall'ausiliario (dimostrazione del possesso da parte dell'ausiliario dei requisiti di **ordine speciale** di natura economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al precedente punto **6.2** oggetto del contratto di avvalimento), in copia digitale o in documento digitale originale rilasciato dalla Società Organismi di Attestazione (SOA), a sua volta firmata digitalmente dal legale rappresentante (o dal procuratore del legale rappresentante) dell'impresa ausiliaria;

NOTA BENE:

Nel caso l'Attestazione SOA presentata dall'ausiliario risulti **scaduta** alla data di presentazione della domanda di partecipazione a gara da parte del concorrente ausiliato, in riferimento ai suoi termini di **SCADENZA TRIENNALE** o **QUINQUENNALE** (Attestazione SOA che, quindi, non è stata rinnovata o non è stata rilasciata ex-novo entro la data di presentazione di detta domanda), l'ausiliario, tramite il concorrente ausiliato, È **TENUTO**, a pena di esclusione, ad inserire nella Busta A virtuale contenente la documentazione amministrativa di gara, unitamente all'Attestazione SOA scaduta ed alla suindicata documentazione dell'ausiliario (salvo richiesta di integrazione documentale ovvero di avvio della procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice), la copia scansionata o il file originale del **contratto** stipulato dall'ausiliario con la **Società Organismi di Attestazione (SOA)** per il **rinnovo** o per il **rilascio ex-novo** dell'Attestazione SOA, sul quale deve essere apposta la **firma digitale** del legale rappresentante dell'ausiliario, che dimostri l'**ULTRAVIGENZA** della sua Attestazione SOA presentata e che lo qualifica nella categoria di opere e nella classifica secondo l'importo oggetto del contratto di avvalimento.

- 5) **[da presentare solo qualora l'ausiliario esegua effettivamente, anche in piccola parte, le attività antimafia]:** **documentazione** che dimostra l'avvenuta **effettiva ed attuale** iscrizione dell'**ausiliario** [ovvero l'avvenuta presentazione, alla data di presentazione dell'offerta da parte del concorrente ausiliato, dell'**istanza di rinnovo** di precedente ottenuta iscrizione dell'**ausiliario** ovvero l'avvenuta presentazione, alla data di presentazione dell'offerta da parte del concorrente ausiliato, anche per la **prima volta**, dell'**istanza di iscrizione dell'ausiliario**], nell'Elenco "**White List**" **antimafia** oppure nell'**Anagrafe Antimafia** degli Esecutori del Sisma Centro Italia, in attuazione di quanto prescritto nei punti **5.3** e **7.** della Lettera di invito a gara [**si veda anche quanto indicato per l'operatore concorrente nel precedente punto 17.5.**]

17.9 - DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PATENTE A CREDITI

L'operatore economico concorrente che sono tenuti al possesso della **patente a crediti** da rilasciare dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ai sensi di quanto prescritto dall'**art. 27** del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e ss.mm.ii. (T.U. Sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro), per quanto indicato nei precedenti punti **4.** e **5.2** (a cui si rimanda), deve inserire nella **Busta A** virtuale della Piattaforma contenente la documentazione amministrativa di gara, la seguente documentazione:

- **autocertificazione**, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (in forma di *dichiarazione sostitutiva*), utilizzando preferibilmente il modello «**Allegato A** - Domanda di partecipazione a gara e dichiarazioni integrative DGUE», che attesti se l'operatore stesso è tenuto o meno al possesso della **patente a crediti** di cui all'art.27, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e, qualora sia tenuto a tale obbligo, deve **autocertificare** se, alla data di presentazione dell'offerta, è già in possesso della **patente a crediti** oppure, se è in attesa del suo rilascio da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) avendo già presentato la richiesta di rilascio della patente stessa in data antecedente alla presentazione dell'offerta e nel rispetto delle tempistiche, delle modalità e degli adempimenti previsti dalle suindicate disposizioni al fine di ottenerne il rilascio da parte dell'INL e, inoltre, che l'ufficio competente dello stesso INL non ha notificato all'operatore concorrente alcuna diversa comunicazione che preclude l'attività del medesimo.
- copia digitale o documento digitale originale relativa/o alla **patente a crediti** ottenuta e rilasciata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro oppure, se non è stata ancora effettivamente ottenuta la patente a crediti, copia digitale relativa alla **documentazione** inviata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, a comprova dell'avvenuta presentazione, in data antecedente alla presentazione dell'offerta, della **richiesta di rilascio** della patente a crediti.

17.10 - RICEVUTA ATTESTANTE IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI GARA A FAVORE DI ANAC

Il concorrente deve inserire nella **Busta A** virtuale della Piattaforma contenente la documentazione amministrativa di gara, la **ricevuta** attestante l'avvenuto pagamento del **CONTRIBUTO DI GARA** a favore di ANAC (per l'importo indicato

nel precedente punto 13.), la quale può essere allegata anche senza sottoscrizione digitale ed è rilasciata al concorrente secondo le modalità ammesse per il pagamento ed in funzione delle diverse modalità prescelte dal concorrente per il versamento dello stesso. Si rimanda al precedente punto 13.

In mancanza della ricevuta di avvenuto pagamento è ammessa la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, nel rispetto di quanto indicato nei precedenti punti 13. e 16., a cui si rimanda.

17.11 - DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I CONCORRENTI ASSOCIATI/PLURISOGGETTIVI E PER I CONSORZI

Il concorrente **associato/plurisoggettivo** (raggruppamento temporaneo di imprese RTI, consorzio ordinario ex art. 2602 c.c., aggregazione di imprese di rete e gruppo europeo di interesse economico GEIE) di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g) ed h), del Codice nonché il concorrente in forma di **consorzio** di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice stesso (consorzio fra società cooperative, consorzio fra imprese artigiane e consorzio stabile), deve inserire nella **Busta A** virtuale della Piattaforma contenente la documentazione amministrativa di gara, oltre alla documentazione indicata nel presente capitolo 17. ad essi applicabili, l'ulteriore documentazione di seguito indicata.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione sottoscritta attestante le parti di opere/lavori ovvero, in alternativa, la percentuale dei lavori in appalto, appartenenti alla **categoria d'opera** prevalente OG 3 indicata nella **Tabella B** del precedente punto 3.4, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti / associati.

Nota Bene 1:

È d'obbligo per ogni operatore economico concorrente in forma **associata/plurisoggettiva**, dichiarare e specificare dettagliatamente nella domanda di partecipazione a gara e/o nel DGUE, per la categoria d'opera prevalente OG 3 indicata nella **Tabella B** del precedente punto 3.4, le **parti di opere/lavori** con le relative **percentuali di esecuzione** che ogni operatore intende **assumere in proprio** nell'ambito del concorrente associato/plurisoggettivo di tipo orizzontale in detta categoria, al fine di far comprendere alla Stazione appaltante quali debbano essere i **requisiti speciali minimi** di qualifica da possedere da ogni operatore associato/riunito per poter essere ammesso alla gara, da comprovare mediante il possesso dei requisiti di qualificazione indicati nei precedenti punti da 6.1 a 6.4.

Per i consorzi ordinari o i GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio ordinario o del GEIE, con l'indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta attestante le parti di opere/lavori ovvero, in alternativa, la percentuale dei lavori in appalto, appartenenti alla **categoria d'opera** prevalente OG 3 indicata nella **Tabella B** del precedente punto 3.4, che saranno eseguite dai singoli operatori economici già consorziati (si rimanda all'attenta lettura di quanto indicato nel precedente **Nota Bene 1**).

Per i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari o i GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza con funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o ai consorzi ordinari ex art. 2602 c.c. o ai GEIE, ai sensi dell'art. 68 del Codice dei contratti, ed a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore economico che assume il ruolo di impresa mandataria/capofila e che stipulerà il contratto d'appalto in nome e per conto delle restanti imprese mandanti/consorziate/in GEIE;
 - c) le parti di opere/lavori ovvero, in alternativa, la percentuale dei lavori in appalto, appartenenti alla **categoria d'opera** prevalente OG 3 indicata nella **Tabella B** del precedente punto 3.4, che saranno eseguite dai singoli operatori economici che intendono riunirsi o consorziarsi o costituirs in GEIE in caso di aggiudicazione dell'appalto (si rimanda all'attenta lettura di quanto indicato nel precedente **Nota Bene 1**).

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete - soggetto):

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti di opere/lavori ovvero, in alternativa, la percentuale dei lavori in appalto, appartenenti alla **categoria d'opera** prevalente OG 3 indicata nella **Tabella B** del precedente punto 3.4, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete (si rimanda all'attenta lettura di quanto indicato nel precedente **Nota Bene 1**).

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. Rete - contratto):

- copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti di opere/lavori ovvero, in alternativa, la percentuale dei lavori in appalto, appartenenti alla **categoria d'opera** prevalente **OG 3** indicata nella **Tabella B** del precedente punto **3.4**, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete (si rimanda all'attenta lettura di quanto indicato nel precedente **Nota Bene 1**).

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

a) in caso di aggregazione di rete in forma di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti di opere/lavori ovvero, in alternativa, la percentuale dei lavori in appalto, appartenenti alla **categoria d'opera** prevalente **OG 3** indicata nella **Tabella B** del precedente punto **3.4**, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete (si rimanda all'attenta lettura di quanto indicato nel precedente **Nota Bene 1**).

b) in caso di aggregazione di rete in forma di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti di opere/lavori ovvero, in alternativa, la percentuale dei lavori in appalto, appartenenti alla **categoria d'opera** prevalente **OG 3** indicata nella **Tabella B** del precedente punto **3.4**, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete (si rimanda all'attenta lettura di quanto indicato nel precedente **Nota Bene 1**).

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi fra imprese artigiane):

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio;
- b) dichiarazione resa dal consorzio concorrente, contenente l'indicazione delle parti di opere/lavori appartenenti alla **categoria d'opera** prevalente **OG 3** indicata nella **Tabella B** del precedente punto **3.4**, che ogni consorziato designato eseguirà in proprio in caso di aggiudicazione dell'appalto;
- c) dichiarazione resa dal consorzio concorrente, di non partecipare alla gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata/plurisoggettiva, in più forme associate/plurisoggettive, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio), in relazione ai divieti e a quanto disposto dall'art. 67, comma 4, 5° e ultimo periodo, dall'art. 68, comma 14, del Codice;

(*o, in alternativa, ove ricorra l'ipotesi*):

- c) dichiarazione resa dal consorzio concorrente, di partecipare alla gara in più di una forma, *[indicare quale forma di partecipazione alla presente gara: singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio, in relazione ai divieti e a quanto disposto dall'art. 67, comma 4, 5° e ultimo periodo, dall'art. 68, comma 14, del Codice]* e dichiara di aver inserito nel FVOE 2.0 idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice (consorzi stabili):

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio stabile;
- b) dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante di non partecipare a più di un consorzio stabile;
- c) dichiarazione resa dal consorzio stabile concorrente, contenente l'indicazione se il consorzio stabile partecipa alla gara ed esegue le lavorazioni, in caso di aggiudicazione dell'appalto, esclusivamente mediante la propria struttura ovvero mediante una o più delle sue consorziate designate ed indicate in sede di gara *[in assenza di tale dichiarazione da parte del consorzio stabile si intende che lo stesso partecipa alla gara in nome e per conto proprio - con la propria struttura - e non per uno o più dei propri consorziati]*;
- d) dichiarazione resa dal consorzio stabile concorrente, di non partecipare alla gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio), in relazione ai divieti e a quanto disposto dall'art. 67, comma 4, 5° e ultimo periodo, dall'art. 68, comma 14, del Codice;

(*o, in alternativa, ove ricorra l'ipotesi*):

- d) dichiarazione resa dal consorzio stabile concorrente, di partecipare alla gara in più di una forma, *[indicare quale forma di partecipazione alla presente gara: singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio, in relazione ai divieti e a quanto disposto dall'art. 67, comma*

4, 5° e ultimo periodo, dall'art. 68, comma 14, del Codice] e inserisce nel **FVOE 2.0** idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

17.12 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DAL CONCORRENTE CHE SI TROVA IN SITUAZIONI DI INSOLVENZA E/O DI CRISI D'IMPRESA COMUNQUE DENOMINATE

L'operatore economico concorrente che si trova in una delle situazioni di **insolvenza** e/o di **crisi d'impresa** comunque denominate previste dal D.Lgs. 12/01/2019, n. 14 e ss.mm.ii. recante "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza" o che si trova in concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16/03/1942, n. 267 e ss.mm.ii. recante "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa", può essere ammesso alla procedura di gara solo se, alla data di presentazione dell'offerta, sia rispettato quanto prescritto dal combinato disposto dell'art. 94, comma 5, lett. d), del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 95, commi 3, 4 e 5, dello stesso D.Lgs. n. 14/2019 nonché dell'art. 186-bis, commi 5 e 6, dello stesso R.D. n. 267/1942, così come declinato nel precedente punto "**4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA (PLURISOGGETTIVA) E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**".

Pertanto, in tali eventualità ed a seconda della situazione di crisi o di insolvenza soggettiva in cui si trova l'operatore economico che intende concorrere, per ottenere l'ammissione alla gara deve inserire nella **Busta A** virtuale della Piattaforma di gara contenente la documentazione amministrativa di gara, a pena di esclusione (è ammesso soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice), la seguente documentazione (si veda anche la parte finale del precedente punto **4.**):

- se il concorrente ha depositato in tribunale la **domanda di accesso** a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui all'art. 40 del D.Lgs. n. 14/2019 e **non è** stato ancora depositato dall'organo competente del tribunale il **decreto di apertura** della situazione di crisi e di insolvenza: deve essere presentata l'**autorizzazione a partecipare** all'appalto rilasciata dal **tribunale** competente [art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 14/2019];
- se, invece, è stato depositato dall'organo competente del tribunale il **decreto di apertura** della situazione di crisi e di insolvenza del concorrente: deve essere presentata l'**autorizzazione a partecipare** all'appalto rilasciata dal **giudice delegato**, acquisito il parere del commissario giudiziale, ove già nominato [art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 14/2019];
- deve essere presentata la **relazione** a firma di un **professionista indipendente** che sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera o) del D.Lgs. n. 14/2019 con la quale si attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto [art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 14/2019 e art. 186-bis, comma 5, del R.D. n. 267/1942];
- se trattasi di **impresa in concordato** che concorre in forma associata/raggruppata temporaneamente (per la quale è già stato depositato il decreto di apertura del concordato preventivo e/o della situazione di crisi e di insolvenza comunque denominato ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 14/2019) e fermo quanto previsto dall'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 14/2019: l'impresa in concordato può concorrere anche **riunita** in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), a condizione che **nessuna delle altre imprese** aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale; pertanto, in tal caso, i restanti operatori concorrenti facenti parte del concorrente plurisoggettivo, per poter ottenere l'ammissione alla gara devono necessariamente presentare, con la domanda di partecipazione a gara (vedi modello "**Allegato A**") la propria **dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, attestante di **non essere assoggettati** ad una procedura concorsuale [art. 95, comma 5, del D.Lgs. n. 14/2019];

17.13 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DAL CONCORRENTE CHE È STATO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO O A CONFISCA

L'operatore economico concorrente che, in relazione alle cause di esclusione previste dagli artt. 94 "Cause di esclusione automatica" e 95 "Cause di esclusione non automatica" del D.Lgs. n. 36/2023, si trova sottoposto a **sequestro o a confisca** ai sensi dell'art. 240-bis del codice penale o degli artt. 20 e 24 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, e che è stato **affidato** ad un custode o ad un amministratore giudiziario o finanziario, così come declinato nel precedente punto "**4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA (PLURISOGGETTIVA) E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**", può essere ammesso alla procedura di gara **solo se** le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 sono riferite ad un **periodo precedente** al predetto affidamento al custode o all'amministratore giudiziario o finanziario.

Pertanto, in tali eventualità, l'operatore economico che intende concorrere, per ottenere l'ammissione alla gara, deve inserire nella **Busta A** virtuale della Piattaforma contenente la documentazione amministrativa di gara, a pena di esclusione (è ammesso soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice), la seguente documentazione:

- idonei documenti che dimostrano la **data** in cui le **cause di esclusione** di cui agli articoli 94 e 95 del Codice sono diventate **giuridicamente efficaci** nei confronti dell'operatore economico;
- idonei **documenti** che comprovano che l'operatore economico è stato sottoposto a **sequestro o a confisca** ai sensi dell'art. 240-bis del codice penale o degli artt. 20 e 24 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 06/09/2011, n. 159;

- idonei **documenti** che dimostrano **la data** in cui l'operatore economico è stato **affidato** ad un custode o ad un amministratore giudiziario o finanziario (questa data deve necessariamente essere **successiva** alla data in cui le citate **cause di esclusione** sono divenute giuridicamente efficaci nei confronti dell'operatore economico; in caso contrario l'operatore sarà escluso dalla gara).

17.14 - PATTO PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ

L'operatore economico concorrente deve inserire nella **Busta A** virtuale della Piattaforma contenente la documentazione amministrativa di gara, il **Patto per la promozione della legalità, della sicurezza e della qualità del lavoro** negli appalti di lavori sottoscritto nell'anno 2022 con la Provincia di Rimini (secondo il testo del documento facente parte della documentazione posta a base di gara denominato «**Allegato G**»), il quale deve essere **firmato digitalmente** dal concorrente in segno di accettazione delle clausole in esso contenute.

Ai sensi dell'[art. 1, comma 17, della legge 06/11/2012, n. 190](#) il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara degli operatori economici concorrenti.

17.15 - PROTOCOLLO DI INTESA PER LA LEGALITÀ, LA QUALITÀ, LA REGOLARITÀ E LA SICUREZZA DEL LAVORO E DELLE PRESTAZIONI NEGLI APPALTI

L'operatore economico concorrente deve inserire nella **Busta A** virtuale della Piattaforma contenente la documentazione amministrativa di gara, il **Protocollo di intesa** per la legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture sottoscritto in data 16/09/2013 (secondo il testo «**Allegato H**»), il quale deve essere **firmato digitalmente** dal concorrente in segno di accettazione delle clausole in esso contenute.

Ai sensi dell'[art. 1, comma 17, della legge 06/11/2012, n. 190](#) il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara degli operatori economici concorrenti.

17.16 - PATTO DI INTEGRITÀ

L'operatore economico concorrente deve inserire nella **Busta A** virtuale della Piattaforma, contenente la documentazione amministrativa di gara, il **Patto di integrità** applicabile nel Comune di Misano Adriatico, facente parte del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027 approvato con [delibera G.C. n. 14 del 31/01/2025](#) (secondo il testo «**Allegato I**»), il quale deve essere sottoscritto digitalmente dal concorrente in segno di conoscenza ed accettazione delle clausole in esso contenute.

Ai sensi dell'[art. 1, comma 17, della legge 06/11/2012, n. 190](#) il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara degli operatori economici concorrenti.

17.17 - PROCURA NOTARILE (EVENTUALE)

Nel caso in cui la documentazione di gara sia stata sottoscritta (firmata digitalmente) da un **procuratore** del legale rappresentante dell'operatore concorrente (o da un **procuratore** del titolare di ditta individuale concorrente), occorre inserire nella **Busta A** virtuale della Piattaforma contenente la documentazione amministrativa di gara, a pena di esclusione (fatto salvo il soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023), copia conforme all'originale della relativa **procura notarile**, ai sensi delle vigenti norme di legge, dalla quale siano rilevabili gli idonei poteri di firma in capo al procuratore medesimo oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale CCIAA del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore firmatario con la procura stessa, la **dichiarazione sostitutiva** resa dal procuratore firmatario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante la sussistenza degli idonei poteri rappresentativi a sottoscrivere la documentazione di gara i quali sono rilevabili dalla visura camerale CCIAA.

17.18 - ALTRA EVENTUALE DOCUMENTAZIONE

L'operatore economico concorrente, a sua discrezione, può inserire nella **Busta A** virtuale della Piattaforma di gara (contenente la documentazione amministrativa) l'ulteriore, eventuale, documentazione ritenuta necessaria o utile al fine di dimostrare l'ammissibilità alla gara dell'operatore che ha presentato offerta.

17.19 - GARANZIA PROVVISORIA (NON DOVUTA)

L'operatore economico concorrente **NON DEVE** inserire nella **Busta A** virtuale della Piattaforma di gara (contenente la documentazione amministrativa) la **garanzia provvisoria** a corredo dell'offerta, non essendo richiesta nella presente procedura di gara (si veda il precedente punto **11.**).

NOTA BENE:

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle *dichiarazioni sostitutive* rese in sede di gara dai concorrenti mediante l'acquisizione dei relativi certificati e tramite accertamenti d'ufficio ai sensi di quanto

previsto dal D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii..

Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni rese, si procederà all'esclusione dalla gara e alle necessarie comunicazioni alle competenti autorità ai sensi di legge.

Le verifiche verranno effettuate nei confronti del concorrente aggiudicatario (in caso di concorrenti associati/plurisoggettivi nei confronti di tutti gli operatori facenti parte del concorrente plurimo, mentre in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), anche nei confronti dei consorziati designati o dei consorziati al consorzio verso i quali la normativa vigente prescrive l'obbligo di verifica).

Qualora quanto dichiarato in sede di gara non corrisponda a quanto risulti dai certificati e/o dai documenti prodotti e/o a quanto accertato d'ufficio, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alle necessarie comunicazioni alle competenti autorità ai sensi di legge.

Si fa presente che in caso di *dichiarazioni sostitutive* non veritiero troveranno applicazione le sanzioni amministrative e penali previste, rispettivamente, dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

La documentazione amministrativa inserita nella **Busta A** virtuale **non dovrà contenere** alcuna indicazione con riferimento all'Offerta Economica presentata ed inserita nella **Busta B** virtuale; in caso contrario, il concorrente **sarà escluso** dalla procedura di gara senza alcuna possibilità di soccorso istruttorio.

18. - OFFERTA ECONOMICA (BUSTA B)

L'operatore economico concorrente deve inserire nella **Busta B** virtuale della Piattaforma TUTTOGARE la seguente documentazione relativa all'**Offerta Economica**, da sottoscrivere con firma digitale dal legale rappresentante (o da un suo procuratore con gli idonei poteri di firma) secondo le modalità indicate nel precedente punto **15.**, a cui si rimanda, la quale sarà esaminata e valutata dal Seggio di gara.

La dichiarazione di Offerta Economica non deve essere assoggettata all'imposta di bollo (l'imposta di bollo andrà versata solo in caso d'uso e, quindi, dal solo concorrente aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, con le modalità previste dall'art. 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023).

La **dichiarazione** di Offerta Economica deve essere predisposta dal concorrente direttamente sulla Piattaforma telematica di gara TUTTOGARE secondo le modalità descritte nel documento "**Norme Tecniche di Utilizzo**" reperibile all'indirizzo https://misano-adriatico.tuttogare.it/norme_tecniche.php (la Stazione appaltante, pertanto, non chiede al concorrente di presentare uno specifico modello di dichiarazione di offerta economica, non avendone predisposto alcun schema), la quale deve essere **firmata digitalmente** dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (in tal caso si deve anche trasmettere la relativa *procura notarile* a dimostrazione degli idonei poteri di firma del procuratore)

L'**Offerta Economica** deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi di natura economica:

- il **ribasso unico percentuale** applicato all'Elenco dei prezzi unitari di progetto esecutivo posto a base di appalto (trattasi di contratto con corrispettivo interamente "a misura") e, di conseguenza, applicabile all'importo dei lavori posto a base di gara di € **488.980,36** (al netto dell'I.V.A. di legge) al fine di definire il corrispettivo netto contrattuale, il quale comprende i **costi della manodopera** di cui all'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023 che con il progetto esecutivo in appalto sono stati stimati nell'importo di € **116.672,23**;

Il valore del **ribasso percentuale** offerto deve essere indicato direttamente sulla Piattaforma TUTTOGARE come nel seguito meglio specificato.

NOTA BENE:

Si precisa che il valore del **ribasso unico percentuale** oggetto di Offerta Economica deve essere espresso dal concorrente con due sole cifre decimali dopo la virgola. Nel caso in cui il concorrente indichi un ribasso percentuale con un numero di cifre decimali superiore a due, quelle in eccesso saranno **automaticamente troncate**, senza alcun arrotondamento.

- la stima del **costo degli oneri di sicurezza aziendale**, inherente i rischi specifici della propria attività d'impresa (stimati dal concorrente), che è comunque ricompreso nell'importo offerto (art. 91, comma 5 e art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023);
- la stima dei propri **costi della manodopera** sull'importo dei lavori in appalto (costi stimati dal concorrente), i quali sono ricompresi nell'importo offerto (art. 91, comma 5 e art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023).

All'interno della **Busta B** virtuale contenente la sopra citata Offerta Economica, il concorrente può inserire, non essendo a pena di esclusione (**NON È UN OBBLIGO**), la seguente documentazione di natura tecnico-economica indicata anche nel successivo punto **23. - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**, idonea a comprovare la **congruità** della sua Offerta Economica (in particolare, qualora abbia inteso applicare il **ribasso offerto** anche sull'importo di progetto dei suindicati **costi della manodopera** di € **116.672,23** dovendolo motivare e dimostrare per ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale ai sensi di quanto ammesso dall'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023):

- a) le **GIUSTIFICAZIONI/SPIEGAZIONI** relative alle voci di prezzo e di costo oggetto della sua Offerta Economica [inclusi i **costi aziendali della sicurezza** ed i **costi della manodopera** stimati dal concorrente e dichiarati nella sua Offerta Economica]. Tale documentazione sarà utilizzata dalla Stazione appaltante qualora il concorrente debba essere **verificato** in merito alla serietà, sostenibilità e congruità della propria Offerta Economica, in tal modo anticipando

L'invio della documentazione prevista dalla procedura di verifica della congruità dell'offerta di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023 secondo quanto indicato nel successivo punto [23..](#)

L'indicazione dei **costi della manodopera** e degli **oneri aziendali della sicurezza** nell'Offerta Economica del concorrente **È OBBLIGATORIA**: la mancanza di tale indicazione comporta l'esclusione dell'offerta dalla gara d'appalto senza possibilità di sanatoria dell'irregolarità mediante applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio.

L'**Offerta Economica**, come già sopra indicato, deve essere predisposta direttamente sulla Piattaforma telematica di gara TUTTOGARE secondo le modalità descritte nel documento "[Norme Tecniche di Utilizzo](#)" (la Stazione appaltante non ha predisposto un proprio modello di dichiarazione di Offerta Economica); pertanto, dopo aver compilato l'Offerta Economica all'interno della Piattaforma, si deve generare il relativo file in formato **.PDF (Acrobat Reader)**, scaricarlo sul proprio computer, firmarlo digitalmente (dal legale rappresentante o dal procuratore del concorrente con idonei poteri di firma: si veda qui di seguito chi deve firmare l'offerta economica qualora la stessa sia avanzata da un concorrente **singolo** o da un concorrente **associato/plurisoggettivo**) e poi ricaricare lo stesso file **.PDF firmato** sulla Piattaforma TUTTOGARE (si vedano attentamente le istruzioni riportate nelle suindicate "[Norme Tecniche di Utilizzo](#)" della PAD).

L'**Offerta Economica** deve essere redatta esclusivamente in lingua italiana e deve essere **sottoscritta** (firmata digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 "CAD") dalle seguenti figure/persone fisiche, a seconda si tratti di concorrente **singolo** o di concorrente **associato/plurisoggettivo** [raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c., aggregazione di imprese di rete, GEIE] o di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzio fra imprese artigiane e di consorzio stabile [operatori economici di cui all'art. 65, comma 2, lettere da a) ad h), del Codice che presentano offerta in forma singola o plurima]:

- dal legale rappresentante del concorrente **singolo**;
- dal legale rappresentante dell'operatore economico mandatario/capogruppo/capofila nel caso di un concorrente **plurisoggettivo se già costituito**;
- dal legale rappresentante di ciascun operatore economico facente parte del concorrente **plurisoggettivo** (sia del mandatario/capogruppo/capofila e sia di tutti i mandanti) **se non ancora costituito** ai sensi dell'art. 68, comma 1, del Codice;
- dal legale rappresentante del consorzio fra società cooperative, del consorzio fra imprese artigiane e del consorzio stabile (i consorziati designati dal consorzio concorrente all'esecuzione dell'appalto non occorre che sottoscrivano l'offerta economica).

Nel caso il concorrente sia un'**aggregazione di imprese di rete** di cui all'art. 65, comma 2, lett. g), del Codice, l'offerta economica deve essere sottoscritta secondo le seguenti modalità:

- dal legale rappresentante della RETE se la rete stessa è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. RETE-SOGGETTO) o senza soggettività giuridica (cd. RETE-CONTRATTO);
- dal legale rappresentante di ciascun operatore economico facente parte della RETE se la rete stessa è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza oppure nel caso in cui la RETE è sprovvista di organo comune.

Nel caso in cui l'Offerta Economica sia sottoscritta da un **procuratore** del legale rappresentante del concorrente deve essere rispettato quanto indicato nella parte finale del precedente punto [17.1](#) e nel precedente punto [17.17](#) (vedi paragrafo "[PROCURA NOTARILE](#) (con cui sono stati attribuiti i poteri di firma al **PROCURATORE** del legale rappresentante firmatario della documentazione presentata in sede di gara)") a cui si rimanda.

La Stazione appaltante si riserva di **non assegnare** ad alcun concorrente il contratto qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del presente appalto ai sensi di quanto ammesso dall'art. 108, comma 10, del Codice.

L'Offerta Economica, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, è impegnativa per il concorrente per **n.180 (centottanta) giorni** decorrenti dalla scadenza del **termine perentorio** per la presentazione delle offerte indicato nel precedente punto [14..](#) La Stazione appaltante committente, con atto motivato, può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Non sono ammesse le Offerte Economiche in rialzo [**in aumento** rispetto all'importo dei lavori posto a base di gara e, quindi, in tal caso le Offerte Economiche si considerano **inammissibili** ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. f), del D.Lgs. n.36/2023: pertanto, non saranno ammesse Offerte Economiche con un importo superiore all'importo dei lavori posto a base di gara di **€ 488.980,36** indicato nel "rigo c." della **Tabella A** riportata nel precedente punto [3.3](#)], così come non sono ammesse le offerte parziali, condizionate, indeterminate o riferite solo a parte delle prestazioni oggetto dell'appalto: tali offerte, pertanto, saranno escluse dalla gara senza possibilità di soccorso istruttorio.

L'Offerta Economica verrà valutata al netto dell'I.V.A. di legge.

N.B.: Al fine di accelerare i tempi di aggiudicazione, si chiede facoltativamente ([non è causa di esclusione](#)) di integrare l'Offerta Economica con le **informazioni/giustificazioni** sulla stima dei **costi della manodopera** da indicare dal concorrente con la propria Offerta Economica (costi della manodopera e del personale art. 91, comma 5 e art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023) al fine di consentire al RUP di effettuare con maggior speditezza l'eventuale verifica di congruità dell'offerta economica presentata dal concorrente come indicato nel successivo punto [23..](#)

19. - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO - ESCLUSIONE AUTOMATICA OFFERTE ANOMALE

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, con il criterio del "**prezzo**

più basso” e, in particolare, mediante offerta di ribasso unico percentuale applicabile all’Elenco dei Prezzi Unitari di progetto esecutivo approvato e, di conseguenza, applicabile all’importo dei lavori posto a base di gara di **€ 488.980,36** (al netto dell’I.V.A. di legge) al fine di definire il corrispettivo netto contrattuale, il quale comprende i **costi della manodopera** di cui all’art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023 che con il progetto esecutivo in appalto sono stati stimati nell’importo di **€ 116.672,23**;

Poiché l’appalto non ha interesse transfrontaliero certo ai sensi dell’art. 54, comma 1, dello stesso D.Lgs. 36/2023, nella formazione della graduatoria provvisoria di gara troverà applicazione la procedura di **esclusione automatica** delle offerte anomale (che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’**Allegato II.2** al D.Lgs. 36/2023), qualora il numero delle offerte ammesse alla fase finale di gara (fase di apertura delle offerte economiche) sia pari o superiore a **cinque**, e secondo le modalità di seguito indicate.

Nel caso il numero delle offerte ammesse alla fase finale di gara sia **inferiore a cinque** non troverà applicazione la procedura di esclusione automatica, fermo restando la facoltà del RUP di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse, secondo le modalità previste dall’art. 110 del D.Lgs. 36/2023.

In ogni caso la Stazione appaltante committente potrà **valutare la congruità** di ogni altra offerta che, in base ad **elementi specifici**, appaia anormalmente bassa ai sensi di quanto previsto dall’art. 54, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. 36/2023: in tal caso, troverà applicazione la procedura di verifica di congruità delle offerte anormalmente basse di cui all’art. 110 del D.Lgs. 36/2023. In tal caso, qualora la Stazione appaltante intenda svolgere la procedura di verifica della congruità può trovare applicazione l’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, sulla base degli **elementi specifici** che potranno/dovranno essere presi in considerazione dal RUP/dal Seggio di gara, inclusi i costi dichiarati dall’offerente ai sensi dell’art. 108, comma 9, dello stesso D.Lgs. n. 36/2023 (si terrà conto, cioè, dei costi della manodopera e dei costi/degli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro stimati dal concorrente ed indicati nella sua Offerta Economica), contemplando la possibile valutazione di congruità dell’offerta con il “principio del risultato” di cui all’art. 1 dello stesso D.Lgs. n. 36/2023.

In particolare, gli **elementi specifici** da poter essere presi in considerazione nella valutazione di congruità dell’Offerta Economica potranno essere i seguenti:

- **alto valore del ribasso percentuale** offerto dal concorrente, anche tenendo conto dei valori percentuali dei ribassi offerti dai restanti, eventuali, concorrenti in gara, tale da far presumere una potenziale anomalia e/o incongruità dell’offerta;
- **costi della manodopera** dichiarati dal concorrente nella propria offerta economica, ai sensi dell’art. 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, inferiori ai costi stimati dalla Stazione appaltante con il progetto esecutivo posto a base di appalto;
- **costi della sicurezza aziendale** dichiarati dal concorrente nella propria offerta economica ai sensi dell’art. 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 con valori bassi e/o irrilevanti rispetto all’importo dei lavori in appalto, tenendo anche conto delle caratteristiche dei lavori da realizzare;
- ogni altro eventuale **elemento specifico** che il RUP potrà individuare (e motivare) al momento della sua valutazione di congruità dell’offerta da verificare (elementi da indicare dal RUP nei propri conseguenti atti amministrativi) che possano far presumere una potenziale anomalia e/o incongruità dell’offerta.

Ai sensi dell’art. 108, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, la Stazione appaltante potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di **una sola offerta** valida.

Qualora in sede di gara possa trovare applicazione la procedura di **esclusione automatica** di cui sopra (quando vi sono almeno n. 5 offerte ammesse alla fase finale di gara), ai sensi dell’art. 54, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, si precisa che l’anomalia delle offerte sarà valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia calcolata secondo il **Metodo A** di cui all’**Allegato II.2** del D.Lgs. 36/2023 rubricato “*Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l’esclusione automatica delle offerte*”.

Pertanto, tutti i ribassi offerti che risultino in misura percentuale pari o superiore alla soglia di anomalia calcolata secondo il suddetto **Metodo A** saranno automaticamente esclusi dalla gara.

A seguito di detta (eventuale) esclusione, la Stazione appaltante individuerà come miglior offerta aggiudicataria dell’appalto quella che presenta il maggior ribasso unico percentuale inferiore alla soglia di anomalia calcolata secondo le modalità suddette.

In caso di pareggio tra le offerte economiche di maggior ribasso, il vincitore sarà deciso mediante sorteggio.

20. - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta virtuale avrà luogo **il giorno 22/01/2026 (giovedì) alle ore 09:30**.

Le sedute di gara saranno effettuate attraverso la Piattaforma di gara TUTTOGARE.

La Piattaforma TUTTOGARE garantisce il rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Parimenti, anche le successive, eventuali, sedute di gara saranno comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma

TUTTOGARE.

- La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:
- della documentazione amministrativa;
 - delle offerte economiche

21. - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - APERTURA BUSTE A

Nella prima seduta il RUP/Seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente contenuta nella **Buste A** virtuale, mentre le Offerte Economiche inserite nelle Buste B virtuali restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente Lettera di invito a gara;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto **16.**, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera d), del Codice.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE - APERTURA BUSTE B

La data e l'ora della seduta in cui si procede all'apertura delle Offerte Economiche sono comunicate ai concorrenti ammessi tramite la Piattaforma di gara.

Il RUP/Seggio di gara procede all'apertura, esame e valutazione delle Offerte Economiche presentate dai concorrenti ammessi e, quindi, ove non sia applicabile la procedura di esclusione automatica di cui al precedente punto **19.** (quando vi sono meno di cinque offerte ammesse) ovvero non si individuino offerte economiche potenzialmente anomale e/o incongrue fra le offerte ammesse, procede all'individuazione dell'unico parametro numerico finale (miglior ribasso percentuale offerto) con la conseguente formazione della graduatoria provvisoria di gara.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma, nella quale è indicata la graduatoria provvisoria di gara.

Qualora, invece, sia applicabile la procedura di **esclusione automatica** di cui al precedente punto **19.** (e, quindi, quando vi sono in gara almeno cinque offerte), il RUP/Seggio di gara procede a calcolare la **soglia di anomalia** di cui all'art. 54, comma 2, del Codice dei contratti applicando il **metodo** indicato nel precedente punto **19.** e ad escludere, se ricorre il caso dal calcolo matematico svolto, le offerte che presentano un ribasso percentuale **pari o superiore** alla soglia di anomalia così determinata.

Qualora, inoltre, non trovi applicazione la procedura di esclusione automatica delle offerte di cui al precedente punto **19.** ma il RUP/Seggio di gara ritenga, in base ad **elementi specifici**, inclusi i **costi della manodopera** e/o i **costi della sicurezza aziendale** dichiarati dal concorrente nella propria offerta economica ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, che occorra **valutare la congruità**, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta o di alcune offerte, il RUP/il Seggio di gara stesso chiude la seduta al fine di permettere al RUP di avviare la procedura di verifica della congruità delle offerte ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023 e di escludere che possa trattarsi di offerta anomala secondo quanto indicato nel successivo punto **23.**

Il RUP, tramite la Piattaforma, rende visibile ai concorrenti i ribassi/prezzi offerti secondo i tempi e le modalità previste dal Codice dei contratti pubblici.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'Offerta economica dalla documentazione amministrativa, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto il RUP ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23. - VERIFICA DI ANOMALIA E DI CONGRUITÀ DELLE OFFERTE

Come indicato nel precedente punto **22.**, qualora non trovi applicazione la procedura di esclusione automatica delle offerte anomale di cui al precedente punto **19.** o anche a seguito dell'avvenuta esclusione automatica delle offerte anomale il RUP intenda effettuare la verifica di anomalia/congruità di una o più delle offerte economiche rimanenti, procede secondo quanto indicato nel presente punto **23.**

Come già indicato nel precedente punto **19.**, possono essere considerate anormalmente basse le offerte che in base agli **elementi specifici** ivi indicati (a cui si rimanda) presentano carattere di anomalia e/o di incongruità economica rispetto alle prestazioni da eseguire dall'appaltatore.

In tali eventualità, il RUP può valutare la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse e/o potenzialmente incongrue, sottoponendo a verifica la/le relativa/e offerta/e anche

secondo le modalità previste dall'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023.

Qualora il concorrente da verificare abbia allegato, in sede di presentazione della sua Offerta Economica, le **GIUSTIFICAZIONI/SPIEGAZIONI** relative alle voci di prezzo e di costo, per effettuare la verifica si utilizzano i dati già caricati dallo stesso nella **Busta B** virtuale Piattaforma (PAD) TUTTOGARE; ove occorra, potranno essere richiesti al concorrente ulteriori informazioni e/o approfondimenti se il RUP dovesse ritenere insufficiente i giustificativi già agli atti di gara.

Ai fini di cui al presente punto **23.**, come già indicato nel precedente punto **18. - OFFERTA ECONOMICA (BUSTA B)**, il concorrente può allegare (non è un obbligo), in sede di presentazione dell'Offerta Economica, le **GIUSTIFICAZIONI / SPIEGAZIONI** relative alle voci di prezzo e di costo oggetto della sua Offerta Economica [inclusi i **costi aziendali della sicurezza** ed i **costi della manodopera** stimati dal concorrente e dichiarati nella sua Offerta Economica]. Tale documentazione sarà utilizzata dalla Stazione appaltante qualora il concorrente debba essere **verificato** in merito alla serietà, sostenibilità e congruità della propria Offerta Economica, in tal modo anticipando l'invio della documentazione prevista dalla procedura di verifica della congruità dell'offerta di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023 indicata nel presente punto **23..**

Nel caso contrario, qualora il concorrente non abbia allegato all'offerta presentata le suddette **giustificazioni / spiegazioni**, si procede in analogia a quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023 ed il concorrente, nella propria risposta, è tenuto al rispetto delle condizioni prescritte dallo stesso art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023.

N.B.: la mancata presentazione anticipata delle giustificazioni/spiegazioni (mancata presentazione unitamente all'Offerta Economica) non è causa di esclusione [in tal caso, qualora il concorrente **non abbia allegato** all'Offerta Economica tali giustificazioni/spiegazioni, e lo stesso debba essere **verificato** in merito alla serietà e sostenibilità e congruità della propria Offerta Economica, la Stazione appaltante chiederà al concorrente la presentazione della relativa documentazione idonea a comprovare la congruità della sua offerta, incluse le citate **giustificazioni / spiegazioni** relative alle voci di prezzo e di costo, ai sensi e nel rispetto della procedura prevista dall'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023.]

Ove occorra, il RUP richiede al concorrente la presentazione delle **GIUSTIFICAZIONI/SPIEGAZIONI** secondo le procedure ed in analogia a quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023, indicando eventualmente le componenti specifiche dell'Offerta Economica ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le **GIUSTIFICAZIONI/SPIEGAZIONI** fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili o incongrue.

24. - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice.

La Stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

La **verifica dei requisiti** in capo al concorrente aggiudicatario sarà effettuata conformemente a quanto disposto dall'art. 99 del Codice.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non già effettuata in sede di verifica di anomalia/congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'**«Allegato I.01 - Contratti collettivi»** del D.Lgs. n. 36/2023:

- l'equivalenza delle tutele del CCNL indicato dall'aggiudicatario nella sua domanda di partecipazione a gara e che sarà applicato ai propri dipendenti che eseguiranno le prestazioni in appalto, nel caso in cui lo stesso abbia dichiarato di applicare un **diverso CCNL** (un diverso contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro) rispetto a quello/i indicato/i dalla Stazione appaltante nei precedenti punti **3.5** e **8.** ed abbia, altresì, attestato che il proprio CCNL garantisce le stesse (o le equivalenti) tutele normative ed economiche del/i CCNL previsto/i nella presente Lettera di invito a gara negli stessi precedenti punti **3.5** e **8.**, nonché abbia attestato il rispetto di quanto indicato nelle clausole sociali per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro di cui al precedente punto **8.**;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'aggiudicatario in relazione a quanto richiesto nel precedente punto **8.** e riguardante la stabilità occupazionale, le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La **verifica** è effettuata tramite il **Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0 di ANAC)**. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la Stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0), la Stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

L'aggiudicazione è disposta all'**esito positivo** dell'attività di verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla presente Lettera di invito a gara (o, nei casi previsti dalla legge, qualora si possa procedere con l'approvazione della determinazione di aggiudicazione efficace in pendenza del riscontro richiesto dal RUP all'Ente/all'Organo certificatore della P.A. e, quindi, in pendenza della conclusione dell'attività di verifica) ed è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023.

In caso di esito negativo delle verifiche sul primo concorrente in graduatoria, si procede all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara, alla segnalazione all'ANAC ove ne ricorrono i presupposti (in relazione al motivo per cui il concorrente è stato escluso), nonché all'incameramento della garanzia provvisoria se richiesta nel presente invito a gara. Ove sia presente altro concorrente in graduatoria utile di gara, si effettuano le verifiche sul secondo concorrente inserito nella graduatoria provvisoria di gara ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto a suo favore.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto della graduatoria provvisoria di gara, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria stessa a conclusione positiva delle verifiche di legge sul concorrente.

Ai sensi dell'art. 55, comma 1, del Codice, il contratto è stipulato entro 30 (trenta) giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione; trattandosi di appalto di importo sottosoglia UE, all'appalto stesso non si applicano i termini dilatori per la stipula del contratto medesimo prescritti, per gli appalti sopra soglia UE, dall'art. 18, commi 3 e 4, del D.Lgs. 36/2023 in ragione di quanto previsto dall'art. 55, comma 2, dello stesso D.Lgs. 36/2023.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile (dal RUP e/o dalla Stazione appaltante) con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo l'ammontare del 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4, del Codice, trattandosi di appalto di importo sottosoglia UE; la garanzia definitiva deve essere presentata secondo le modalità previste dall'art. 117 del Codice e dal Decreto MISE 16/09/2022, n. 193 o da altro successivo decreto ministeriale se approvato prima della presentazione della garanzia definitiva.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. In tal caso, all'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in osservanza del disposto di cui all'art. 18 del Codice, in modalità elettronica ed in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. n.159/2011.

Nei casi di cui all'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto), la Stazione appaltante interpellà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori se tecnicamente ed economicamente possibile.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii., secondo anche quanto indicato nel successivo punto **25..**

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

25. - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii..

L'affidatario deve comunicare alla Stazione appaltante committente:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecunaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

26. - CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. 16/04/2013 n. 62 e nel Codice di comportamento di questa Stazione appaltante approvato con delibera G.C. n. 56 del 30/05/2025 ed aggiornato con delibera di Giunta Comunale n. 56 del 30/05/2025 e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027 approvato dal Comune di Misano Adriatico con [delibera G.C. n. 14 del 31/01/2025](#).

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione appaltante.

27. - ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella PAD TUTTOGARE a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del D.Lgs. n. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 dello stesso D.Lgs. n. 36/2023.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita dalla PAD stessa secondo le modalità indicate nelle "[Norme Tecniche di Utilizzo](#)" della PAD TUTTOGARE.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria di gara sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi sempre secondo le modalità indicate nelle "[Norme Tecniche di Utilizzo](#)" della PAD TUTTOGARE.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3-bis e 22 della legge n. 241/1990, mentre l'accesso mediante la PAD TUTTOGARE è limitato alla documentazione presentata dall'operatore economico aggiudicatario.

Nel caso in cui il concorrente abbia richiesto l'oscuramento di parti dell'offerta e degli eventuali giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile Unico del Progetto (RUP) al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di competenza nel termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'art. 35 dello stesso D.Lgs. n. 36/2023, a cui si rimanda.

28. - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale

(T.A.R.) per l'Emilia-Romagna in qualità di Organismo responsabile delle procedure di ricorso amministrativo, ai sensi degli artt. 119 e 120, dell'Allegato 1 "Codice del processo amministrativo" al D.Lgs. 02/07/2010, n. 104 e ss.mm.ii., a cui si rimanda.

Riferimenti del T.A.R. competente per l'Emilia-Romagna:

- Indirizzo sede di Bologna: Via Massimo D'Azeglio, n. 54 - 40123 Bologna (BO) - telefono: +39 051 4293101-2-3 (Centralino).
- Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) Segreteria-Protocollo, non abilitato alla ricezione dei ricorsi amministrativi: tarbo-segrprotocolloamm@ga-cert.it.
- Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) abilitato alla ricezione di copie informatiche degli atti depositati ex art. 136 comma 2 c.p.a. [indirizzo PEC per il deposito del ricorso amministrativo in modalità digitale secondo le nuove regole del Processo Amministrativo Telematico (PAT)]: bo_pat_deposito@pec.ga-cert.it.

Gli atti relativi alla presente procedura di gara possono essere impugnati, a pena di decadenza, con ricorso proposto al suindicato T.A.R. di Bologna, entro il termine perentorio di n. 30 (trenta) giorni decorrente dalla formazione degli atti e/o degli eventi richiamati nell'art. 120 dell'Allegato 1 "Codice del processo amministrativo" al D.Lgs. n.104/2010 e ss.mm.ii., a cui si rimanda.

29. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il sistema FVOE 2.0 tenuto da ANAC, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del D.P.C.M. n. 148/2021 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare, i dati forniti dagli operatori economici ed i dati acquisiti autonomamente da questa Stazione appaltante (con il sistema FVOE 2.0 di ANAC e/o con altre modalità di legge) nell'ambito della presente procedura di gara saranno trattati dal responsabile del trattamento dei dati del Comune di Misano Adriatico [in qualità di DPO (Data Protection Officer) e di Responsabile per la Protezione dei Dati], il quale è contattabile, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. c) del citato Regolamento UE 2016/679, all'indirizzo mail dpo@comune.misano-adriatico.rn.it, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e nel rispetto del suddetto Regolamento UE 2016/679.

30. - ULTERIORI NORME FINALI DI *LEX SPECIALIS* DI GARA

La Stazione appaltante sottolinea e precisa ai concorrenti che, qualora vi fossero delle **discordanze e/o incongruenze e/o inesattezze** e/o si presentassero delle **contraddizioni** fra la documentazione tecnico-giuridica approvata al fine di esperire la presente procedura di gara e di individuare il soggetto aggiudicatario con il quale si andrà a stipulare il contratto di appalto dei lavori in oggetto (discordanze fra la presente Lettera di invito a gara e la modulistica predisposta ed utilizzabile dai concorrenti per la presentazione dell'offerta ed il Capitolato Speciale d'Appalto e/o lo Schema di contratto d'appalto approvati unitamente al progetto esecutivo posto a base di gara), prevorranno i contenuti di **lex specialis** della presente Lettera di invito a gara e la modulistica utilizzabile dai concorrenti, fatta comunque salva l'inapplicabilità delle norme di **lex specialis** per manifesta illogicità o errore palese o per illegittimità e/o incompatibilità rispetto alla normativa vigente applicabile al presente appalto.

La Stazione appaltante **si riserva di non procedere all'aggiudicazione** dell'appalto ovvero di **non addivenire alla stipula del contratto d'appalto** per l'esecuzione dei lavori in oggetto, qualora per ragioni estranee alla volontà di questa Stazione Appaltante non fosse possibile dare esecuzione ai lavori stessi e, in particolare, qualora non venga confermato il contributo regionale concesso a tal fine.

Misano Adriatico, lì [data di apposizione della firma digitale].

Il Responsabile del Settore Tecnico Ambientale e RUP

(Geom. Alberto Gerini)

[Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005]

ALLEGATI alla presente Lettera di invito a gara:

- **Allegato A** - Domanda di partecipazione a gara e dichiarazioni integrative DGUE;
- **Allegato B** - Dichiarazione di impegno ad applicare il CCNL di gara (se il proprio CCNL è diverso e non equivalente) ai sensi dell'art. 102, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023;
- **Allegato C** - Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) in forma di SCHEMA;
- **Allegato D** - Dichiarazione di esecuzione delle attività rientranti nell'elenco White List antimafia
- **Allegato E** - Dichiarazione di impegno ad applicare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per le infrastrutture stradali
- **Allegato F** - Dichiarazione da rendere dall'AUSILIARIO dei requisiti speciali Attestato SOA (avalvalimento tecnico-operativo);

- **Allegato G** - Patto per la promozione della legalità della Provincia di Rimini - Anno 2022;
- **Allegato H** - Protocollo di intesa per la legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture sottoscritto in data 16/09/2013;
- **Allegato I** - Patto di integrità applicabile nel Comune di Misano Adriatico, facente parte del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027;
- **Allegato L** - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Misano Adriatico, approvato con delibera G.C. n. 56 del 30/05/2025.